SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

164° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

INDICE

Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
2 ^a - Giustizia	»	4
3ª - Affari esteri	>>	23
4 ^a - Difesa	>>	31
5 ^a - Bilancio	»	34
7 ^a - Istruzione	»	56
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	63
10 ^a - Industria	»	68
11 ^a - Lavoro	»	73
12 ^a - Igiene e sanità	»	82
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	86
Commissioni di inchiesta		
Sul ciclo dei rifiuti	Pag.	87
Giunte		
Affari Comunità europee	Pag.	88
Organismi bicamerali		
Riforme costituzionali	Pag.	95
Questioni regionali	»	104
Informazione e segreto di Stato	»	108
Terrorismo in Italia	»	109
Finanza pubblica	»	110
Sottocommissioni permanenti		
I ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	127
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	128
4 ^a - Difesa - Pareri	»	130
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	131
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .	»	138
·		
CONVOCAZIONI	Pag.	139

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

152^a Seduta

Presidenza del Presidente VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,45.

QUESTIONI DI COMPETENZA

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1166) CIRAMI ed altri. - Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia

(1927) VEGAS ed altri. – Norme in materie di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(Approvazione di questione di competenza per il disegno di legge n. 2207)

Il presidente VILLONE riferisce che la Sottocommissione per i pareri ha rimesso alla sede plenaria i disegni di legge in titolo, connessi per materia, al fine di considerare, quanto al disegno di legge n. 2207, l'opportunità di proporre una questione di competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 5 del Regolamento. Osserva, in proposito, che il disegno di legge contiene importanti disposizioni in tema di protezione di coloro che collaborano con la giustizia, attribuendo le relative competenze amministrative al Ministero dell'interno, al Capo della polizia e alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione. Di conseguenza, ne risulta investita direttamente la competenza primaria della Commissione affari costituzionali.

Concordano il senatore MAGGIORE e le senatrici FUMAGALLI CARULLI e D'ALESSANDRO PRISCO.

La Commissione unanime conviene di sollevare una questione di competenza sul disegno di legge n. 2207, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento.

IN SEDE REFERENTE

(624) PROVERA. – Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi

(2097) CAMO ed altri. – Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale

(2500) GIARETTA ed altri. – Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di formazione sociale e di tutela degli associati

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente VILLONE ricorda che a suo tempo fu approvata una legge di contenuto corrispondente al disegno di legge n. 2097, per l'esercizio finanziario in corso. Propone, quindi, di assumere come testo base il predetto disegno di legge, fissando il termine per eventuali emendamenti alle ore 13 di mercoledì 2 luglio.

Conviene la Commissione, e il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del presidente dell'Istituto nazionale di statistica (n. 45) (Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: rinvio del seguito dell'esame) (L014 078, C01^a, 0002^o)

Su proposta del relatore VILLONE, la Commissione concorda nel rinviare la formulazione del parere alla settimana successiva, anche per valutare la documentazione trasmessa ai commissari, in via informale, da parte di organizzazioni sindacali dei dipendenti dell'Istituto.

Schema di decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1231 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 106) (Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: rinvio del seguito dell'esame) (R139 b00, C01^a, 0006^o)

In assenza di un rappresentante del Governo, la Commissione conviene di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame dello schema di decreto, al fine di poter acquisire alcuni chiarimenti, sollecitati in particolare dalla senatrice Fumagalli Carulli.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta convocata per le ore 20,30 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

147^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

- (1406) Deputato SIMEONE. Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati
- (205) SALVATO. Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene
- (472) GERMANÀ. Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario
- (1064) MANCONI ed altri. Nuove norme in materia di sanzioni penali
- (1210) MANCONI e PERUZZOTTI. Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
- (1212) MANCONI e PERUZZOTTI. Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari
- (1430) MANCONI. Norme in materia di esecuzione delle pene detentive
- (1529) BONFIETTI. Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge sospeso nella seduta del 19 giugno 1997 e si procede nell'esame dell'emendamento 1.1, riferito al disegno di legge n. 1406, assunto come testo base.

Interviene il relatore FASSONE il quale, anche alla luce delle osservazioni emerse durante la seduta del 19 giugno scorso, manifesta la propria intenzione di apportare alcune modifiche alle proposte emendative da lui presentate, riservandosi di formalizzarle in un momento successivo. Per quanto riguarda in particolare l'emendamento 1.1 tali modifiche saranno volte innanzitutto a reintrodurre la consegna dell'ordine di esecuzione in luogo della notificazione dello stesso, mentre, per quel che concerne le perplessità sollevate in ordine alla previsione – di cui al capoverso 4 dell'emendamento 1.1 – di un «grave motivo che sconsigli il ritardo nell'esecuzione», fa presente di essere disponibile ad una specificazione di tale requisito in modo da rendere evidente che esso può consistere unicamente in un'elevata possibilità di reiterazione del reato. Un'altra modifica dell'emendamento in questione dovrebbe invece essere finalizzata a consentire l'applicabilità della procedura di sospensione dell'esecuzione anche a favore dei plurirecidivi. Verrebbe così meno l'esigenza di inserire nel disegno di legge in esame disposizioni che facciano salva l'applicabilità agli stessi plurirecidivi della normativa vigente – in particolare l'articolo 47, comma 4, della legge n. 354 del 1975 – al fine di evitare che l'abrogazione di quest'ultimo comma, prevista dall'articolo 2 del disegno di legge n. 1406, collochi i plurirecidivi in una situazione deteriore rispetto all'attuale. L'emendamento 1.1 così modificato verrebbe quindi a prevedere un meccanismo di sospensione dell'esecuzione della pena di portata sostanzialmente generale, attivabile peraltro solo sulla base di una specifica istanza di parte, in luogo dell'attivazione d'ufficio prevista dal disegno di legge n. 1406 nel testo licenziato dalla Camera dei deputati. L'attivazione d'ufficio determinerebbe infatti – a giudizio del relatore – un incremento eccessivo del numero di pratiche pendenti presso i tribunali di sorveglianza, con ricadute negative sui tempi di decisione di tali organi.

Va inoltre sottolineato che la necessità di un'istanza dell'interessato appare anche più coerente con la natura delle misure alternative, la cui reale efficacia dipende, in misura rilevante, dall'effettiva intenzione del condannato di sottoporvisi.

Rimarrebbe comunque ferma la non applicabilità della sospensione nei confronti dei condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975.

Coloro che, per mancata conoscenza o per cattiva o carente assistenza, non avranno richiesto o ottenuto la concessione di una misura alternativa avvalendosi della procedura di cui al comma 4 dell'emendamento 1.1, potranno comunque, successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena, richiedere l'applicazione di una misura alternativa avvalendosi di una nuova procedura che prevederà la possibilità di una scarcerazione provvisoria da parte del magistrato di sorveglianza, secondo quanto previsto dal successivo emendamento 3.0.1.

Il presidente CIRAMI ritiene preferibile conservare il meccanismo della trasmissione d'ufficio degli atti al tribunale di sorveglianza, previsto dell'attuale testo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1406, in quanto la sua sostituzione con un meccanismo su istanza di parte non otterrebbe un significativo effetto deflattivo e rischierebbe di penalizzare soltanto il condannato sprovveduto o non in grado di avvalersi di una valida assistenza.

Il senatore FOLLIERI, pur ribadendo le sue notevoli perplessità rispetto al testo dell'emendamento 1.1, ritiene peraltro opportune le preoccupazioni del relatore relative alla situazione dei tribunali di sorveglianza e sottolinea che il problema centrale è essenzialmente quello di far in modo che il condannato venga a conoscenza della possibilità di richiedere l'applicazione di una misura alternativa.

Il senatore CENTARO considera non condivisibile quella parte delle modifiche preannunciate dal relatore che consentirebbe l'applicazione della sospensione dell'esecuzione anche a favore dei plurirecidivi.

Dopo un intervento del senatore BERTONI – che rinviene la giustificazione della disciplina concernente i plurirecidivi in una presunzione di prognosi sfavorevole – il relatore FASSONE e il senatore FOLLIERI precisano come già oggi i plurirecidivi possano beneficiare di una sospensione dell'esecuzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47, comma 4, della legge n. 354 del 1975.

Il senatore RUSSO, rifacendosi agli oratori precedentemente intervenuti, prende atto che la proposta del relatore, per la parte concernente la necessità dell'istanza di parte volta ad ottenere la concessione delle misure alternative o la sospensione dell'esecuzione della pena, mentre potrebbe ottenere un effetto deflattivo sull'attività del tribunale di sorveglianza non va comunque esente dal rischio di penalizzare i condannati privi di adeguata tutela economica o sociale, non in grado di presentare l'istanza stessa.

Quanto, poi, alla possibilità di calibrare la concessione delle misure in questione acquisendo in qualche misura l'adesione del condannato, l'oratore non sarebbe alieno da immaginare una fase di contraddittorio dopo la trasmissione dell'ordine e del decreto di sospensione effettuata dal pubblico ministero e prima della necessaria sospensione per accertamenti effettuata dal tribunale di sorveglianza.

Il senatore BERTONI interviene brevemente per sollecitare la Commissione a mantenere il dibattito all'interno dei confini già tracciati dal disegno di legge n. 1406.

Il senatore FOLLIERI giudica interessante il suggerimento prefigurato dal senatore Russo, osservando tuttavia come esso sia suscettibile, sì, di creare una opportuna occasione di confronto con il condannato, ma non possa comunque escludere la necessità della prevista sospensione per accertamenti del tribunale di sorveglianza.

Si verrebbe pertanto a determinare una doppia istruttoria: aspetto che gli appare causare un certo appesantimento della procedura.

Il senatore PASTORE, dopo essersi associato alle considerazioni del senatore Bertoni quanto alla *ratio* della norma che escluderebbe i recidivi dalla sospensione dell'esecuzione, chiede chiarimenti con riferimento all'articolo 1, comma 5, del disegno di legge n. 1406, sul rapporto fra decisione del tribunale di sorveglianza e eventuale applicazione al condannato delle misure alternative alla detenzione.

Il senatore FOLLIERI precisa che mentre la sospensione della pena deve essere disposta fino alla decisione, è invece eventuale la concessione delle misure alternative.

Il relatore FASSONE, premesso che la trasmissione d'ufficio al tribunale di sorveglianza non può comunque prescindere da una fase di contraddittorio, anche considerando la natura dei diritti in gioco, è convinto che la trasmissione al tribunale di sorveglianza, su istanza di parte e non ripetibile, produrrà un significativo alleggerimento del carico di lavoro, anche perchè tale scelta obbligherà l'istante a produrre tutti gli elementi a sua disposizione. Ribadisce di essere comunque disponibile a migliorare il capoverso 4 del proprio emendamento sia per a rivedere l'elemento del pericolo di fuga, che per specificare la gravità del motivo, nonchè per completare il contenuto del decreto di sospensione con una clausola che avverta il condannato delle misure alternative che gli vengono offerte.

Seguono interventi del presidente CIRAMI e del senatore FOLLIE-RI favorevoli all'opportunità di eliminare l'elemento del pericolo di fuga.

Quindi il senatore CENTARO e il presidente CIRAMI prendono la parola in merito al capoverso 8 dell'emendamento in esame.

Il senatore FOLLIERI richiama l'attenzione della Commissione ad una più attenta considerazione del fatto che oggetto del provvedimento è la sospensione dell'esecuzione della pena e non sono in questione gli aspetti sostanziali della normativa relativa alle misure alternative.

Il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti è, poi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

148^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone

IN SEDE REFERENTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto di autore

(458) FUMAGALLI CARULLI. Norme per la protezione delle opere di disegno industriale

(2157) CENTARO ed altri. Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti al testo unificato proposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto dei lavori dell'8 aprile scorso, a partire dagli emendamenti relativi all'articolo 7.

Il presidente CIRAMI dà conto del parere della 1 Commissione permanente, per la parte relativa all'articolo 7, condizionato all'accoglimento dell'emendamento 7.3 presentato dal Governo.

La senatrice BONFIETTI illustra l'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo 7, sottolineando come non appaia opportuna l'attribuzione alla SIAE e all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria della funzione di vigilanza sulla pirateria televisiva, satellitare, fotografica e audiovisiva.

Il sottosegretario MIRONE illustra l'emendamento 7.3, rilevando come la sua formulazione consentirebbe di evitare il rischio di confusione o contrasto di competenze, fra apparati amministrativi diversi. Fa inoltre presente che l'approvazione di tale emendamento costituisce il presupposto degli emendamenti soppressivi presentati dal Governo agli articoli 8 e 9 del testo in esame; pertanto qualora

risultasse respinto l'emendamento 7.3 il Governo dovrebbe rivedere la sua posizione sugli articoli in questione.

Il presidente CIRAMI condivide le considerazioni svolte dalla senatrice Bonfietti ed evidenzia che i compiti ed i poteri previsti dagli articoli 8 e 9 appaiono inconciliabili con la natura della SIAE. L'approvazione di tali articoli trasformerebbe infatti il personale della SIAE in una sorta di corpo di polizia specializzato: aspetto che lo vede assolutamente contrario.

Il relatore BUCCIERO non condivide gli emendamenti soppressivi degli articoli 7, 8 e 9 del testo unificato in esame. Tali articoli infatti si limitano a specificare le modalità operative attraverso le quali la SIAE potrà concretamente adempiere i compiti di tutela ad essa attribuiti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1995 con cui è stato approvato il nuovo statuto della stessa SIAE. Gli articoli in questione, attribuendo alla SIAE nuovi poteri, consentiranno di valorizzarne il ruolo di supporto e di collaborazione con l'opera svolta dalle forze dell'ordine nei confronti della violazione in materia di diritto d'autore.

Più in generale, l'oratore sottolinea l'esigenza di introdurre rapidamente nell'ordinamento italiano strumenti di tutela incisivi ed efficaci contro le violazioni al diritto d'autore e in tema di pirateria audiovisiva, in quanto solo così sarà possibile recuperare, su questo terreno, il ritardo del nostro Paese rispetto agli altri ed evitare il rischio di reazioni negative, da parte di questi ultimi, di fronte alla mancanza di adeguate iniziative di contrasto dei fenomeni di pirateria.

Il senatore BERTONI, pur comprendendo le ragioni addotte dal senatore Bucciero, sottolinea gli effetti negativi che possono derivare da una moltiplicazione degli organi vigilanti, ferma restando peraltro l'esigenza di assicurare adeguati strumenti di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore e delle varie forme di pirateria.

Dopo che il presidente CIRAMI ha ribadito la propria contrarietà sul merito dell'articolo 7, la senatrice BONFIETTI ritira l'emendamento 7.1 preannunciando il suo voto favorevole sull'emendamento 7.3.

Stante l'assenza del proponente, il presidente CIRAMI dichiara decaduto l'emendamento 7.2.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE, è respinto l'emendamento 7.3.

La Commissione successivamente approva l'articolo 7.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Il presidente CIRAMI dà conto del parere della Commissione affari costituzionali per la parte relativa all'articolo 8 e avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.4.

Il sottosegretario MIRONE ritira l'emendamento 8.3, in conseguenza della votazione dell'emendamento 7.3.

Il senatore VALENTINO aggiunge la sua firma all'emendamento 8.4.

Il senatore FOLLIERI preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento 8.1, soppressivo dell'articolo 8 e di contenuto identico all'emendamento 8.2, in quanto ciò gli appare la logica conseguenza dell'approvazione da parte della Commissione del precedente articolo 7.

La senatrice BONFIETTI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 8.1, soppressivo dell'articolo 8, sottolineando come debbano considerarsi senz'altro ingiustificati i poteri che questa disposizione attribuisce alla SIAE.

Il presidente CIRAMI condivide le considerazioni svolte dalla senatrice Bonfietti e ritiene, in particolare, che il comma 4 dell'articolo 8 verrebbe ad introdurre una vera e propria norma penale in bianco.

Il senatore CENTARO evidenzia invece come le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del testo in esame si limitino sostanzialmente a specificare gli strumenti attuativi attraverso i quali la SIAE potrà concretamente adempiere i compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalla normativa vigente, ma esclude che le funzioni svolte da tale ente possano essere qualificate come sostanzialmente analoghe a quelle della polizia giudiziaria.

Il relatore BUCCIERO esprime parere favorevole sull'emendamento 8.4 e parere contrario sull'emendamento 8.1, di contenuto identico all'emendamento 8.2.

Il sottosegretario MIRONE è a sua volta favorevole all'emendamento 8.4 mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 8.1, di contenuto identico all'emendamento 8.2.

Vengono quindi posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 8.1 e 8.2.

La Commissione, poi, approva l'emendamento 8.4.

Il presidente CIRAMI annuncia il suo voto contrario sull'articolo 8 ribadendo che esso determina un eccessivo ampliamento dei poteri attribuiti alla SIAE.

Anche la senatrice BONFIETTI annuncia il suo voto contrario sull'articolo 8.

L'articolo 8 risulta approvato nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9, tutti soppressivi dell'articolo.

Il rappresentante del GOVERNO ritira l'emendamento 9.2, in conseguenza della reiezione dell'emendamento 7.3.

L'emendamento 9.1 è fatto proprio dal senatore BERTONI.

La senatrice BONFIETTI dà per illustrato il proprio emendamento 9.3, identico agli emendamenti 9.1 e 9.2.

Il relatore BUCCIERO esprime il proprio parere, che è contrario agli emendamenti 9.1 e 9.3.

Il presidente CIRAMI preannunzia il proprio voto favorevole a tutti gli emendamenti in esame, motivandoli in relazione a quanto da lui già dichiarato in sede di votazione dell'articolo 8.

Il senatore CENTARO invece è favorevole al mantenimento dell'articolo 9, essendo tale norma necessaria per finalizzare alla trasmissione alla polizia giudiziaria il risultato dell'attività compiuta dagli ispettori della SIAE.

Il presidente CIRAMI pone quindi in votazione il mantenimento dell'articolo 9, che è approvato, dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il presidente CIRAMI riassume, in assenza del presentatore, senatore Russo, l'emendamento 10.1, che dà per illustrato.

Il senatore BUCCIERO preannuncia di essere contrario all'emendamento in esame.

Il senatore FOLLIERI motiva la propria adesione all'emendamento, considerando che l'articolo 10 del testo proposto dal relatore si rivela superfluo. Infatti la SIAE si costituisce parte civile già sulla base delle norme generali del codice di procedura penale; nè appare necessaria – al capoverso 1 del comma 1 dell'articolo 10 – la analitica indicazione degli altri soggetti a ciò legittimati. Inoltre la disposizione recata dal capoverso 2 dello stesso comma 1 nulla innova rispetto all'articolo 93 del codice di procedura penale.

Il senatore CENTARO sottolinea come la disposizione da ultimo menzionata sia invece necessaria al fine di circoscrivere la discrezionalità del giudice nell'ammettere l'intervento nel processo, secondo quanto previsto dall'articolo 91 del codice di procedura penale: in tal senso il richiamo all'articolo 93 gli appare necessario.

Dissente il presidente CIRAMI, che ritiene le disposizioni generali del codice di rito ampiamente sufficienti a disciplinare l'ipotesi contemplata con tanto dettaglio dall'articolo 10 del testo proposto dal relatore.

Interviene nuovamente il RELATORE il quale, ribadendo la necessità di mantenere l'articolo 10 del testo da lui proposto, propone altresì una possibile riformulazione del primo comma, in tal senso sia recependo indicazioni del senatore BERTONI – il quale fa notare come la parola «licenziatario» sia sconosciuta al linguaggio corrente – sia proponendo la soppressione delle parole «le relative associazioni di categoria».

Il senatore CALVI è favorevole alla soppressione dell'articolo 10, constatando che la SIAE si costituisce regolarmente nei procedimenti sulla base delle norme generali del codice di rito.

Il senatore CENTARO, a sua volta, ribadisce che le disposizioni dell'articolo 10 sono necessarie per evitare giurisprudenza difforme nell'ammissione della parte civile o degli intervenuti nel processo.

Il relatore BUCCIERO condivide le osservazioni del senatore Centaro, sottolineando come la giurisprudenza non sia affatto pacifica sulla materia.

Il senatore MILIO, oltre a dichiararsi a favore della soppressione del capoverso 1 dell'articolo 10, aggiunge a sostegno delle argomentazioni in precedenza esposte, anche quella del rischio che una elencazione troppo dettagliata, come quella proposta determini un effetto di automatica preclusione nei confronti di soggetti non menzionati.

Anche il senatore PETTINATO ritiene pleonastico il capoverso 1 del comma 1e condivide, altresì, le preoccupazioni del senatore Milio quanto agli aspetti negativi che potrebbero essere legati ad una troppo dettagliata elencazione dei soggetti legittimati processualmente ad intervenire o a costituirsi parte civile. Ad ulteriore sostegno di quanto da lui evidenziato, il senatore Pettinato rileva che il capoverso 1 del comma 1 menziona, al singolare, il titolare del diritto di autore come soggetto suscettibile di costituirsi parte civile mentre individua globalmente produttori fonografici, cinematografici e loro licenziatari, cessionari o aventi causa, delineando una evidente sperequazione fra questi soggetti e il titolare del diritto di autore.

In relazione all'andamento del dibattito, il relatore BUCCIERO, dopo aver prefigurato una ulteriore riformulazione del capoverso 1 del comma 1 dell'articolo 10 mirante a riportare alla forma singolare i soggetti che possono costituirsi parte civile, dichiara di rimettersi alle valutazioni della Commissione.

Il sottosegretario MIRONE non ritiene necessario mantenere l'articolo 10. Richiama altresì l'attenzione della Commissione sulla opportunità di passare alla votazione dell'emendamento soppressivo 10.1, prima di procedere ulteriormente sulla strada delle eventuali modifiche da apportare.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CALVI preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento, sottolineando che gli articoli 74, 91 e 93 del codice di procedura penale già dispongono esaustivamente per la costituzione di parte civile e per l'atto di intervento. Richiama altresì l'attenzione della Commissione sulla assoluta superfluità del successivo capoverso 3 del comma 1 dell'articolo 10.

Il senatore Antonino CARUSO preannuncia la propria astensione, non in merito all'andamento del dibattito, ma avuto riguardo ad una precedente decisione della Commissione, la quale, in sede di espressione del parere reso dalla apposita Sottocommissione sui disegni di legge nn. 2077, 2100 e 2155 in tema di disciplina dei diritti dei consumatori, ha seguito una linea del tutto opposta rispetto a quella contraria al mantenimento dell'articolo 10 che sembra prevalere dal dibattito.

Il senatore FASSONE dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 10.1 considerando che o il danno è già diretto ed immediato e rientra allora nei principi generali del codice di rito oppure non lo è ed in tal caso si creerebbe, approvando l'articolo 10, una norma di favore di dubbia ammissibilità.

Anche il senatore FOLLIERI ribadisce di essere contrario al mantenimento dell'articolo 10 e ricorda, a sostegno della propria posizione, quanto disposto dall'articolo 212 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Posto in votazione l'emendamento 10.1 è poi accolto, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il presidente CIRAMI dà conto delle osservazioni a tale articolo formulate dalla Commissione affari costituzionali.

La senatrice BONFIETTI dà per illustrato l'emendamento 11.1.

L'emendamento 11.2 viene ritirato dal rappresentante del Governo, dopo che il sottosegretario Mirone ha dato conto di alcune correzioni al testo distribuito alla Commissione.

Gli emendamenti 11.3 e 11.5 sono ritirati dalla senatrice BON-FIETTI, mentre l'emendamento 11.4 viene fatto proprio dal senatore BERTONI, in assenza del presentatore, senatore Russo.

Il relatore BUCCIERO si esprime, quindi, in senso favorevole sugli emendamenti 11.1 e 11.4.

Del pari favorevole è il parere del sottosegretario MIRONE.

Gli emendamenti 11.1 e 11.4 sono posti separatamente ai voti ed approvati.

Il senatore CENTARO ritira, quindi, l'emendamento 11.6.

Il senatore FOLLIERI rinuncia ad illustrare l'emendamento 11.7.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 11.7 è posto ai voti ed approvato.

La senatrice BONFIETTI ritira l'emendamento 11.8.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 11.9 e 11.11, fra loro di contenuto identico.

Con il parere favorevole del RELATORE viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 11.9, di contenuto identico all'emendamento 11.11.

In merito all'emendamento 11.9 e con particolare riferimento all'uso del termine «masterizzazione», il presidente CIRAMI sottolinea che le disposizioni di legge devono essere formulate in lingua italiana e in modo intelligibile da tutti e propone pertanto che in sede di coordinamento, tale termine venga sostituito con altro più adeguato.

La Commissione conviene.

L'emendamento 11.10 in assenza del presentatore Passigli è fatto proprio dal senatore Bertoni.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C02ª, 0044°)

Il senatore CENTARO propone che i lavori della Commissione proseguano nella seduta antimeridiana di domani con l'esame dei disegni di legge in materia di diritto d'autore e che la seduta pomeridiana sia, invece, dedicata all'esame dei disegni di legge n. 1406 e connessi.

Apprezzate le circostanze, il presidente CIRAMI fa presente che non possibile accogliere la proposta avanzata dal senatore CENTARO e precisa quindi che la seduta antimeridiana di domani sarà dedicata al seguito dell'esame dei disegni di legge n. 1406 e connessi, mentre nella seduta pomeridiana proseguirà la discussione dell'articolato in materia di diritto d'autore (disegni di legge n. 1496 e connessi).

La seduta termina alle ore 16,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1406

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Esecuzione delle pene detentive)

- 1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
- "Articolo 656. (Esecuzione delle pene detentive). -1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è notificata all'interessato e al suo difensore.
- 2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è altresì comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
- 3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione.
- 4. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore a tre anni e non vi è pericolo di fuga o altro grave motivo che sconsigli il ritardo nell'esecuzione dell'ordine, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 6, 7 prima parte e 8, ne sospende l'esecuzione. L'ordine e il decreto di sospensione sono notificati al condannato con l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro venti giorni, salvo che egli, nel termine predetto, presenti istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero l'affidamento in prova o la sospensione dell'esecuzione della pena di cui agli articoli 94 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
- 5. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro due mesi dal ricevimento dell'istanza.

- 6. La sospensione dell'esecuzione non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine agli istituti previsti dagli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
- 7. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente la sospensione dell'esecuzione.
- 8. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 4 non può essere disposta:
- *a)* nei confronti dei condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni:
- b) nei confronti di coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni, per delitti non colposi commessi nei cinque anni precedenti alla condanna da eseguire;
- c) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
- 9. Nelle situazioni considerate dal comma 4, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, e salvo ogni eventuale provvedimento adottato ai sensi del comma 5, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza"».
- 1.1 Fassone, Calvi, Bertoni, Bonfietti, Russo

Art. 3.

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Affidamento in prova al servizio sociale)

- 1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
- "3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo

la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione".

- 2. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
- "4. Fuori dei casi considerati dall'articolo 656 del codice di procedura penale, se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta prima che abbia luogo l'esecuzione della pena, il pubblico ministero, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, e se non vi è pericolo di fuga o altro grave motivo che sconsigli il ritardo, sospende l'esecuzione della pena fino alla decisione del tribunale di sorveglianza competente, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta dal pubblico ministero più di una volta, anche se il condannato ripropone l'istanza, pur se diversamente motivata, in ordine alla medesima o ad altra misura alternativa, ovvero agli istituti di cui agli articoli 90 o 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309".
- 3. Dopo il comma 4 del'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 4-bis:

"4-bis. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio per la protrazione dello stato di detenzione, e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta"».

3.0.1 Fassone, Bertoni, Calvi, Bonfietti, Russo

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1496, 458 E 2157

Art. 7. Sopprimere l'articolo. 7.1 BONFIETTI Sopprimere l'articolo. 7.2 Russo Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 7. 1. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, coadiuva l'attività degli organi che svolgono funzioni di vigilanza sulle violazioni in materia di diritto d'autore e di contrasto delle stesse». 7.3 IL GOVERNO Art. 8. Sopprimere l'articolo. 8.1 Bonfietti Sopprimere l'articolo. 8.2 Russo

Sopprimere l'articolo.

8.3 IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: «vendita, emissione» sostituire la parola: «e» con la parola: «o».

8.4 Centaro, Greco

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1 Russo

Sopprimere l'articolo.

9.2 IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

9.3 Bonfietti

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1 Russo

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «parte civile la SIAE», inserire le altre: «, gli editori di opere letterarie, scientifiche, drammatiche, drammatico-musicale e multimediali,».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «relativi ai supporti audiovisivi e fonografici» inserire le altre: «le associazioni di editori di opere letterarie, scientifiche, drammatiche, drammatico-musicali e multimediali e le associazioni aventi la finalità di proteggere la tutela dei diritti relativi a tali opere».

10.2 Passigli

Al comma 1, capoverso 1, alla seconda riga, dopo la parola: «SIAE» introdurre le seguenti: «gli editori di opere letterarie, scientifiche, drammatiche, drammatico-musicali e multimediali».

Conseguentemente, al capoverso 2, quarta riga, dopo le parole: «audiovisivi e fonografici» inserire le altre: «le associazioni di editori di opere letterarie, scientifiche, drammatiche, drammatico-musicali e multimediali e le associazioni aventi la finalità di proteggere la tutela dei diritti relativi a tali opere».

10.3 Bonfietti

Al comma 1, capoverso 1, dopo la parola: «SIAE» aggiungere le seguenti: «gli editori di opere letterarie, scientifiche, drammatiche, drammatico-musicale e multimediali».

10.4 Centaro, Greco, Scopelliti, Cirami

Al comma 1, capoverso 2, dopo la parola: «audiovisivi» aggiungere le seguenti: «informatici o multimediali».

10.5 Centaro, Greco, Scopelliti

Al comma 1, capoverso 2, dopo la parola: «radiotelevisiva» aggiungere le seguenti: «le associazioni di editori di opere letterarie, scientifiche, drammatiche, drammatico-musicale e multimediali e le associazioni aventi la finalità di proteggere la tutela dei diritti relativi a tali opere».

10.6 Centaro, Greco, Scopelliti, Cirami

Art. 11.

Al comma 1, nell'articolo 174-bis richiamato, capoverso 1, alla quarta riga, dopo le parole: «mercato dell'opera» inserire le seguenti: «o del supporto».

11.1 Bonfietti

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «in misura comunque non inferiore a lire 200.000. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000» aggiungere le seguenti: «per ogni esemplare».

11.2 IL GOVERNO

Al capoverso 1 dell'articolo 174-bis richiamato, dopo le parole: «comunque non inferiore a lire 200.000» inserire le seguenti: «per ciascuna violazione e per ogni esemplare abusivamente riprodotto».

11.3 Bonfietti

Al capoverso 1, aggiungere il seguente periodo: «La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto».

11.4 Russo

Al capoverso 1 dell'articolo 174-bis richiamato, in fine, dopo le parole: «L. 2.000.000» aggiungere le seguenti: «per ciascuna violazione e per ogni esemplare abusivamente riprodotto».

11.5 Bonfietti

Al comma 1, nell'articolo 174-ter richiamato, capoverso 3, inserire dopo le parole: «comma 2» le seguenti: «, in caso di recidiva è disposta la revoca dell'esercizio e dell'attività».

11.6 Centaro, Greco

Al comma 1, nell'articolo 174-ter richiamato, capoverso 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività».

11.7 Follieri

Al capoverso 4 dell'articolo 174-ter richiamato, dopo la parola: «postproduzione» inserire le seguenti: «nonchè di masterizzazione, tipografia e, più in generale, che esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti».

11.8 Bonfietti

Al comma 1, capoverso 4 dell'articolo 174-ter richiamato, dopo le parole: «di sincronizzazione o di post produzione» sono inserite le seguenti: «nonchè di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti».

11.9 IL GOVERNO

Al comma 1, nell'articolo 174-bis richiamato, dopo le parole: «prezzo di mercato dell'opera» inserire le altre: «o del supporto»; dopo le parole: «comunque non inferiore a lire 200.000» inserire le altre: «per ciascuna violazione e per ogni esemplare abusivamente riprodotto»; e conseguentemente, al medesimo comma 1, nell'articolo 174-bis richiamato, dopo le parole: «a lire 2.000.000» inserire le altre: «per ciascuna violazione e per ogni esemplare abusivamente riprodotto»; e, conseguentemente, al medesimo comma 1, nell'articolo 174-ter richiamato, capoverso 4, dopo le parole: «di postproduzione» inserire le altre: «nonchè di masterizzazione, tipografia e, più in generale, che esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti, sempre che tali stabilimenti potessero essere a conoscenza della contraffazione».

11.10 Passigli

Al comma 1, capoverso 4 dell'articolo 174-ter richiamato, dopo la parola: «postproduzione» inserire le altre: «nonchè di masterizzazione, tipografia e che esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti».

11.11 Centaro, Greco, Scopelliti, Cirami

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

65ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente PORCARI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2377) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo ai fini dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla conservazione ed alla gestione degli stocks di pesci, con due annessi, fatto a New York il 4 dicembre 1995
(Esame)

Il relatore BOCO osserva che la Convenzione sul diritto del mare ha rappresentato un significativo passo avanti in un momento assai critico per le sorti dell'ecosistema, in cui la pesca selvaggia, effettuata senza nessun limite, ha condizionato gravemente le sorti delle specie biologiche del mare minacciandone l'estinzione. Con questo atto si sono impegnati tutti gli Stati, le cui navi esercitano l'attività economica della pesca, ad assumere misure di controllo per i propri battelli: una Conferenza intergovernativa ha stabilito, nel 1995, le misure da adottare, fissando i criteri per i quali ogni paese può sfruttare e tutelare al contempo le risorse ittiche con responsabilità e in un progetto più ampio di cooperazione internazionale. Quanto al contenuto della Convenzione, in esso si elencano le misure da adottare per realizzare l'obiettivo e, in questo contesto, gli Stati saranno obbligati ad utilizzare gli strumenti sul piano dell'ordinamento giuridico interno ed internazionale per garantire le misure da adottare.

Il presidente PORCARI, nel ricordare che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Boco di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione conviene all'unanimità.

(2398) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996

(Esame)

La relatrice DE ZULUETA osserva innanzitutto che il provvedimento in esame affronta la necessità di tutelare l'interscambio e i rapporti commerciali fra l'Italia e la Federazione russa offrendo un quadro di garanzie contro le infiltrazioni malavitose e criminali. Il problema è ormai affrontato a livello mondiale, essendo da tutti riconosciuti rischi di inquinamento dell'economia legale che spingono a rafforzare cooperazione ed assistenza nel campo della lotta al crimine: la questione è stata affrontata sia nell'ambito della revisione del Trattato di Maastricht per quanto riguarda l'Europa, sia in sede ONU con la costituzione di un'agenzia specializzata. In questo contesto, coglie l'occasione per esprimere la propria soddisfazione per la nomina del senatore Arlacchi a Vice Segretario generale delle Nazioni Unite con l'incarico di Direttore esecutivo del Programma di controllo e di lotta alla droga, al riciclaggio e alla criminalità internazionale con sede a Vienna. Questo accordo si colloca nella rete di cooperazione con quei paesi di nuovo accesso all'economia mondiale, ed è volto a rafforzare l'attività di vigilanza, prevedendo altresì che le informazioni bilaterali possano essere inoltrate anche a paesi terzi ricollegando così ad un'unica raccolta di dati a livello internazionale tutti gli sforzi compiuti in materia.

Il presidente PORCARI coglie l'occasione per inviare al senatore Arlacchi auguri di un proficuo lavoro, congratulandosi per la nomina dovuta alla sua nota competenza in questo campo.

Ricordato quindi che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione, pone ai voti il mandato alla relatrice De Zulueta di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Conviene la Commissione.

(2474) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa al regime doganale dei containers utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un pool, fatta a Ginevra il 21 gennaio 1994, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il relatore PIANETTA osserva che la ratifica in esame riguarda il regime doganale dei *containers*, mezzo questo che offre indiscussi vantaggi a fronte dell'incremento dei trasporti internazionali legati alla globalizzazione dell'economia: lo scopo della convenzione è quello di promuovere e sviluppare questo mezzo semplificando le procedure amministrative, evitando il trasferimento dei *containers* vuoti, agevolandone nel

contempo il riutilizzo in *pool*, con un sistema di compensazione equivalente. Ciò dovrà avvenire con il rispetto di talune condizioni in quanto gli Stati firmatari si impegnano ad acconsentire all'importazione in franchigia dei *containers*, a mantenerne la contabilità saldando di anno in anno le quantità in entrata e in uscita. A questo fine i territori degli Stati possono essere considerati come un unico territorio, il che permette all'Unione europea di operare a titolo di un solo soggetto. Vengono inoltre specificati i controlli necessari, le sanzioni nonchè le modalità di scambio delle informazioni, e viene istituito un comitato di gestione con il compito di verificare l'applicazione della Convenzione.

Il senatore ANDREOTTI osserva che gli alleggerimenti delle procedure rischiano di favorire evasioni fiscali per cui è necessario raccomandare una maggior vigilanza contestuale del rispetto delle leggi tributarie.

Il presidente Porcari ricorda che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione e pone ai voti il mandato al relatore Pianetta di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Conviene la Commissione.

(2477) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica la quarta Convenzione ACP-CE di Lomè e relativi allegati, del 15 dicembre 1989, firmato a Mauritius il 4 novembre 1995, e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della IV Convenzione ACP-CE, fatto a Bruxelles il 20 dicembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il presidente PORCARI illustra l'Accordo di Mauritius che modifica la quarta Convenzione di Lomè, premettendo che l'Italia ha già ratificato tale atto dal 1991. Ricorda poi che, dopo le due convenzioni di Yaoundè stipulate negli anni '60 con diciotto Stati africani e malgasci, la Comunità europea impresse una svolta alla sua politica di cooperazione con la prima Convenzione di Lomè del 25 febbraio 1975, che fu sottoscritta da quarantasei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Tale Convenzione, come le altre due successivamente firmate nella capitale del Togo, ebbe durata quinquennale; invece la quarta Convenzione di Lomè si riferisce al decennio 1990-2000, anche se il protocollo finanziario ha avuto una durata quinquennale.

L'Accordo di Mauritius ha avuto pertanto il duplice scopo di negoziare un secondo protocollo finanziario e di apportare alcune modifiche alla Convenzione del 1989, in base all'articolo 366 che prevedeva espressamente la possibilità di una revisione. Tali modifiche si riferiscono in particolare ai seguenti punti: le disposizioni generali riguardanti il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, nonchè lo sviluppo dell'economia di mercato; l'estensione della cooperazione al sostegno delle riforme istituzionali ed amministrative; il riaggiustamento

strutturale, con l'obiettivo di incoraggiare gli sforzi di integrazione regionale; la programmazione degli aiuti, che si articolerà in due fasi e prevede che la prima quota di finanziamento sia pari al 70 per cento del programma indicativo.

Il secondo protocollo finanziario determina l'ammontare delle risorse che la Comunità mette a disposizione degli Stati ACP nel periodo 1995-2000. Tale importo ammonta globalmente a 14.625 milioni di ECU, dei quali 12.967 milioni rappresentano la dotazione dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo (FES) e 1.658 milioni rappresentano prestiti che la Banca europea degli investimenti dovrà erogare nei settori agro-industriale, industriale, minerario ed energetico. In base all'accordo interno tra gli Stati membri dell'Unione europea, approvato il 20 dicembre 1995, l'Italia contribuisce al FES per il 12,7 per cento con 1.610 milioni di ECU, pari a circa 3.000 miliardi di lire. È pertanto il quarto contribuente dopo la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, che contribuiscono rispettivamente per 3.100, 3.000 e 1.630 milioni di ECU.

Peraltro l'incremento della quota di finanziamento per l'ottavo FES non si traduce in un maggior onere annuale a carico del bilancio dello Stato poichè il volume dei contributi dipende dagli effettivi livelli di spesa raggiunti, basandosi la gestione del FES su un sistema di tesoreria unica. Pertanto, tenendo conto delle giacenze esistenti, anche in base alle più ottimistiche previsioni di spesa si deve escludere che i contributi realmente erogati nel triennio 1997-99 siano superiori rispetto alle erogazioni avvenute nel 1995 e nel 1996.

Il presidente Porcari fa poi presente che la quarta Convenzione di Lomè è stata sottoscritta da 69 paesi (46 dell'Africa, 15 dei Caraibi e 8 del Pacifico) cui si aggiunse nel 1993 l'Eritrea e successivamente il Sudafrica, la cui adesione è stata formalizzata nello scorso aprile. Tra i paesi dei Caraibi non vi è Cuba, che riceve esclusivamente aiuti umanitari, per ragioni storiche che risultano sin troppo evidenti ma che probabilmente dovrebbero ritenersi superate, tenuto conto che ben pochi, tra i 71 paesi beneficiari degli aiuti europei, presentano standard accettabili di democrazia e di rispetto dei diritti umani. In conclusione, raccomanda l'approvazione del disegno di legge, esprimendo una valutazione sostanzialmente positiva sulla politica comunitaria di cooperazione.

Il senatore ANDREOTTI si dichiara favorevole alla ratifica dell'accordo in esame, che costituisce anche l'occasione per un bilancio della cooperazione tra la Comunità europea e gli Stati ACP: a oltre vent'anni dalla prima Convenzione di Lomè si deve riconoscere che sono stati raggiunti risultati parziali, ma importanti in numerosi paesi beneficiari.

Per quanto riguarda l'esclusione di Cuba, è probabilmente vero che questo Stato sia soggetto a un trattamento discriminatorio, ma non sembra il caso di sollevare tale questione in questo momento perchè si potrebbe mettere a repentaglio l'intera cooperazione comunitaria.

Infine sottolinea l'esigenza che, nell'ambito del negoziato per la quinta Convenzione di Lomè, si tenga conto delle conseguenze che gli atti di Marrakech e la nascita dell'organizzazione per il commercio hanno determinato nell'interscambio tra l'Europa e i paesi in via di sviluppo.

Il presidente PORCARI condivide l'esigenza di collocare la cooperazione ACP-CE nel processo di globalizzazione dell'economia. Per quanto riguarda l'esclusione di Cuba, osserva che la Comunità europea dovrebbe favorire un'evoluzione democratica di tutti gli Stati ACP, anche avvalendosi della disposizione dell'accordo in esame che consente la sospensione degli aiuti nel caso in cui uno Stato si discosti dai principi democratici e dal rispetto dei diritti umani.

Infine avverte che la 1^a, la 5^a e la 7^a Commissione nonchè la Giunta per gli affari europei hanno espresso parere favorevole.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(2483) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore BOCO, che richiama preliminarmente la Convenzione-tipo dell'OCSE di cui l'accordo in esame mantiene la struttura fondamentale, tenendo conto delle differenze tra gli ordinamenti giuridici dell'Italia e degli Emirati Arabi Uniti. Le imposte considerate per gli Emirati sono quella sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e quella sulle società, mentre per l'Italia sono prese in considerazione le imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche nonchè l'imposta locale sui redditi.

Il testo dell'accordo prevede sia disposizioni per evitare le doppie imposizioni sia misure volte a prevenire le evasioni fiscali; in particolare sono previsti scambi di informazioni sui controlli effettuati nei due Stati, con la garanzia che i dati saranno comunicati solo agli uffici interessati.

Il presidente PORCARI avverte che la 1^a, la 5^a e la 7^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(2484) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Riga il 3 aprile 1996, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA, il quale pone in risalto che l'accordo bilaterale tra Italia e Lettonia è volto a disciplinare i trasporti su strada tra i due paesi, nonchè il transito nei rispettivi territori, sia dei viaggiatori sia delle merci. Tutte le disposizioni dell'accordo sono ovviamente ispirate a criteri di reciprocità e al principio di non discriminazione delle imprese e dei cittadini dell'altra parte.

In particolare si prevede l'istituzione di trasporti regolari con autobus tra i due paesi, secondo modalità stabilite dalla commissione mista istituita con l'articolo 28 dell'accordo; tale attività, come pure i servizi di transito senza salita o discesa di passeggeri, è sottoposta a un regime di autorizzazione. I trasporti occasionali, a eccezione di quelli connessi a viaggi turistici, sono sottoposti a autorizzazione specifica.

Per quanto concerne i trasporti di merci, è prevista l'autorizzazione preventiva, valida al massimo per un anno, mentre è vietato il trasporto di merci all'interno del territorio dell'altra parte, nonchè il trasporto tra tale territorio e quello di un paese terzo.

Il senatore Pianetta sottolinea poi che la durata dell'accordo è annuale e prorogabile tacitamente di anno in anno, salvo denuncia scritta di una delle parti. Ritiene che sia opportuno ratificare sollecitamente l'accordo in esame, al fine di favorire l'interscambio commerciale.

Il presidente PORCARI avverte che la 1ª e la 5ª Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO

Il presidente PORCARI avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 26 giugno 1997, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

DIFESA (4a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

68a Seduta

Presidenza del Presidente GUALTIERI

Interviene il sottosegretario per la difesa Rivera.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (n. 92)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C04^a, 0011^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LORETO illustra lo schema di parere da lui predisposto e distribuito ai commissari, che tiene conto delle risultanze emerse dal dibattito di ieri. Si sofferma, poi, sulle implicazioni di ordine costituzionale risultanti dall'articolo 17 dello schema di decreto in titolo: rileva, tra l'altro, che l'attuazione della delega, di cui alla legge finanziaria del 1996 ed attualmente all'esame della Commissione, ha contenuto diverso dalla delega di cui all'articolo 10 della legge sui Vertici militari.

Il senatore MANCA, ringraziato il relatore designato, ribadisce che la scelta del Capo di Gabinetto del Ministero deve essere rimessa sì, alla discrezionalità del Ministro, ma entro parametri precisi e determinati: paventa infatti effetti dannosi dall'eccessiva genericità dell'articolo 17 nell'attuale formulazione. Chiede sia esplicitato che, pur nella vigenza dell'emanando decreto, il Capo di Gabinetto dovrà essere scelto esclusivamente fra ufficiali generali o ammiragli. Auspica che l'odierno parere, se favorevole, sia subordinato all'accettazione di tale condizione da lui sottolineata.

Il senatore MANFREDI propone, in sintonia con quanto dichiarato dal collega Manca ed a scanso di equivoci, di chiarire nel parere che vanno soppresse dallo schema di decreto, all'interno dell'articolo 17, comma 1, le parole «dell'ufficio di Gabinetto».

Il senatore UCCHIELLI non condivide le preoccupazioni dei colleghi Manca e Manfredi.

Il relatore LORETO difende la formulazione dello schema di parere da lui elaborato, che non si sofferma sull'articolo 17, limitandosi infatti ad una sola osservazione all'articolo 4.

Posto ai voti lo schema di parere del relatore, esso è approvato.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere e) e g) della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (n. 95)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole condizionato)

(R139 b00, C04^a, 0012^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PETRUCCI illustra lo schema di parere da lui elaborato e distribuito ai commissari, che tiene conto delle risultanze emerse dal dibattito di ieri.

Il senatore LORETO ribadisce quanto da lui affermato nella seduta di ieri e precisamente che alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali dalla III alla IX e relativi profili professionali, risultanti dalle dotazioni organiche di cui al sopracitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1997, si dovrà provvedere, nel rispetto della natura della delega di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e della inevitabile separazione temporale dei singoli provvedimenti rientranti nella ristrutturazione globale, anche attraverso le procedure previste dall'articolo 3, commi da 205 a 208, della medesima legge, per la riqualificazione del personale, alla quale saranno ammessi a domanda i dipendenti appartenenti a qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quella per la quale si concorrerà, salvo che per l'accesso alla VI e alla VII qualifica funzionale, alle quali – fermi restando gli altri requisiti stabiliti dai predetti commi – si potrà accedere da tutte le qualifiche funzionali inferiori. Altresì auspica che le modalità applicative delle procedure di riqualificazione del personale siano definite previa contrattazione con decreto del Ministro della Difesa.

Concorda la Commissione e, pertanto, posto ai voti, è approvato un parere favorevole condizionato alla riformulazione dell'articolo 2.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA (R029 000, C04ª, 0003°)

Il presidente GUALTIERI rende noto che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà convocato per martedì 1º luglio al termine della seduta della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

73^a Seduta

Presidenza del Presidente COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales e per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

(2418) Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonchè il completamento dei progetti FIO, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 3 giugno 1997.

Il senatore SCIVOLETTO illustra l'emendamento 2.67, volto a consentire la metanizzazione dei comuni che hanno espletato le relative procedure oltre i termini fissati dalla normativa comunitaria.

Il relatore DE MARTINO Guido si rimette al Governo.

Il senatore FIGURELLI propone di accantonare l'emendamento 2.67, precisando che il problema evidenziato dal senatore Scivoletto è affrontato anche nel subemendamento 2.110/1.

L'emendamento 2.67 viene quindi accantonato.

Il senatore MINARDO illustra l'emendamento 2.68, di contenuto analogo al precedente.

Anche l'emendamento 2.68 viene quindi accantonato.

Il senatore AMORENA illustra l'emendamento 2.69, volto a semplificare gli adempimenti procedurali per i comuni che non abbiano presentato il rendiconto.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario SA-LES l'emendamento 2.69 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 2.70. 2.71 e 2.72.

Viene dato per illustrato l'emendamento 2.73, sul quale esprimono parere contrario il RELATORE e il sottosegretario SALES.

L'emendamento 2.73 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Il sottosegretario SALES illustra l'emendamento 2.74, di contenuto essenzialmente tecnico.

Con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 2.74 viene posto ai voti ed è approvato.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 2.75, sul quale esprimono parere contrario il RELATORE e il sottosegretario SALES.

L'emendamento 2.75 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Viene dato per illustrato l'emendamento 2.76, che, previ pareri contrari del RELATORE e del sottosegretario SALES, viene posto ai voti ed è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario SA-LES viene quindi posto ai voti l'emendamento 2.77, che risulta respinto.

Il senatore AMORENA illustra l'emendamento 2.78, volto a migliorare la formulazione tecnica della norma.

Previ pareri favorevoli del RELATORE e del sottosegretario SA-LES, l'emendamento 2.78 viene quindi posto ai voti ed è approvato.

Restano preclusi gli emendamenti 2.79 e 2.80.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario SA-LES la Commissione approva l'emendamento 2.81.

Il senatore AMORENA illustra l'emendamento 2.82, che, previ pareri contrari del RELATORE e del sottosegretario SALES, viene posto ai voti ed è respinto.

Viene quindi ritirato l'emendamento 2.83.

Il senatore FIGURELLI illustra il subemendamento 2.110/1, volto ad assicurare la priorità per i comuni che abbiano espletato le gare e stipulato i relativi contratti.

Dopo che il sottosegretario SALES ha espresso parere favorevole sul subemendamento 2.110/1, il senatore FIGURELLI ritira l'emendamento 2.67, precedentemente accantonato.

Il senatore MINARDO, dopo aver espresso perplessità sulla capacità della regione Sicilia di dar corso ai finanziamenti necessari, ritira l'emendamento 2.68, precedentemente accantonato.

Con il parere favorevole del RELATORE la Commissione approva quindi, con separate votazioni, il subemendamento 2.110/1 e l'emendamento 2.110 come modificato.

Vengono ritirati gli emendamenti 2.84 e 2.85.

Dopo un illustrazione da parte del senatore AMORENA, viene posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario SALES, l'emendamento 2.86, che risulta respinto.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 2.87, 2.88 e 2.89.

Il senatore AMORENA illustra l'emendamento 2.90, sul quale esprimono parere contrario il RELATORE e il sottosegretario SALES.

L'emendamento 2.90 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 2.91, volto ad attribuire i controlli di cui al comma 7 a professionisti indipendenti.

Il presidente COVIELLO fa presente che l'emendamento 2.91 è sprovvisto di copertura finanziaria.

Previ pareri contrari del RELATORE e del sottosegretario SALES l'emendamento 2.91 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

L'emendamento 2.92 è ritirato.

Il senatore FIGURELLI illustra l'emendamento 2.93, sul quale il RELATORE si rimette al Governo.

Il sottosegretario SALES riformula l'emendamento 2.94, di contenuto analogo al 2.93.

L'emendamento 2.93 viene ritirato e viene posto ai voti l'emendamento 2.94 (nuovo testo), che risulta approvato.

Il senatore MINARDO illustra l'emendamento 2.95, volto a precisare la non necessità di nuove gare.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario SA-LES l'emendamento 2.95 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Il senatore AMORENA illustra l'emendamento 2.96, volto a ridurre i contributi a favore dei comuni che ricorrano alla concessione.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario SA-LES l'emendamento 2.96 viene quindi posto ai voti e respinto.

Sono ritirati gli emendamenti 2.97, 2.98, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106 e 2.107.

Il presidente COVIELLO fa presente che l'emendamento 2.108 determina problemi di copertura finanziaria.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario SA-LES l'emendamento 2.108 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario SA-LES viene quindi posto ai voti l'emendamento 2.109, che risulta respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 2, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il senatore AMORENA illustra l'emendamento 3.1, sottolineando che non appare condivisibile il ricorso a Commissari *ad acta*.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario SA-LES l'emendamento 3.1 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il presidente COVIELLO fa proprio l'emendamento 3.2, sul quale il RELATORE esprime parere favorevole e il sottosegretario SALES si rimette alla Commissione.

L'emendamento 3.2 viene quindi posto ai voti congiuntamente con l'emendamento 3.3, di contenuto identico, ed è approvato.

Restano preclusi gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 e 3.20.

Il RELATORE illustra l'emendamento 3.50, sul quale il sottosegretario SALES esprime parere favorevole.

L'emendamento 3.50 viene quindi posto ai voti ed è approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 3 nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il senatore FIGURELLI riformula l'emendamento 4.1, attesa l'opportunità di prorogare oltre il 31 luglio 1997 il termine inizialmente fissato al 30 giugno 1997.

Su richiesta del sottosegretario SALES l'esame dell'emendamento viene accantonato e si passa agli emendamenti relativi all'articolo 5.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VI-GEVANI sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6.

La Commissione approva quindi l'articolo 5.

Il sottosegretario SALES esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 (nuovo testo) precedentemente accantonato, che viene posto in votazione ed è approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 4 nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 6.

L'emendamento 6.1 viene ritirato.

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 6.2, finalizzato a favorire la metanizzazione della regione Sardegna mediante agevolazioni di carattere fiscale relative a vari tributi anzichè, come nel testo approvato dalla Camera, mediante l'esenzione dall'IVA.

Il RELATORE esprime parere favorevole sui primi quattro commi dell'emendamento, rimettendosi al parere del Governo sul comma 5.

Il sottosegretario VIGEVANI esprime parere favorevole sui primi quattro commi dell'emendamento, mentre esprime parere contrario sul comma 5, precisando che, ove l'emendamento sia posto in votazione integralmente, il suo parere sarà di segno contrario.

Il senatore CADDEO esprime sorpresa per l'orientamento assunto dal rappresentante del Governo, che si pone in contrasto con il consenso manifestato dal Governo sulla norma in questione nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati.

Il senatore MARINO si associa alle considerazioni svolte dal senatore CADDEO, preannunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.2, nel suo testo integrale.

(La seduta, sospesa alle ore 17, riprende alle ore 19,55).

Il presidente COVIELLO propone di votare l'emendamento 6.2 per parti separate.

Non facendosi osservazioni, vengono posti ai voti i commi da 1 a 4 dell'emendamento, che risultano approvati.

Viene quindi posto ai voti il comma 5, che risulta respinto.

L'emendamento 6.3 viene ritirato.

Il senatore AMORENA illustra l'emendamento 6.4, sul quale esprimono parere contrario il RELATORE e il sottosegretario VIGEVANI.

L'emendamento 6.4 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 6 nel testo modificato.

L'emendamento 6.0.1 viene dichiarato decaduto.

Il presidente COVIELLO fa proprio l'emendamento 6.0.2, precisando che il comma 1 è assorbito.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VI-GEVANI l'emendamento 6.0.2 (limitatamente al comma 2) è posto ai voti ed è respinto.

Il senatore FIGURELLI illustra l'emendamento 6.0.3, sul quale esprimono parere favorevole il RELATORE e il sottosegretario VIGE-VANI.

L'emendamento 6.0.3 viene quindi posto ai voti ed è approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 7.

Il senatore AMORENA, intervenendo per dichiarazione di voto, richiama alcuni dati sui consumi energetici nel Mezzogiorno, che a suo avviso non sono tali da giustificare l'investimento associato al programma di metanizzazione. Rileva inoltre che la realizzazione di tale programma potrà determinare conseguenze negative in alcuni settori del commercio nel Mezzogiorno, ed esprime perplessità sul fatto che si intenda incrementare la dotazione infrastrutturale dell'ENI, proprio nel momento in cui si procede alla dismissione delle azioni di proprietà pubblica. Conclude dichiarando il voto contrario del Gruppo Lega Nord.

Il senatore TONIOLLI si associa alle dichiarazioni rese dal senatore Amorena, sottolineando che l'analisi di costi e benefici dimostra che l'investimento che si intende realizzare non è giustificato in termini produttivi.

Il senatore FIGURELLI sottolinea l'importanza del provvedimento in discussione per lo sviluppo produttivo del Mezzogiorno e l'infrastrutturazione complessiva di tali aree, sottolineando che le modifiche introdotte dalla Commissione appaiono condivisibili, in quanto vengono incontro ad esigenze avvertite nella realizzazione del programma di metanizzazione. Conclude evidenziando la necessità di recuperare in tempi rapidi i notevoli ritardi registrati anche nell'utilizzo dei finanziamenti europei.

Il presidente COVIELLO annuncia il voto favorevole anche a nome del proprio Gruppo, sottolineando che il provvedimento permette di completare interventi di fondamentale importanza per l'infrastrutturazione del Mezzogiorno, oltre a consentire il recupero di risorse finanziarie europee che sarebbero altrimenti disperse. Sottolinea infine che la metanizzazione del Mezzogiorno attiverà nuovi processi produttivi finora impediti dall'assenza di adeguate infrastrutture e darà modo di salvaguardare l'ambiente da pericolose fonti di inquinamento, riducendo nel contempo i costi associati alla tutela ambientale.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVIELLO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani Giovedì 26 giugno alle ore 9 per il seguito della discussione del disegno di legge n. 2418.

La seduta termina alle ore 20,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2418

Art. 2.

Al comma 5, sostituire le parole: «30 miliardi» con le parole: «45 miliardi», e dopo le parole: «31 dicembre 1996» aggiungere le seguenti: «o che abbiano espletato le gare e stipulato i relativi contratti».

2.67 Scivoletto, Figurelli

Al comma 5, sostituire le parole: «per un importo massimo di lire 30 miliardi» con le seguenti: «per un importo massimo di lire 45 miliardi».

2.68 Minardo, Tarolli, Cirami

Al comma 5, sostituire le parole da: «che pur avendo» fino alla fine del comma con le seguenti: «che presentino al CIPE per l'approvazione il programma di completamento delle singole iniziative.».

2.69 Moro, Amorena

Al comma 5, sostituire le parole da: «pur avendo» fino alla fine del comma con le seguenti: «che abbiano presentato gli stati di avanzamento e finali nei termini di cui al comma 1 e 2».

2.70 Moro, Amorena

Al comma 5, sostituire le parole da: «pur avendo» fino alla fine del comma con le seguenti: «che abbiano provveduto ai pagamenti di propria competenza entro il 31 dicembre 1996.».

2.71 Moro, Amorena

Al comma 5, sostituire le parole da: «gli stati di» fino alla fine del comma con le seguenti: «allo stesso CIPE il programma di completamento dell'intervento, devono procedere al compimento delle iniziative entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

2.72 Moro, Amorena

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

2.73 Moro, Amorena

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

«5-bis. La documentazione di collaudo dovrà, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro il 31 dicembre 1997».

2.74 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 6.

2.75 Moro, Amorena

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «il 31 dicembre» con le seguenti: «la scadenza di cui sopra».

2.76 Moro, Amorena

Al comma 6, sostituire le parole: «presentazione dello stato finale di spesa» con le seguenti: «l'inoltro della necessaria documentazione».

2.77 Moro, Amorena

Al comma 6, sostituire le parole: «dello stato finale di spesa» con le seguenti: «della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa».

2.78 Moro, Amorena

Al comma 6, sostituire le parole: «dello stato finale di» con le seguenti: «del grado complessivo di attuazione della».

2.79 Moro, Amorena

Al comma 6, sostituire le parole: «dello stato» con le seguenti: «della documentazione comprovante lo».

2.80 Moro, Amorena

Al comma 6, sostituire la parola: «restano» con la seguente: «sono».

2.81 Moro, Amorena

Al comma 6, dopo le parole: «contributo comunitario» aggiungere le seguenti: «e nazionale».

2.82 Moro, Amorena

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «non più riconoscibile» fino a: «propri dei» con le seguenti: «sia anticipata dai».

2.83 Moro, Amorena

All'emendamento del Governo, all'articolo 2, comma 6 dopo le parole: «fondi regionali» inserire le seguenti: «con priorità per i comuni che abbiano espletato le gare e stipulato i relativi contratti»

2.100/1 Scivoletto, Figurelli

Al comma 6 dopo le parole: «responsabile degli interventi» inserire le seguenti: «o sia assicurata da fondi regionali attraverso l'inserimento degli interventi in sede di riprogrammazione delle risorse, ai seni dell'articolo 2, commi 96 e 97 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il CIPE con propria deliberazione potrà coprire un terzo di tale quota residua, destinando parte del finanziamento di cui al comma 5»

2.110 IL GOVERNO

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «responsabile degli interventi» aggiungere le seguenti: «I beneficiari finali devono provvedere ai pagamenti di propria competenza entro il 31 dicembre 1996, pena la decadenza della quota a loro carico».

2.84 Moro, Amorena

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

2.85 Moro, Amorena

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «più fruibile» aggiungere le seguenti: «comprovando l'avvenuta esecuzione dei pagamenti di propria competenza».

2.86 Moro, Amorena

Al comma 6, sostituire le parole: «la decadenza» e: «dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari» rispettivamente con le seguenti: «la perdita del diritto» e: «al contributo comunitario e nazionale».

2.87 Moro, Amorena

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «la decadenza» e la parola: «dei» rispettivamente con le seguenti: «la perdita del diritto» e: «ai».

2.88 Moro, Amorena

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari» con le seguenti: «dei contributi finanziari di fonte nazionale e comunitaria».

2.89 Moro, Amorena

Al comma 6, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di restituzione dei contributi già concessi maggiorati dagli interessi al tasso legale».

2.90 Moro, Amorena

Al comma 7, sostituire le parole: «da rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le seguenti: «da professionisti indipendenti designati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti».

2.91 Moro, Amorena

Al comma 7, sostituire le parole: «da rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le seguenti: «da professionisti indipendenti designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli avvocati».

2.92 Moro, Amorena

Al comma 7, sostituire le parole: «30 giugno 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1997».

2.93 Figurelli, Scivoletto

Al comma 7, sostituire le parole: «30 giugno 1997» con le seguenti: «30 settembre 1997».

2.94 IL GOVERNO

Al comma 7, sostituire le parole: «30 giugno 1997» con le seguenti: «31 ottobre 1997».

2.94 (Nuovo testo) IL GOVERNO

Al comma 8, dopo le parole: «gestione diretta in concessione» inserire le seguenti: «di costruzione e gestione senza esperire nuova gara».

2.95 Minardo, Tarolli, Cirami

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per i comuni in questione, l'entità dei contributi viene ridotta del 30 per cento».

2.96 Moro, Amorena

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'entità dei contributi viene ridotta del 30 per cento».

2.97 Moro, Amorena

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per i comuni in questione, l'entità dei contributi viene ridotta del 25 per cento».

2.98 Moro, Amorena

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'entità dei contributi viene ridotta del 25 per cento».

2.99 Moro, Amorena

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per i comuni in questione, l'entità dei contributi viene ridotta del 20 per cento».

2.100 Moro, Amorena

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: «In questo caso l'entità dei contributi viene ridotta del 20 per cento».

2.101 Moro, Amorena

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'entità dei contributi viene ridotta del 20 per cento».

2.102 Moro, Amorena

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per i comuni in questione, l'entità dei contributi viene ridotta del 18 per cento».

2.103 Moro, Amorena

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per i comuni in questione, l'entità dei contributi viene ridotta del 15 per cento».

2.104 Moro, Amorena Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'entità dei contributi viene ridotta del 15 per cento».

2.105 Moro, Amorena

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per i comuni in questione, l'entità dei contributi viene ridotta del 13 per cento».

2.106 Moro, Amorena

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'entità dei contributi viene ridotta del 10 per cento».

2.107 Moro, Amorena

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire il completamento del primo quinquennio del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi per la concessione, ai comuni e loro consorzi che non abbiano ancora beneficiato di agevolazioni previste per lo stesso investimento da leggi nazionali o regionali, di:

- a) contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa preventivata, nonchè per le necessarie opere di adduzione;
- b) contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui decennali al tasso del 2 per cento per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento della spesa indicata al punto a).

Il contributo sarà erogato qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al contributo. Il CIPE, con successiva delibera, determina l'entità, i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi».

2.108 Napoli Roberto, Biasco, Brienza, De Santis, Minardo, Nava, Tarolli, Bosi, Cirami, Loiero, Napoli Bruno, Siliquini

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. È soppressa la disposizione di cui all'ultimo comma, punto 1, della delibera CIPE del 27 aprile 1984».

2.109 Moro, Amorena

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

Moro, Amorena

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario *ad acta* può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei"».

3.2 Curto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario *ad acta* può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei"».

3.3 Grillo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 è soppresso».

3.4 Moro, Amorena

Sostituire le parole da: «Nel caso» fino alla fine con le seguenti: «Il Commissario ad acta non può provvedere qualora la mancata attuazione degli interventi dovesse dipendere dalla mancanza di personale idoneo nell'amministrazione interessata».

3.5 Moro, Amorena

Sostituire le parole da: «Nel caso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Il Commissario ad acta non può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, nel caso di mancata attuazione degli interventi dovuta ad inadeguatezza dell'operato della pubblica amministrazione».

3.6 Moro

Sostituire le parole da: «Nel caso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Il Commissario ad acta non può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, nel caso di mancata attuazione degli interventi dovuta ad inadeguatezza della pubblica amministrazione».

3.7 Moro, Amorena

Sostituire le parole da: «Nel caso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Il Commissario ad acta non può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, nel caso di mancata attuazione degli interventi dovuta ad inadeguatezza funzionale, organizzativa e strutturale».

3.8 Moro, Amorena

Sostituire le parole da: «Nel caso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Il Commissario ad acta non può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, nel caso di mancata attuazione degli interventi dovuta ad inadeguatezza funzionale».

3.9 Moro, Amorena

Sostituire le parole da: «Nel caso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Il Commissario ad acta non può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, nel caso di mancata attuazione degli interventi dovuta ad inadeguatezza organizzativa».

3.10 Moro, Amorena

Sostituire le parole da: «Nel caso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Il Commissario ad acta non può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, nel caso di mancata attuazione degli interventi dovuta ad inadeguatezza strutturale».

3.11 Moro, Amorena

Sostituire le parole da: «Nel caso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Il Commissario ad acta non può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, nel caso di mancata attuazione degli interventi».

3.12 Moro, Amorena

Sostituire le parole da: «Nel caso» fino a: «procedere diversamente» con le seguenti: «In casi di mancata attuazione degli interventi».

3.13 Moro, Amorena

Sostituire le parole: «Nel caso» con le seguenti: «Nell'eventualità».

3.14 Moro, Amorena

Sostituire le parole: «Nel caso in cui» con la seguente: «Quando».

3.15 Moro, Amorena

Sostituire le parole: «Nel caso» con la seguente: «Qualora».

3.16 Moro, Amorena

Sostituire le parole da: «il commissario ad acta» fino a: «tecnicamente idonei» con le seguenti: «il commissario ad acta non può provvedere in alcun modo».

3.17 Moro, Amorena

Sostituire le parole: «può provvedere» con le seguenti: «non deve provvedere».

3.18 Moro, Amorena

Sostituire le parole: «può provvedere» con le seguenti: «non è tenuto a provvedere».

3.19 Moro, Amorena

Sopprimere le parole: «sentita l'amministrazione interessata e a suo carico».

3.20 Moro, Amorena

Aggiungere in fine, il seguente periodo: «salve restando l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento e le esigenze di concorrenzialità e trasparenza».

3.50 IL RELATORE

Art. 4.

Sostituire le parole: «prorogato al 30 giugno 1997» con le seguenti: «prorogato al 31 luglio 1997».

4.1 Figurelli, Scivoletto

Sostituire le parole: «prorogato al 30 giugno 1997» con le seguenti: «prorogato al 31 agosto 1997».

4.1 (Nuovo testo)

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1 Moro, Amorena

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5.

«A parziale modifica della delibera del CIPE dell'8 agosto 1995, le autorizzazioni di spesa iscritte annualmente con legge finanziaria nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non sono destinate a rimborsare la Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni che la stessa è autorizzata a porre a disposizione per l'attuazione dei progetti in conseguenza del mancato cofinanziamento da parte della banca europea per gli investimenti».

5.2 Moro, Amorena

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti non è autorizzata a concedere anticipazioni per l'attuazione dei progetti in conseguenza del mancato cofinanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti».

5.3 Moro, Amorena

Sostituire le parole da: «In relazione» fino a: «a disposizione» con le seguenti: «A parziale modifica della delibera del CIPE dell'8 agosto 1995, la Cassa depositi e prestiti non è autorizzata a porre anticipazioni».

5.4 Moro, Amorena

Dopo le parole: «attuazione dei progetti» aggiungere le seguenti: «relativi ad opere per le quali siano già stati utilizzati fondi pubblici e che abbiano raggiunto una certa percentuale di realizzazione».

5.5 Moro, Amorena

Al primo periodo dopo le parole: «progetti» aggiungere le seguenti: «approvati dal CIPE per l'intero importo».

5.6 Moro, Amorena

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1 Moro, Amorena

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

- «I. Entro il 31 ottobre 1997 il Governo approva il programma di metanizazione della regione Sardegna sulla base delle relative vigenti disposizioni di legge.
- 2. A favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di cui al comma 1, è concesso, tenendo conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, un credito d'imposta a valere nel periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 1998 e in quello successivo, nel limite dello stanziamento di cui al comma 4.
- 3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono fissati la misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2 da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto.
- 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica. Il Ministro del tesoro è autorizato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. A decorrere dal 1º luglio 1997 e sino all'attuazione del piano di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, sono esenti dall'IVA il gas di petrolio liquefatto, il gasolio e i gas distribuiti in rete destinati alle utenze civili nella regione Sardegna. Alla copertura delle minori entrate relative alla quota dell'IVA non trasferita alla regione Sardegna ai sensi della lettera g) dell'articolo 8 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, pari a lire 17,5 miliardi per l'anno 1997 e a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

6.2 Caddeo, Murineddu, Nieddu, Meloni

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

6.3 Moro, Amorena

Al comma 2 sostituire le parole da: «corrispondente riduzione» fino a: «Ministero del Tesoro» con le seguenti: «corrispondente aumento
dell'aliquota dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici
ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori
di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Il Ministro delle finanze, con decreto da emanarsi entro
30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le nuove
aliquote».

6.4 Moro, Amorena

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Programma di metanizzazione della Sicilia)

1. Entro il 30 giugno 1997 il Governo approva il programma di metanizzazione della Sicilia, emanando apposite direttive che autorizzano la Regione Siciliana a rimodulare con procedure straordinarie i fondi dell'Unione europea, allo scopo di integrare tutti i fondi recuperabili».

6.0.1 Battaglia, Cusimano, Ragno, Porcari, Centaro

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Programma di metanizzazione della Sicilia)

- 1. Entro il 30 giugno 1997 il Governo approva il programma di metanizzazione della Sicilia, emanando apposite direttive che autorizzano la Regione siciliana a rimodulare con procedure straordinarie i fondi dell'Unione europea, allo scopo di integrare tutti i fondi recuperabili.
- 2. A decorrere dal 1º luglio 1997 e sino all'attuazione del piano di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, sono esenti dall'IVA il gas di petrolio liquefatto, il gasolio e i gas distribuiti in rete destinati alle utenze civili e alle attività produttive situate nella Regione siciliana con esclusione del settore del trasporto e della produzione termoelettrica. Alla copertura delle minori entrate relative alla quota dell'IVA non trasferita alla Regione siciliana ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e successive modificazioni, pari a lire 21 miliardi per l'anno 1997 e a lire 42 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro».

6.0.2 Minardo, Tarolli, Cirami

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Entro il 31 ottobre 1997 il Governo comunica al Parlamento, il piano degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili, necessari al completamento del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, e relativi alle reti distribuzione nel territorio dell'obiettivo 1 non incluse nei programmi precedenti o i cui progetti non siano stati ancora approvati».

6.0.3 Figurelli, Barrile, Scivoletto

ISTRUZIONE (7a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

111^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario GUERZONI risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-00494 e n. 3-00676 del senatore Michele De Luca, sul ritardo del trasferimento della facoltà di giurisprudenza dell'università di Parma nel complesso immobiliare «ex carcere di San Francesco», dichiarando che il problema è ormai risolto, essendo stato approvato e reso esecutivo l'atto di concessione gratuita e perpetua all'università del suddetto complesso. A tale vicenda era peraltro connessa quella della chiesa di San Francesco al Prato, che fa parte del medesimo complesso, per la quale la Provincia bolognese dei frati minori conventuali ha fatto richiesta di uso a fini di culto. Nonostante tale richiesta non abbia fondamento giuridico, essa è stata tuttavia recepita dai vertici amministrativi dell'università di Parma, che hanno conferito al rettore un mandato a stipulare una convenzione con i religiosi al fine di consentire la destinazione della chiesa a fini di culto, unitamente alle finalità istituzionali dell'ateneo. Anche con riferimento a questo aspetto collaterale della vicenda, il Sottosegretario rassicura pertanto l'interrogante che la questione è stata definitivamente risolta.

Il senatore Michele DE LUCA si dichiara soddisfatto, anche se non integralmente, a causa dei tempi eccessivamente lunghi con cui è stata risolta la questione. Resta inoltre aperto, a suo giudizio, il problema del rapporto con la Provincia bolognese dei frati minori conventuali, i quali

richiedono la stipula di un atto trilaterale che coinvolga anche il Ministero delle finanze. Egli si augura pertanto che sia trovata una adeguata soluzione a tutti i problemi sorti sul tappeto, in tempo utile per l'inaugurazione del prossimo anno accademico.

Il PRESIDENTE informa che l'interrogazione 3-00276 del senatore Turini sul costo dei libri di testo è stata trasformata in interrogazione a risposta scritta e pertanto dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento in materia di contributi universitari (n. 110) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

(R139 b00, C07a, 0012°)

La relatrice MANIERI illustra lo schema di regolamento in titolo, ricordando che esso trae origine dalle norme di delegificazione in materia di diritto allo studio e di contributi universitari contenute nella legge n. 59 di quest'anno. Ella ritiene tuttavia necessario premettere una breve cronistoria dei provvedimenti che hanno preceduto lo schema di regolamento attualmente in esame. Rispetto a un variegato mosaico di tasse, sovrattasse e contributi vari, già la legge n. 537 del 1993 (collegata alla finanziaria del Governo Ciampi) prevedeva infatti il pagamento da parte degli studenti di una tassa di iscrizione e di contributi universitari, l'una e gli altri determinati dalle università entro una «griglia» legislativamente sancita: in particolare, la tassa di iscrizione poteva variare da un minimo di 300.000 ad un massimo di 900.000 lire e la somma di quest'ultima più i contributi non poteva comunque superare il tetto massimo di lire 1.200.000. Parte degli introiti derivanti dalla tassa di iscrizione doveva poi essere destinata alle regioni, per interventi a favore del diritto allo studio.

Giova a questo punto ricordare, prosegue la relatrice, che i criteri di esonero, totale o parziale, dalle tasse di iscrizione e dai contributi sono stabiliti dalle università sulla base di principi di uniformità e criteri generali definiti ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 390 del 1991, recante norme sul diritto agli studi universitari.

Il limite massimo di 1.200.000 lire, previsto dalla legge n. 537 del 1993, fu tuttavia immediatamente derogato per l'anno accademico 1994-1995 sulla base di norme contenute in un provvedimento di urgenza, a lungo reiterato e convertito in legge solo a seguito di un travagliatissimo *iter* parlamentare. Ad esso fece peraltro seguito un ulteriore provvedimento di urgenza, che recava analoga deroga per gli anni accademici 1995-1996 e 1996-1997.

Ulteriori modificazioni al sistema furono poi apportate dalla legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra finanziaria 1996). Con tale provvedimento si istituiva una tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e province autonome, esclusivamente destinato alla erogazione di borse di studio e prestiti d'onore. In connessione con l'istituzione del nuovo tributo, era ridotto del 10 per cento il limite minimo della tassa di iscrizione e, conseguentemente, anche il suo limite massimo, nonchè il limite massimo della sommatoria tra la predetta tassa e i contributi.

Infine, la legge n. 59 di quest'anno ha – come già detto - delegificato la materia del diritto allo studio e dei contributi universitari, dettando solo alcuni principi generali, tra cui il necessario rapporto tra la contribuzione a carico degli studenti e il finanziamento ordinario dello Stato a favore delle università, la graduazione della contribuzione stessa secondo criteri di equità, solidarietà e progressività e la definizione di parametri adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei nuclei familiari di appartenenza.

Sottolinea poi la relatrice che, in assenza del regolamento in esame, per il prossimo anno accademico rivivrebbe il tetto massimo stabilito dalla legge n. 537 del 1993.

La relatrice si sofferma poi ad illustrare nel dettaglio lo schema di regolamento sottoposto all'esame parlamentare: esso mantiene la duplice fattispecie dei contributi e delle tasse, precisando che i primi sono determinati dalle università secondo le diverse esigenze dei singoli atenei e le condizioni economiche soggettive degli studenti, mentre le seconde sono stabilite in misura fissa pari a 300.000 lire. Vengono quindi meno sia la graduazione delle tasse di iscrizione che la fissazione di un limite massimo complessivo come previsto dalla legge n. 537 del 1993. Al contrario, viene fissata una percentuale di contribuzione complessiva, rapportata ai servizi offerti dagli atenei: tale contribuzione è fissata nella misura massima del 24 per cento del finanziamento statale. Il regolamento prevede peraltro che qualora l'anno scorso tale percentuale sia risultata inferiore al predetto parametro, gli atenei possano incrementare il livello contributivo, sia pure con gradualità; ove invece tale parametro sia stato già superato, il livello contributivo non può essere aumentato nel prossimo anno accademico. Viene poi imposto agli atenei l'obbligo di comunicare il livello del gettito dei contributi studenteschi, i criteri di esonero adottati, gli eventuali livelli di scostamento rispetto al parametro del 24 per cento e le misure adottate in vista di un riallineamento.

I contributi per i corsi di specializzazione, prosegue la relatrice, sono poi oggetto di specifica disciplina, dal momento che il regolamento ne prevede una autonoma determinazione da parte delle università, sia pure imponendo una particolare attenzione ai contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul diritto allo studio per quel che riguarda l'applicazione dei criteri di esonero. Tali contributi non sono peraltro computati ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo della contribuzione studentesca.

Lo schema di regolamento detta altresì specifiche disposizioni sulle università non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, alle quali è attribuita la facoltà di fissare autonomamente l'importo di tasse e contributi, anche se con l'obbligo di esonerare i beneficiari di borse di studio e prestiti d'onore.

È infine prevista una revisione biennale del regolamento, in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 59.

Conclusa l'illustrazione dell'atto in titolo, la relatrice svolge quindi alcune osservazioni di merito. In primo luogo, ella lamenta che lo schema di regolamento, pur prevedendo l'abrogazione esplicita della disciplina recata dalla legge n. 537 del 1993, nulla dica invece a proposito della legge n. 549 del 1995, lasciando in dubbio se la riduzione del 10 per cento da quest'ultima disposta sia da intendersi tacitamente abrogata o meno.

Ella rileva poi l'incongruità tra l'entrata in vigore del regolamento, prevista già per l'anno accademico 1997-1998, e quella del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul diritto allo studio, differita invece all'anno accademico 1998-1999. Ciò lascia infatti aperta la questione sull'applicazione dei criteri di esonero per il prossimo anno accademico.

Infine, ella riconosce che lo schema di regolamento disciplina una materia assai spinosa e complessa, sulla quale il Parlamento ha approfonditamente lavorato nel corso dell'esame dei diversi provvedimenti di urgenza che si sono succeduti per consentire la deroga al tetto massimo fissato dalla legge n. 537. Alle ragioni degli atenei (che lamentano una contrazione del finanziamento statale a fronte della concessione di una sempre maggiore autonomia e che giudicano comunque iniquo un limite massimo nella determinazione di tasse e contributi, di fatto ostativo alla migliore distribuzione del carico contributivo) si contrappongono infatti le ragioni degli studenti, per molti dei quali il costo degli studi universitari è divenuto ormai intollerabile. Il Parlamento approvò pertanto, ella ricorda, la deroga al tetto massimo solo in via transitoria, anche al fine di sanare una situazione di fatto già esistente a causa dei tempi tecnici con cui gli atenei predispongono i propri bilanci; impegnò tuttavia il Governo a rivedere con sollecitudine la materia introducendo criteri di efficienza ed equità. Entrambi tali obiettivi paiono essere colti dallo schema di regolamento in esame; tuttavia, prosegue la relatrice, pare un errore non aver presentato contestualmente al Parlamento anche lo schema di regolamento sul diritto allo studio, previsto dalla medesima norma della legge n. 59 da cui trae origine lo schema di regolamento in esame.

La relatrice chiede poi chiarimenti al Governo in ordine all'attuale misura percentuale media della contribuzione studentesca rispetto al finanziamento degli atenei da parte dello Stato che, secondo acune fonti, ammonterebbe al 16 per cento e, secondo fonti giornalistiche, ammonterebbe invece al 19 per cento.

Dopo aver espresso il timore che la spinta all'allineamento graduale con la percentuale del 24 per cento possa innestare, negli atenei aventi sede in zone disagiate del Paese, processi di esclusione e di impoverimento, conclude riservandosi di presentare una proposta di parere sulla base degli orientamenti che emergeranno dal dibattito. Ha quindi la parola il sottosegretario GUERZONI, che fornisce alcune precisazioni. Con riferimento al rilievo relativo alla mancata presentazione dello schema di regolamento sul diritto agli studi, egli fa presente che il Governo, nonostante la potestà regolamentare conferitagli in materia dalla legge n. 59, ha ritenuto prioritario migliorare gli strumenti applicativi della legge n. 390 del 1991 (che giudica ancora estremamente valida) e ha emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1997, che reca nuovi e più stringenti indicatori per l'accertamento delle effettive condizioni, non solo economiche ma anche patrimoniali, dei nuclei familiari di appartenenza degli studenti, ai fini della concessione degli esoneri da tasse e contributi. Tali accertamenti non debbono peraltro essere confusi con quelli effettuati meramente fiscali, dal momento che la loro finalità non riguarda la capacità contributiva, bensì le effettive condizioni economiche e patrimoniali delle famiglie, e risultano molto analitici e sofisticati.

Quanto poi all'osservazione relativa alla differente entrata in vigore delle norme sugli interventi per il diritto allo studio e di quelle sulla contribuzione, egli precisa che le università – già a partire dalla legge n. 537 del 1993 – debbono articolare la contribuzione studentesca sulla base di fasce di reddito. Ricorda peraltro che, se il provvedimento in esame non fosse adottato in tempo utile per l'avvio del prossimo anno accademico, tornerebbe in vigore il tetto massimo di 1.200.000 lire, che pure rappresenta una previsione meramente teorica, dal momento che si renderebbero probabilmente necessari nuovi provvedimenti di deroga, analoghi a quelli adottati nell'ultimo triennio accademico.

Il Sottosegretario dichiara infine che la media attuale della contribuzione studentesca è compresa tra il 16,8 e il 19 per cento del finanziamento statale, a seconda delle voci che vengono incluse nel calcolo. L'individuazione della misura del 24 per cento consegue peraltro ad una serie di consultazioni svolte con le organizzazioni sindacali, le rappresentanze studentesche e la Conferenza dei rettori. Essa rappresenta un indice medio di convergenza del sistema, al quale – egli sottolinea – le università che registrano percentuali inferiori possono, ma non debbono necessariamente, allinearsi. Anzi, nulla fa ritenere che le università che, in un regime di assoluta libertà quale quello che ha caratterizzato l'ultimo triennio accademico, si sono arrestate ad una soglia contributiva più bassa, siano ora indotte ad innalzare bruscamente il livello contributivo a carico degli studenti per il solo fatto che è stata fissata a livello nazionale una soglia percentuale massima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di regolamento di istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari (n. 109)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio) (R139 b00, C07^a, 0013^o)

Il relatore MONTICONE illustra lo schema di regolamento in titolo, anch'esso conseguente alla legge n. 59 di quest'anno che, al comma 8 dell'articolo 20, reca norme di delegificazione in materia universitaria.

Il Consiglio nazionale degli studenti universitari, come delineato nel suddetto schema di regolamento, è organo consultivo di rappresentanza degli studenti. A tale proposito, il relatore giudica in primo luogo importante sottolineare che, a differenza dei precedenti storici, tale rappresentanza è estesa anche agli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, a quelli di dottorato e alle scuole dirette a fini speciali. Per quanto attiene alle funzioni, esse si concretano essenzialmente nella formulazione di pareri e proposte al Ministro in tre specifici ambiti di competenza: anzitutto, sugli schemi di disegni di legge e di regolamenti in materia universitaria; in secondo luogo, sui decreti ministeriali concernenti gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, nonchè sulle modalità e sugli strumenti dell'orientamento e della mobilità degli studenti; infine, sui criteri di utilizzo della quota di riequilibrio del finanziamento ordinario dello Stato. Si tratta indubbiamente di un ampio spettro di possibilità di azione, che tuttavia non esaurisce i compiti del Consiglio. Ad esso sono infatti anche demandate l'elezione degli otto rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio universitario nazionale (CUN); la formulazione di proposte su altre materie di interesse generale dell'università; la presentazione di una relazione biennale al Ministro sulla condizione studentesca; la formulazione di quesiti al Ministro sull'attività didattica e sulla condizione studentesca, quesiti cui deve essere data risposta entro 60 giorni.

Lo schema di regolamento, prosegue il relatore, detta poi norme sulle modalità di elezione dei componenti del Consiglio.

Egli osserva peraltro che, nel sistema delineato dallo schema di regolamento in titolo, il Consiglio sarebbe l'unico organo legittimato ad eleggere i rappresentanti degli studenti in seno al CUN, contrariamente a quanto richiesto da numerose organizzazioni studentesche che preferirebbero l'elezione diretta dei suddetti rappresentanti. In considerazione della farraginosità del sistema universitario italiano e della difficoltà di pervenire a candidature effettivamente rappresentative sul piano nazionale, egli ritiene tuttavia che la scelta operata dal Governo a questo proposito sia sostanzialmente condivisibile. Ritiene invece che andrebbero meglio specificate le modalità di funzionamento del Consiglio, attraverso la fissazione ad esempio di un numero minimo di riunioni sottratto alla discrezionalità del Consiglio stesso. Perplessità suscita altresì la macchinosità del sistema elettorale previsto: non solo i distretti territoriali ipotizzati non tengono infatti conto del numero degli studenti frequentanti (eleggendo un numero paritetico di rappresentanti), ma è altresì prevista una quanto mai difficoltosa pubblicazione preventiva degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo.

Conclude auspicando che gli appuntamenti elettorali universitari vengano comunque fatti coincidere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore BEVILACQUA chiede chiarimenti alla Presidenza in ordine al prosieguo dell'*iter* del provvedimento in titolo, anche in considerazione del fatto che è ormai pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il presidente BISCARDI chiarisce che, poichè la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sulle norme relative ai precari, tanto con riferimento al testo predisposto dal relatore, quanto con riferimento agli emendamenti per mancanza di una quantificazione degli oneri, spetta ora al Governo trovare un'adeguata soluzione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ACCESSO ALL'ISTRU-ZIONE UNIVERSITARIA (A007 000, C07ª, 0039°)

Il senatore CORTIANA chiede informazioni in ordine ai tempi di trasmissione al Parlamento dello schema di regolamento sull'accesso all'istruzione universitaria.

Il sottosegretario GUERZONI comunica che tale schema di regolamento, pur in assenza di una specifica disposizione legislativa che preveda l'espressione su di esso del parere delle competenti Commissioni parlamentari, è stato già trasmesso alle Camere, in ossequio all'impegno in tal senso assunto dal ministro Berlinguer nel corso dell'*iter* parlamentare della «legge Bassanini». Precisa peraltro che, a causa dei tempi strettissimi con cui il Governo si trova a dover operare al fine di rendere il suddetto regolamento applicabile già per il prossimo anno accademico, è intenzione del Ministro procedere alla sua emanazione non appena perverrà su di esso l'obbligatorio parere del Consiglio di Stato.

Il presidente BISCARDI informa che il suddetto schema di regolamento è pervenuto alla Presidenza del Senato oggi pomeriggio e sarà immediatamente trasmesso alla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

96^a seduta

Presidenza del Presidente SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le Politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(2421) Deputati FERRARI ed altri. – Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 19 giugno scorso.

Il PRESIDENTE dà conto del parere di nulla osta espresso in data odierna dalla 5^a Commissione.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore GERMANÀ sottolinea l'esigenza di adottare un provvedimento analogo per indennizzare i proprietari di agrumeti colpiti dall'infezione *citrus tristeza virus*, sottolineando come tale malattia uccide direttamente le piante (a differenza del problema rappresentato dalla cosiddetta «serpentina»); dà quindi per illustrato il seguente ordine del giorno:

«La 9^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2421 concernente «Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi»,

premesso che:

con il provvedimento in esame si intende deliberare provvidenze per i frutticoltori costretti all'estirpazione e al reimpianto dei frutteti colpiti da infezioni la cui lotta è obbligatoria per decreto del Ministro delle risorse agricole;

il provvedimento non prende in considerazione indennizzi per i proprietari di agrumeti colpiti dall'infezione *citrus tristeza*;

il citrus tristeza virus (CTV) è un pericoloso organismo da quarantena al quale si applicano le misure previste dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996 (Supplemento ordinario n. 33);

la lotta contro il CTV è obbligatoria nel territorio nazionale con decreto ministeriale 22 novembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1996, in base al quale gli eventuali focolai della malattia debbono essere debellati con l'estirpazione e con la bruciatura delle piante infette a cura dei proprietari;

impegna il Governo:

ad emanare analogo provvedimento per non escludere i proprietari di agrumeti dai rimborsi per i costi che sono stati costretti a sostenere per l'estirpazione e il reimpianto degli agrumeti infetti».

0/2424/1/9 Germanà, Minardo

Il Presidente SCIVOLETTO propone una riformulazione del dispositivo dell'ordine del giorno n. 1, volto a sostituire le parole: «che sono stati costretti a sostenere» con le altre: «da sostenere», dichiarando di aggiungervi la propria firma.

Il senatore GERMANÀ dichiara di accogliere la riformulazione del dispositivo dell'ordine del giorno n. 1, proposta dal Presidente.

I senatori FUSILLO, BUCCI, BETTAMIO e BARRILE dichiarano di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno n. 1.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice MAZZUCA POGGIOLINI, in sede di replica, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1 (come riformulato), che ritiene pienamente condivisibile.

Il sottosegretario BORRONI dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno n. 1, nel testo come riformulato, sottolineando che secondo le ipotesi allo studio del Ministero sarebbero colpite da tale malattia circa 20.000 piante, pur se l'Italia è ancora considerata un paese esente: è comunque importante affrontare tale problematica.

Il senatore GERMANÀ dichiara di non insistere per la votazione dell'ordine del giorno n. 1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alle votazioni.

Il senatore FUSILLO preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo su un provvedimento che attesta l'intento del Governo di affrontare, con tempestività, una situazione di emergenza per il mondo agricolo.

Il senatore PIATTI preannuncia il voto favorevole della sua parte politica, nella convinzione che sia giusto risarcire gli agricoltori danneggiati, ritenendo altresì condivisibile il criterio scalare cui fa ricorso l'articolo 1.

Il senatore MINARDO preannuncia il voto favorevole verso un provvedimento che consente di erogare gli aiuti alle aziende colpite, anche in quanto ha potuto fugare le perplessità iniziali, avendo potuto accertare che il provvedimento riguarda sia le rosacee che le drupacee.

Il senatore ANTOLINI conferma l'orientamento positivo sul provvedimento, da troppo tempo atteso, pur sottolineando che sarebbe stato opportuno uno stanziamento più rilevante.

Il senatore GERMANÀ preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, pur rilevando che manca una documentazione sul numero delle piante e sulle zone colpite, al fine di valutare effettivamente la congruità dello stanziamento.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà a votare il provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Con separate votazioni sono posti ai voti ed approvati all'unanimità gli articoli 1 e 2 (ai quali non sono stati presentati emendamenti). Viene quindi posto ai voti ed approvato all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

(2518) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno scorso.

Il PRESIDENTE dà conto preliminarmente del parere non ostativo, testè espresso dalla 1^a Commissione, nonchè del parere favorevole espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Informa altresì che sono stati presentati tre emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) e che la 5^a Commissione ha testè espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, sugli emendamenti 1.3 e 1.2 e parere di nulla osta sull'emendamento 1.1.

Il senatore BETTAMIO, richiamandosi al proprio intervento in discussione generale, dà per illustrati gli emendamenti 1.3, 1.1 e 1.2, ri-

chiamando in particolare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di accogliere l'emendamento 1.1 (che prevede un differimento di trenta giorni).

Il relatore FUSILLO esprime un parere contrario nel merito sugli emendamenti 1.3 e 1.2. Sull'emendamento 1.1 (che pure contiene elementi di positività) si dice contrario, in quanto i tempi a disposizione per l'esame parlamentare non consentirebbero una terza lettura del decreto; invita comunque il Governo a tenere conto della problematica sottesa, intervenendo con una circolare chiarificatrice, qualora si determinino difficoltà applicative da parte dell'AIMA.

Il sottosegretario BORRONI esprime parere contrario su tutte e tre le proposte emendative, per le ragioni esposte dal relatore, sottolineando in particolare il rischio di non pervenire mai a chiudere le questioni aperte e richiamando l'attenzione sull'esigenza di distinguere le responsabilità di altra natura.

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.3, 1.1 e 1.2.

Dopo una precisazione del senatore BETTAMIO, la Commissione, a maggioranza, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, autorizzandolo a chiedere, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, l'autorizzazione a riferire oralmente.

SPOSTAMENTO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI (R029 000, C09ª, 0012°)

Il PRESIDENTE avverte che, come anche convenuto in via informale con i vari Gruppi, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani, giovedì 26 giugno, alle ore 14,45 avrà inizio alle ore 14; conseguentemente, la seduta della Commissione, già convocata alle ore 15, avrà inizio alle ore 14,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2518

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 3, sostituire le parole: «è differito al 30 settembre 1997» con le seguenti: «è sospeso fino al completo accertamento oggettivo delle responsabilità personali in ordine all'applicazione, gestione e rispetto del regime delle quote latte».

1.3 Bettamio, Bucci, Camo, Cusimano, Germanà, Magnalbò, Minardo, Reccia

Al comma 3, sostituire le parole: «è differito al 30 settembre 1997» con le seguenti: «è differito al 31 ottobre 1997 per assicurare l'oggettivo accertamento delle responsabilità nell'applicazione, gestione e rispetto delle quote latte».

1.1 Bettamio, Bucci, Camo, Cusimano, Germanà, Magnalbò, Minardo, Reccia

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.» con le seguenti: «calcolato sulla base del surplus di produzione.».

1.2 Bettamio, Bucci

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

92ª Seduta

Presidenza del Presidente CAPONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'onorevole Gianfranco BORGHINI, presidente della GEPI, accompagnato dal dottor Roberto VENTO, responsabile della divisione esteri, e il professor Fabrizio ONIDA, presidente dell'ICE, accompagnato dal dottor Roberto LUONGO, direttore del settore cooperazione.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione dei Presidenti della GEPI spa e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)

(R048 000, C10a, 0005°)

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 29 maggio.

Dopo brevi parole di benvenuto del presidente CAPONI, interviene l'onorevole BORGHINI, il quale si richiama preliminarmente ai due elementi fondamentali che stanno alla base dell'esigenza di istituire una Agenzia italiana per la promozione degli investimenti esteri. Vi è da considerare innanzitutto il *trend* negativo fatto registrare dall'afflusso di capitali esteri verso l'Italia in rapporto ad altri paesi (si riferisce a titolo di esempio al caso della Gran Bretagna), e vi è poi da tenere presente, che la concorrenza nei confronti del nostro paese si sta sviluppando sullo stesso territorio nazionale, avendo cominciato ad operare, con sede in Milano, una serie di agenzie estere di promozione degli investimenti.

Con riguardo alla natura della costituenda Agenzia, merita una riflessione il fatto che, se si esclude il caso della DATAR francese, le altre istituzioni di tale tipo hanno cominciato a svolgere la loro attività nei confronti dei mercati esteri a partire da una esperienza di promozione degli investimenti nelle aree di crisi. Egli ritiene che tali aree in Italia debbano essere dotate di una serie di elementi di attrazione attraverso la predisposizione di un mix bilanciato, che non si limiti alla sola incentivazione finanziaria nè alla riduzione del costo del lavoro. I principali fattori capaci di rendere attraente un territorio per gli investitori esteri sono riconducibili alla disponibilità di aree industriali attrezzate, all'offerta di un pacchetto di autorizzazioni disponibili in tempi rapidi nella logica dello sportello unico, ad un insieme di incentivi combinati ed erogabili in tempi ragionevoli, a relazioni sindacali favorevoli che comportino anche l'eventuale rinuncia alla contrattazione articolata per un periodo di tempo limitato. Se questo è quanto ci si propone di offrire, restano da definire le modalità organizzative più adeguate per perseguire gli obiettivi di incentivazione. Su alcuni elementi si va facendo chiarezza: la costituenda Agenzia italiana dovrebbe assumere la forma di una società per azioni e dovrebbe coprire l'intero territorio nazionale, operando, atttraverso un gruppo di comando ristretto, prevedibilmente con sede a Milano, e dotandosi di una rete su tutto il territorio nazionale. Le società di promozione regionali e locali dovrebbero essere messe in rete, realizzando a livello centrale un sistema operativo di interfacciamento con il mercato internazionale. In tale contesto la GEPI avrebbe una propria direzione di scouting e stipulerebbe una convenzione con l'ICE per l'utilizzazione delle reti di cui tale Istituto dispone all'estero; analoga convenzione potrebbe stipularsi con IPI, FICEI e Unioncamere per le reti nazionali. L'esperimento potrebbe durare un anno, consentendo così una valutazione dei risultati conseguiti e un eventuale correzione di rotta.

Interviene, quindi, il professor ONIDA, soffermandosi preliminarmente sui fattori di attrazione degli investimenti esteri che sono stati evidenziati dalle imprese multinazionali e che la Commissione ha già avuto modo di valutare nelle audizioni precedentemente svolte. Quanto ai fattori da considerarsi negativi, ricorda come i rapporti con la pubblica amministrazione e la scarsa dotazione di infrastrutture occupino un posto di tutto rilievo; con riguardo alle acquisizioni e alle partecipazioni egli ritiene, poi, che la ristrettezza del mercato borsistico italiano rappresenti a sua volta un elemento di notevole importanza.

Dopo aver precisato che, per gli obiettivi che la Commissione si propone di conseguire con l'indagine conoscitiva in corso, è importante trattare non solo di investimenti manufatturieri, ma anche di investimenti nei servizi, richiama l'attenzione sull'importanza che, in un contesto più ampio, non si può non attribuire ai flussi finanziari orientati all' acquisizione di imprese, anche in collegamento con il processo di privatizzazione in atto, pur senza dimenticare gli effetti positivi che i cosiddetti investimenti *green field* possono realizzare in termini di occupazione e progresso tecnologico. Con riferimento alla costituenda Agenzia, si sofferma quindi sul problema dei rapporti fra il livello regionale e quello statale, sostenendo che – a suo modo di vedere – non vi è contraddizione tra il rispetto delle autonomie regionali e la istituzione di un'agenzia a livello centrale che predisponga una sorta di «cornice» per le iniziati-

ve autonomamente adottate dalle regioni. Si pone, piuttosto, il problema di individuare le modalità per la mobilitazione del sistema delle autonomie rispetto al compito di conferire credibilità ai «pacchetti localizzativi» che dovranno essere offerti, come pure quello di offrire agli investitori – al di là dei «pacchetti» – anche l'assistenza tecnica ad essi necessaria.

Avviandosi alla conclusione, sottolinea l'importanza –per la buona riuscita dell'attività promozionale – della qualità tecnica delle iniziative, realizzabile solo attraverso un'approfondita conoscenza dei problemi da parte degli operatori, unita ad una adeguata circolazione delle informazioni relative alle esperienze realizzate e alla disponibilità di aree a livello locale. Quanto alla rete esterna che l'ICE potrebbe offrire all'istituenda Agenzia, egli ritiene che l'Istituto sia perfettamente in grado di svolgere la funzione di supporto che gli verrebbe richiesta, essendo già oggi presente – in molti casi con più di un ufficio – in tutti i principali paesi europei, nei paesi del Nord America e in quelli dell'Estremo Oriente da cui principalmente provengono gli investimenti esteri. Certo gli uffici dell'ICE andrebbero rafforzati con la presenza di *trade-analists* che svolgano l'attività di continuo monitoraggio che si rende necessaria; tali uffici dedicano già attualmente una metà circa della loro attività di assistenza ai rapporti con operatori esteri.

Seguono brevi interventi e domande dei senatori.

Il senatore MANTICA, facendo in particolare riferimento alla situazione del Galles, chiede se le esperienze italiane di gestione delle aree di crisi siano assimilabili a quelle realizzate in altri paesi europei. Nel condividere l'impostazione dell'onorevole Borghini, che ha fatto riferimento alla necessità di offrire un insieme di fattori localizzativi, domanda, però, se l'agenzia che si ha in mente di creare sia in condizioni di competere con quelle già esistenti all'estero e, alla luce di tali esperienze, quale modello in particolare si intenda seguire.

Il senatore DE CAROLIS, dopo essersi brevemente soffermato sul nuovo ruolo della GEPI, prende atto con soddisfazione dell'ipotesi avanzata dal suo Presidente. Qualche perplessità gli desta, però, il quadro delle reti all'estero di cui disporrebbe l'ICE, quadro che non corrisponde alle informazioni a sua disposizione circa gli uffici all'estero di tale Istituto.

Il senatore LARIZZA manifesta soddisfazione per l'ipotesi che emerge dalle audizioni svolte in direzione di un'organizzazione più efficace per attirare e trattenere in Italia gli investitori esteri. Chiede, quindi, se il *trend* negativo fatto recentemente registrare dal flusso degli investimenti esteri nel nostro Paese sia dovuto prevalentemente all'attività di promozione svolta dalle agenzie di altri paesi o ad un deterioramento della capacità di attrazione italiana. Facendo espresso riferimento alle agenzie che vanno sorgendo a livello locale e regionale, sottolinea l'importanza di evitare il rischio di duplicazioni. Quanto all'incidenza relati-

va dei singoli fattori localizzativi, dalle audizioni fin qui svolte, gli pare emergere che il costo e la flessibilità del lavoro non occupano un ruolo centrale; del resto, un'adeguata sottolineatura degli altri fattori potrebbe costituire elemento trainante per un miglioramento del clima sociale capace di incidere anche sul fattore lavoro.

Il senatore NIEDDU pone in evidenza l'importanza della realizzazione della Agenzia per la promozione per gli investimenti esteri, attesa l'esigenza di creare un centro unitario di coordinamento che possa agevolare gli investimenti stranieri in Italia soprattutto per la realizzazione di nuovi impianti produttivi e considerato che fino ad ora gli investimenti delle multinazionali in Italia hanno riguardato quasi esclusivamente l'acquisizione di aziende preesistenti. Ciò senza dimenticare, comunque, che l'acquisizione di impianti produttivi preesistenti risponde ad una strategia che le multinazionali adottano in molti paesi del mondo. Per questi motivi ritiene che l'istituenda Agenzia debba sviluppare una professionalità adeguata per offrire a tutti gli investitori, stranieri e nazionali, quel ventaglio di occasioni che vengono ormai definitivi «pacchetti localizzativi». Chiede inoltre quando si prevede che l'Agenzia potrà essere completamente operativa e se la GEPI abbia già individuato le aree nelle quali esistono le condizioni per la predisposizione dei citati pacchetti di incentivi, nello spirito dei nuovi strumenti di concertazione programmata che prevedono la delimitazione territoriale degli incentivi.

Il presidente CAPONI ricorda che nel corso delle audizioni già effettuate è emersa più volte la sollecitazione a definire gli strumenti più adatti per attrarre gli investimenti stranieri in Italia, mentre non è mai stato posto l'accento sulla necessità di condizionare e vincolare le strategie produttive delle multinazionali, i cui comportamenti rispondono più ad una logica di «rapina», che non alla salvaguardia degli interessi generali dei paesi nei quali esse operano. Chiede pertanto una valutazione degli strumenti legislativi più adatti per condizionare le strategie produttive delle multinazionali.

Per quanto riguarda l'Agenzia per la promozione degli investimenti, ritiene preferibile una articolazione non centralistica di tale organismo, che consenta di valorizzare al massimo le potenzialità di ogni area regionale economicamente omogenea. Conclude esprimendo qualche perplessità sulla capacità della GEPI e dell'ICE, in forza delle esperienze passate, di far fronte ai nuovi compiti che ad essi verrebbero assegnati.

Il senatore ASCIUTTI ricorda i fattori sui quali è necessario incidere per rendere più competitivo il sistema paese, quali la flessibilità del lavoro, le infrastrutture, il livello di tassazione, l'efficienza delle azioni amministrative, il costo del denaro. Il relativo ritardo accumulato dall'Italia nella predisposizione degli strumenti per attrarre gli investimenti stranieri è esemplificato dai numerosi casi di cattiva amministrazione, che si risolvono in una penalizzazione dei settori produttivi più dinamici. Chiede, infine, come incida sulla decisione di investimenti in Italia il peso delle organizzazioni sindacali e quali strumenti si possono individuare per evitare il diffondersi di scelte di disinvestimento delle imprese multinazionali già presenti in Italia.

Il senatore TRAVAGLIA chiede informazioni sul numero degli addetti da destinare all'azione di promozione degli investimenti stranieri in Italia e sulla eventuale organizzazione del lavoro di tali addetti per obiettivi, in modo da valutarne la produttività. Ritiene essenziale indirizzare l'azione di promozione della costituenda agenzia nei confronti delle sole aziende straniere, auspicando la specializzazione resa necessaria dalle diverse professionalità richieste nei confronti degli organismi di promozione delle iniziative produttive nazionali. Dichiara inoltre di non condividere le valutazioni espresse dal Presidente circa la logica esclusivamente produttivistica delle multinazionali.

Il senatore CAZZARO dichiara di condividere le sollecitazioni in direzione di una specializzazione dell'Agenzia, esprimendo peraltro un giudizio sostanzialmente favorevole sull'ipotesi illustrata dal professor Onida e dall'onorevole Borghini. Ritiene, infatti, adeguata alle esigenze di promozione una struttura a rete che supporti adeguatamente le iniziative che si sviluppano autonomamente sul territorio italiano. Fa presente, inoltre, che solo la realizzazione di uno sportello unico, che dia garanzie e certezze agli investitori per quanto riguarda gli adempimenti burocratici, potrà consentire di superare uno degli ostacoli maggiori alla decisione di investimenti stranieri in Italia. Chiede infine informazioni circa le modalità di formazione degli addetti che opereranno nel settore della promozione.

In relazione ai numerosi interventi ancora da svolgere e in ragione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CAPONI rinvia il seguito della audizione in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

135^a Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Gianni BILLIA, presidente dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, accompagnato dal dottor Fabio TRIZZINO, direttore generale dello stesso Istituto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, C11^a, 0005°)

Il presidente SMURAGLIA avverte che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica altresì che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato aveva già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente detta forma di pubblicità viene adottata per il susseguente svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia: audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (R048 000, C11ª, 0002°)

Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE, che ringrazia il Presidente ed il Direttore generale dell'INPS per la disponibilità dimostrata nell'accogliere con la massima sollecitudine l'invito rivolto loro dalla Commissione, il senatore GRUOSSO, relatore sui Documenti

XXII, nn. 18, 17 e 29, riguardanti l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e sulle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia, ricorda brevemente i riferimenti normativi della vicenda. Fa presente che i senatori firmatari dei citati Documenti sostengono che una interpretazione eccessivamente estensiva della legislazione vigente e in particolare dell'espressione francese contenuta nello Scambio di note del 5 febbraio 1959, aggiuntivo dell'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, relativa a «...personnes qui ont habitè...» – intesa come residenza e non come cittadinanza – ha avuto come risultato l'erogazione da parte dell'INPS di un numero troppo elevato di pensioni a cittadini della ex Jugoslavia; viene altresì fatto notare che vi è la possibilità che tali pensioni siano state ottenute, grazie alla complicità dei patronati sindacali, con metodi poco trasparenti e tramite la semplice presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a causa dello smarrimento o della distruzione per cause belliche della documentazione originale. Il senatore Gruosso ricorda quindi che già nella scorsa legislatura era stato presentato e discusso dalla Commissione lavoro un Documento analogo, e che in quella occasione si acquisirono le audizioni del sottosegretario Porcu e dell'allora Commissario straordinario dell'INPS Colombo. Da tali audizioni non risultarono irregolarità o scorrettezze tali da giustificare l'avvio di un'inchiesta parlamentare, e pertanto, con l'auspicio che tale conclusione possa essere riconfermata, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare una indagine parlamentare con la procedura prevista dall'articolo 48 del Regolamento, al fine di acquisire ogni possibile elemento conoscitivo su una materia da molto tempo controversa.

Prende quindi la parola il professor BILLIA, il quale chiarisce preliminarmente che l'erogazione di pensioni internazionali in regime di convenzione bilaterale sulla base del solo periodo di servizio militare non riguarda soltanto la ex Jugoslavia: infatti, in Argentina sono pagate 46.254 pensioni, per un importo totale di 301 miliardi; in Canada sono pagate 16.438 pensioni per un importo totale di 49 miliardi e in Australia sono pagate 35.043 pensioni per un importo totale di 113 miliardi. Le pensioni pagate a cittadini della ex Jugoslavia ammontano a un totale di 26.688, per un importo di 183 miliardi di lire. Per quel che concerne la valutazione dei periodi di servizio militare compiuti nelle Forze Armate italiane, i criteri posti a base del regime convenzionale italo-jugoslavo non sono diversi da quelli di tutte le altre convenzioni internazionali riguardanti la medesima materia: essi riguardano la parità di trattamento, la possibilità di sommare i periodi assicurativi compiuti nei due paesi al fine di raggiungere i requisiti previsti dalle rispettive amministrazioni per l'accesso ai trattamenti e l'erogazione delle pensioni con il sistema del pro-rata, in funzione dei periodi assicurativi fatti valere nei singoli paesi contraenti. Inoltre, la quasi totalità delle convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia consente di procedere alla totalizzazione di periodi assicurativi, a condizione che si sia fatto valere un periodo minimo assicurativo, di solito pari ad un anno, a carico di ciascuno Stato contraente. Ai sensi della convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957, per effettuare la totalizzazione è sufficiente che a carico dell'assicurazione di ciascuno dei due paesi sia fatto valere un periodo minimo di una settimana. Il periodo assicurativo italiano può essere coperto anche dai soli contributi figurativi accreditati per servizio militare.

Il dottor TRIZZINO ricorda preliminarmente che la direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 18 novembre 1976, interpretativa dell'articolo 49 della legge n. 153 del 1969 e riguardante non solo la situazione specifica della ex Jugoslavia, ma applicabile a tutto il settore delle convenzioni internazionali, ha previsto che la contribuzione versata per periodi di lavoro effettuati nei paesi convenzionati venga assimilata alla sussistenza del requisito obbligatorio necessario nell'ordinamento previdenziale italiano per far valere il periodo del servizio militare ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni e del calcolo delle stesse. In tal modo è stato esteso ai periodi di lavoro prestati nei paesi non comunitari convenzionati quanto già previsto dal regolamento CEE n. 1408 del 1971, all'articolo 13, paragrafo 2, lettera e). In forza della citata direttiva ministeriale, che l'INPS è tenuto ad osservare, è stato possibile liquidare a connazionali espatriati e a ex cittadini italiani che hanno acquisito la cittadinanza jugoslava successivamente al Trattato di pace del 1947 trattamenti pensionistici commisurati alle quote di contribuzione versata nei paesi dove la prestazione lavorativa è stata effettuata e integrate al trattamento minimo in base alla legislazione previdenziale italiana vigente. A tale proposito, va rilevato che la maggior parte delle pensioni liquidate in regime di convenzione italo-jugoslavo è sfuggita, per motivi di decorrenza, alle restrizioni in materia di integrazione al trattamento minimo introdotte per le pensioni internazionali a partire dalla legge n. 407 del 1990, per la quale è stato fissato un requisito minimo di un anno di contribuzione effettiva in Italia per accedere all'integrazione medesima; il suddetto requisito è stato portato a dieci anni con la legge n. 724 del 1994. Pertanto, per gran parte delle pensioni oggetto dell'indagine conoscitiva, l'integrazione al trattamento minimo è stata concessa anche nel caso in cui il pro-rata italiano era limitato al periodo di servizio militare.

La legittimità dell'operato dell'Istituto – prosegue il dottor Trizzino – è stata verificata nel corso delle audizioni, già ricordate dal senatore Gruosso, tenute nella passata legislatura; successivamente l'INPS ha interpellato il Ministero degli affari esteri sulla perdurante validità della convenzione italo-jugoslava, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine alla conferma della citata direttiva del 1976, ricevendo in entrambi casi una risposta positiva. In merito alla questione dell'erogazione di trattamenti pensionistici a cittadini della ex Jugoslavia responsabili di crimini di guerra, si fa presente che il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3432, in base al quale le disposizioni recanti benefici pensionistici in regime di convenzione internazionale non si applicano nei confronti delle persone di cui sia stata riconosciuta, con sentenza passata in giudicato, la responsabilità nella commissione di azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie. Le prestazioni concesse ai suddetti soggetti sono inoltre revocate con effetto

dalla data di entrata in vigore della legge e sono sospese in caso di procedimenti giudiziari in corso. Il disegno di legge è stato assegnato alla competente Commissione permanente, in sede referente, e non risulta ad oggi che sia iniziata la discussione.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore MULAS, con riferimento all'intervento del professor Billia, chiede di chiarire se per servizio militare prestato in Italia si intenda il servizio prestato presso le Forze armate italiane ovvero il servizio prestato presso altri tipi di formazione armata. Per quanto riguarda la raccolta delle domande di pensione, egli ritiene necessario approfondire il ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali e dai patronati; inoltre, molte pensioni sono state erogate sulla base di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e pertanto occorrerebbe comprendere meglio i criteri adottati dagli uffici dell'INPS in ordine al recepimento di tali dichiarazioni.

Il Direttore generale ha fatto riferimento al regolamento CEE n. 1408 del 1971, ma, dato che la Jugoslavia non faceva parte della Comunità, occorrerebbe capire se sia possibile che negli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale venga proposta una interpretazione estensiva della normativa comunitaria tale da ampliarne la sfera d'applicazione anche ad altri paesi. Resta infine da chiarire se l'Istituto non abbia dato una interpretazione eccessivamente benevola anche della espressione in francese contenuta nello Scambio di note del 1959, già citato dal senatore Gruosso, relativamente alle «...personnes qui ont habitè...». Nel riservarsi di formulare altre domande, il senatore Mulas sottolinea l'esigenza di approfondire la problematica delle pensioni erogate a cittadini della ex Jugoslavia anche in relazione al dibattito in corso sulla riforma dello Stato sociale e, in particolare, sulla riforma previdenziale: quando si chiedono sacrifici ai cittadini, infatti, è necessario colpire senza alcun timore ogni area di privilegio e di spreco.

Interviene quindi il senatore MANFROI, il quale sottolinea l'opportunità di chiarire se, ai fini della ricongiunzione di periodi contributivi relativi a rapporti di lavoro nel territorio dell'*ex* Repubblica jugoslava, siano stati presi in considerazione soltanto i periodi corrispondenti all'espletamento del servizio militare presso unità regolari delle forze armate italiane. Vi sono infatti fondati motivi di ritenere che in taluni casi sia stato riconosciuto utile anche l'aver militato presso formazioni non inquadrate nell'esercito italiano, sia pure operanti sul territorio che alla data dell'8 settembre 1943 era soggetto alla sovranità dell'Italia. Occorre inoltre verificare se la documentazione prodotta ai fini della ricongiunzione provenga esclusivamente dai distretti militari delle forze armate italiane o, in alternativa, se siano state ammesse anche dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Sarebbe infine auspicabile un chiarimento circa l'esistenza nell'ordinamento della *ex* Jugoslavia, e successivamente in quello delle nuove formazioni statuali ad essa succedute, di disposi-

zioni di reciprocità che prevedano l'erogazione di trattamenti previdenziali a favore di cittadini italiani.

Ha quindi la parola il professor BILLIA, il quale precisa preliminarmente come, a seguito del passaggio sotto la sovranità jugoslava dei territori già italiani, per la documentazione dei periodi contributivi di lavoro autonomo la competenza transitò alle autorità jugoslave. Per quanto riguarda invece i periodi di servizio militare richiesti ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, si è continuato a far capo agli archivi dei distretti militari, che sono rimasti sempre nella disponibilità delle Forze armate italiane.

Il professor Billia ricorda quindi come, al fine precipuo di garantire l'erogazione di trattamenti pensionistici più adeguati rispetto a quelli erogati *in loco* a favore degli italiani emigrati all'estero, furono via via concluse una serie di convenzioni bilaterali alla stregua delle quali per poter effettuare la ricongiunzione con periodi lavorativi all'estero era sufficiente poter vantare un periodo contributivo utile in Italia di appena una settimana. Tale durata fu successivamente elevata ad un anno alla stregua della legge n. 407 del 1990, per poi salire a cinque anni in base alla legge n. 384 del 1992, fino ad arrivare all'attuale limite decennale fissato dalla legge n. 724 del 1994.

Per quanto riguarda la sua personale posizione, il professor Billia precisa di non aver ricevuto un avviso di garanzia, ma di aver appreso di essere stato iscritto nel registro degli indagati per un'ipotesi di abuso d'ufficio in relazione all'erogazione di trattamenti pensionistici in favore di cittadini dell'ex Jugoslavia. Al riguardo, dopo aver fatto presente di rivestire la carica di Presidente dell'INPS soltanto dal 1995, ricorda di aver informato il Ministro della situazione che si era venuta a creare, ricevendo da questi una conferma della validità delle precedenti direttive, in base alle quali era stata esclusa la necessità di sospendere il pagamento delle pensioni.

Interviene quindi il dottor TRIZZINO, il quale, in risposta ad un quesito formulato dal senatore Manfroi, osserva in primo luogo come non sia possibile immaginare una condizione di reciprocità, dal momento che storicamente non vi sono state condizioni simmetriche rispetto a quelle che danno titolo all'erogazione di pensioni a favore di cittadini della *ex* Jugoslavia.

Per quanto riguarda il ruolo svolto dai patronati nel procedimento preordinato all'attribuzione delle pensioni, precisa che i provvedimenti finali di concessione sono sempre stati adottati dalle competenti sedi dell'INPS. Ricorda inoltre che, a seguito delle audizioni svoltesi presso la Commissione lavoro nel 1994, l'Istituto dispose una serie di accertamenti ispettivi al fine di verificare la regolarità delle procedure seguite dagli uffici. Furono così visionati oltre 800 fascicoli relativi a periodi di lavoro svolti in Jugoslavia da persone che si erano avvalse della facoltà di ricongiunzione con altri periodi contributivi vantati in Italia. A seguito di tali accertamenti non emerse alcuna irregolarità, fermo restando che all'Istituto non era e non è dato di contestare le certificazioni fornite

dalle autorità estere competenti, vale a dire quelle jugoslave, ed oggi quelle delle nuove Repubbliche.

Sono comunque in corso verifiche da parte della Corte dei Conti, che ha chiesto all'INPS di trasmettere la documentazione utile a ricostruire la vicenda. Tale documentazione è stata in effetti raccolta ed inviata nello scorso mese di aprile, e di essa sarà consegnata copia agli uffici della Commissione lavoro.

Interviene quindi il senatore MULAS, il quale chiede ragguagli circa la tipologia delle formazioni militari i cui componenti furono equiparati, ai fini dello svolgimento del servizio militare, agli appartenenti alle Forze Armate regolari. Chiede inoltre di precisare in base a quali disposizioni il Ministero del lavoro abbia esteso l'ambito di applicazione di normative di favore previste per i cittadini di Stati membri della CEE anche nei confronti dei cittadini della *ex* Jugoslavia. Chiede inoltre se la documentazione prodotta ai fini dell'accesso alla ricongiunzione sia potuta consistere in dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Ha quindi nuovamente la parola il dottor TRIZZINO, il quale ricorda come l'Italia abbia concluso con numerosi paesi extracomunitari convenzioni bilaterali che prevedono, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, la cumulabilità dei periodi lavorativi prestati nel Paese con altri prestati in un diverso Stato. Va inoltre ricordato che, in base a vigenti disposizioni dell'ordinamento italiano, il periodo di espletamento del servizio militare è accreditabile al fine del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della relativa misura, a condizione che sia preceduto o seguito da almeno un periodo lavorativo. Alla stregua di un Regolamento CEE, tale periodo lavorativo può essere stato anche prestato in un altro Stato della Comunità europea.

In tale contesto, con la direttiva del Ministero del lavoro del 18 novembre 1976, il principio è stato esteso anche a favore dei cittadini dei Paesi extracomunitari, con i quali fossero state concluse convenzioni; tale meccanismo ha quindi trovato applicazione non solo nei confronti dei cittadini della *ex* Jugoslavia già residenti nelle aree soggette alla sovranità italiana, ma anche a favore degli italiani emigrati nel continente americano.

Ha quindi nuovamente la parola il professor BILLIA, il quale precisa che, alla stregua del citato Regolamento CEE n. 408/71 la durata corrispondente al servizio militare deve essere riconosciuta utile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anche se il lavoratore non può far valere un periodo lavorativo in Italia.

Il senatore MANFROI, con riferimento a quanto dichiarato dal professor Billia e dal dottor Trizzino, osserva che, se i criteri seguiti nell'erogazione dei trattamenti pensionistici a favore dei cittadini della *ex* Jugoslavia sono davvero in tutto corrispondenti a quelli cui ci si è attenuti per gli italiani emigrati in Sud-America, non si comprende

perchè la Corte dei Conti abbia concentrato le sue indagini proprio sulla concessione delle pensioni a favore dei primi.

Ha quindi nuovamente la parola il professor BILLIA, il quale sottolinea come l'estensione del beneficio, alla stregua della normativa CEE, della cumulabilità del periodo di servizio militare svolto in Italia con periodi lavorativi all'estero fu concepita a suo tempo come uno strumento per assicurare l'erogazione di pensioni a favore degli italiani residenti in Sud-America più adeguate di quelle spettanti nei regimi pensionistici locali; soltanto in un secondo tempo lo stesso meccanismo fu previsto per gli italiani divenuti cittadini della Repubblica federale di Jugoslavia.

Quanto ai rilievi formulati circa l'estensione del beneficio a favore di persone che militarono in formazioni partigiane jugoslave, va considerato che si trattava comunque di cittadini soggetti prima dell'8 settembre, all'obbligo di leva nelle Forze armate italiane.

Il senatore MULAS ribadisce la sua richiesta di chiarimenti circa il fondamento legislativo del decreto ministeriale con il quale un beneficio previsto dalla normativa CEE fu esteso anche a favore di cittadini di paesi extracomunitari.

Il professor BILLIA fa presente che le competenti sedi INPS, ai fini della determinazione dei periodi di lavoro all'estero da ricongiungere, non hanno potuto che attenersi alle attestazioni rilasciate dalle autorità dell'ex Jugoslavia, ove necessario tramite i patronati. Ribadisce invece come, per quanto riguarda la documentazione dell'espletamento del servizio militare, l'Istituto abbia fatto capo direttamente ai competenti distretti militari italiani. È possibile che le attestazioni circa la tipologia di lavoro svolto in Jugoslavia siano consistite in dichiarazioni sostitutive di atto notorio. D'altra parte, va considerato che il riconoscimento della validità di tali documenti discende dagli impegni assunti dall'Italia con la firma di un accordo bilaterale.

Ha quindi la parola il dottor TRIZZINO, il quale fa presente che il solo controllo che l'INPS è legittimato ad esercitare rispetto alle dichia-razioni sostitutive in oggetto è quello inerente alla legittimazione dell'autorità a rilasciare la dichiarazione e quello relativo alla ricomprensione dei fatti documentati tra quelli per i quali la certificazione può essere sostituita da una dichiarazione.

Interviene quindi il senatore TAPPARO, il quale sottolinea come debba evitarsi l'equivoco di fissare nell'8 settembre 1943 un limite temporale rigido, decorso il quale la milizia presso unità non inquadrate nelle Forze armate dovrebbe considerarsi «irregolare». Un tale criterio è infatti del tutto inappropriato rispetto alla concreta situazione determinatasi al confine nord-orientale all'inizio della lotta di Liberazione. Basti pensare che in quelle zone già dall'agosto del 1943 operavano reparti dell'esercito italiano schierati contro l'Asse, e che tali formazioni conti-

nuarono la loro attività fino alla fine della guerra, come nel caso della *ex* «Divisione taurinense». È evidente come il servizio prestato presso tali unità non possa andare soggetto a discriminazioni.

Interviene quindi il senatore MANZI, il quale ricorda come, mentre nella generalità del territorio italiano l'ultima classe chiamata alle armi fu il 1924, nelle zone di confine poi passate alla Jugoslavia furono reclutati anche giovani delle classi 1925, 1926 e 1927, evidentemente nel timore che potessero passare alle formazioni partigiane.

Va poi ricordato che tutti i partecipanti alle formazioni inquadrate nel Corpo Volontari della Libertà sono considerati, a partire dal mese di ottobre 1943 – in coincidenza con la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania – come appartenenti alle Forze armate italiane; conseguentemente, al termine del periodo bellico, i loro diritti sono stati equiparati a quelli dei militi delle Forze armate. Non va inoltre dimenticato che, al confine orientale, operavano due tipi di formazione partigiane: da un lato quelle, già ricordate, inquadrate nel Corpo Volontari della Libertà, che constavano prevalentemente di cittadini d'origine italiana; dall'altro, quelle che dipendevano dal Comando militare sloveno. Gli appartenenti a queste ultime formazioni poterono beneficiare della piena equiparazione ai soldati delle Forze armate italiane soltanto ove fossero cittadini già soggetti alla sovranità italiana.

Il senatore CORTELLONI rileva come, in base alle dichiarazioni del Presidente e del Direttore generale dell'INPS, sia risultata confermata la circostanza dell'erogazione di pensioni a persone di cittadinanza jugoslava, già soggette alla sovranità dello Stato italiano, alle semplici condizioni di avere svolto il servizio militare in Italia anche soltanto per pochi giorni e di poter documentare l'espletamento di attività lavorativa in Jugoslavia, anche mediante certificazioni rilasciate dalle autorità del loro paese. Si tratta evidentemente di situazioni abnormi, per le quali sarebbe oltremodo opportuno l'acquisizione da parte della Commissione di tutti gli elementi necessari per un'approfondita valutazione.

Il senatore MULAS manifesta sorpresa per lo scarso spirito di collaborazione rispetto all'accertamento della verità emersa in questa fase del dibattito. È singolare, egli rileva, che a fronte di un crescente impegno per fare luce sul fenomeno delle false pensioni di invalidità, da parte di qualcuno ci si arrocchi ora in un atteggiamento di aprioristica esclusione dell'esistenza di abusi. Quanto meno, sarebbe necessario ampliare l'ambito delle verifiche, che hanno interessato, a quanto si è appreso oggi, soltanto 800 casi rispetto alle molte migliaia che hanno formato oggetto delle denunce.

Interviene a questo punto il professor BILLIA, il quale sottolinea come fu proprio l'INPS a segnalare per primo l'urgenza di una revisione del regime delle ricongiunzioni a favore degli *ex* italiani che, sulla base delle convenzioni bilaterali via via stipulate, aveva dato luogo ad una preoccupante impennata delle erogazioni pensionistiche. È evidente

infatti come fosse fonte di squilibri finanziari potenzialmente gravi riconoscere la possibilità di accedere al regime pensionistico italiano, ivi compresa la previsione del minimo vitale, a persone che potevano far valere per lo più livelli contributivi particolarmente bassi, anche in relazione al tenore di vita dei paesi di residenza. Fu probabilmente anche per merito di tali segnalazioni che il periodo di lavoro in Italia minimo per l'ammissione alla ricongiunzione sia passato gradualmente da un anno agli attuali dieci anni.

Ha quindi nuovamente la parola il dottor TRIZZINO, il quale segnala come, ai sensi della legge n. 153 del 1969, l'integrazione al minimo abbia operato fino al 1990 anche nei confronti di coloro che potevano far valere una quota pro-rata di pensione INPS anche di importo irrisorio.

Il professor BILLIA si sofferma brevemente sulla attività svolta dall'INPS attraverso il casellario centrale dei pensionati: tale istituto assicura la razionalizzazione del sistema e l'unitarietà della gestione e consente pertanto di applicare correttamente la normativa previdenziale e di individuare casi di duplicazione delle prestazioni e altre tipologie di abuso, purtroppo diffuse in passato.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

97^a Seduta

Presidenza del Presidente CARELLA

La seduta inizia alle ore 15.45.

IN SEDE REFERENTE

(2405) MONTELEONE. – Norme per l'aggiornamento professionale continuativo del medico e del personale sanitario

(Esame e rinvio; congiunzione con il disegno di legge n. 275)

Riferisce alla Commissione il senatore CAMERINI il quale fa presente come il disegno di legge in titolo abbia contenuto analogo a quello del disegno di legge n. 275, d'iniziativa del senatore Martelli, del quale la Commissione – conclusasi la discussione generale – ha deliberato nella seduta del 20 marzo scorso di svolgere l'esame preliminare degli articoli in comitato ristretto. Entrambi infatti sono intesi a conferire un carattere di tendenziale obbligatorietà all'aggiornamento professionale per medici e per il personale sanitario configurando altresì tale attività come un diritto per i soggetti obbligati, finalizzata a migliorarne e svilupparne le conoscenze e le abilità professionali al fine di elevare la qualità delle prestazioni sanitarie e delle cure mediche.

Il relatore si sofferma quindi sui principali elementi che differenziano il disegno di legge n. 2405 da quello presentato dal senatore Martelli.

In particolare, il relatore fa presente che la prova di esame per la valutazione dell'aggiornamento professionale continuativo, prevista in entrambi i disegni di legge al comma 3 dell'articolo 2, ha carattere obbligatorio nel testo d'iniziativa del senatore Monteleone, mentre è facoltativa nel disegno di legge n. 275.

Il relatore sottolinea quindi che la composizione del Comitato nazionale per l'aggiornamento professionale continuativo prevista dal disegno di legge n. 2405 è diversa da quella del testo del senatore Martelli, in quanto attribuisce un ruolo maggiore al Ministero della sanità rispetto alle Regioni, e prevede che collaborino con il Comitato due commissio-

ni tecniche, la prima specifica per l'aggiornamento medico e la seconda per l'aggiornamento del personale laureato, tecnico, infermieristico e amministrativo.

Il relatore Camerini, nell'osservare che il disegno di legge n. 2405 tende a ridimensionare il ruolo centrale che il disegno di legge n. 275 attribuisce agli ordini dei medici, fa quindi presente che la quantificazione annua dell'aggiornamento professionale, operata dall'articolo 8, è significativamente superiore a quelle attualmente stabilite in sede di autonomia collettiva; laddove il contratto dei medici di medicina generale prevede 32 ore annue complessive di aggiornamento, il testo in esame propone che le attività di aggiornamento professionale siano svolte, per i medici, per una durata di 200 ore annue, metà delle quali dedicate alle attività teorico-didattiche e metà a quelle pratico-didattiche.

Il relatore si sofferma infine sull'articolo 10, relativo al finanziamento delle attività educazionali, che prevede fra l'altro facilitazioni fiscali per i soggetti privati che partecipano al finanziamento dei programmi di aggiornamento, e sugli articoli 11 e 12 rispettivamente relativi agli incentivi per la partecipazione alle attività di aggiornamento e alle sanzioni amministrative per la mancata partecipazione a quelli obbligatori. Queste ultime si applicano, oltre che ai dirigenti e ai dipendenti che non ottemperino all'obbligo di partecipare ai programmi di aggiornamento, anche alle strutture sanitarie inadempienti, che possono incorrere nella decadenza dalla idoneità e dall'accreditamento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Baldassare LAURIA, pur apprezzando l'impostazione dei disegni di legge presentati dai senatori Martelli e Monteleone, ritiene che un approccio corretto alla problematica della preparazione professionale degli operatori sanitari, e in particolare dei medici, debba partire più che dal momento dell'aggiornamento da quello della formazione, in particolare di quella universitaria che appare oggi sempre più drammaticamente carente soprattutto dal punto di vista della pratica e del tirocinio.

La ragione di tale situazione, che ha visto negli ultimi decenni l'Italia allontanarsi progressivamente dalle direttive europee in materia di formazione dei medici, è da ricercare in primo luogo in una perniciosa proliferazione delle materia di insegnamento, e in una conseguente parcellizzazione del processo formativo con incremento delle sedi di verifica teoriche a scapito di quelle pratiche, che è stata a sua volta determinata dalla perversa volontà di moltiplicare le cattedre universitarie a fini meramente clientelari.

A questa progressiva perdita di contatto con la pratica medica non si sono sottratte neanche le scuole di specializzazione, la cui situazione appare anzi da questo punto di vista ancora più preoccupante, specialmente per le specialità chirurgiche.

Il senatore Baldassare Lauria conclude quindi invitando la Commissione a valutare l'opportunità di far precedere all'esame dei disegni di legge in materia di aggiornamento l'approvazione di un provvedimento organico che affronti le problematiche della formazione di base.

Il senatore DI ORIO concorda con quanto affermato dal senatore Baldassare Lauria in ordine alla necessità di inserire la problematica dell'aggiornamento in quella più generale della formazione.

A tale proposito egli fa presente che il Gruppo della Sinistra democratica sta preparando un disegno di legge, che egli ritiene debba essere firmato anche dai rappresentanti degli altri Gruppi, che affronta la questione dell'aggiornamento professionale unitamente a quella degli ospedali di aggiornamento, che rappresentano uno degli strumenti più validi, come dimostra l'esperienza straniera, per garantire il carattere non solo teorico della formazione impartita nelle università.

Del resto anche in Italia, come dimostra ad esempio la recente esperienza dell'Università dell'Aquila, le facoltà di medicina ricorrono con sempre maggiore frequenza al convenzionamento con strutture del Servizio sanitario nazionale, ciò che rappresenta l'unica concreta possibilità di svolgere attività di carattere pratico.

Il senatore Di Orio ritiene quindi che il comitato ristretto coordinato dal senatore Camerini dovrebbe attendere, prima di iniziare i suoi lavori, la presentazione del disegno di legge da lui preannunciato, in modo da poter compiere un esame quanto più organico dell'aggiornamento professionale nel contesto più generale della formazione, nella quale dovrebbe essere correttamente ricompresa, come ricordato dal senatore Baldassare Lauria, anche la questione delle scuole di specializzazione, che sono attualmente in Italia in un numero decisamente superiore alla media europea.

Il senatore MONTELEONE ritiene di non poter condividere l'affermazione dei senatori Baldassare Lauria e Di Orio che operano una sostanziale identificazione tra le attività di aggiornamento e quelle di formazione. Egli rileva, infatti, che l'aggiornamento appartiene ad un momento necessariamente distinto da quello della formazione, in quanto non è diretto al conseguimento di una idoneità professionale – che si suppone già posseduta dal soggetto – ma al mantenimento e all'incremento delle capacità professionali stesse, soprattutto al fine di evitare che la preparazione degli operatori sanitari sia resa obsoleta dal progresso scientifico. Non a caso sia il disegno di legge da lui presentato sia il disegno di legge del senatore Martelli considerano non obbligatorio l'aggiornamento professionale continuativo per i medici in formazione specialistica.

Egli condivide peraltro la necessità di affrontare in maniera radicale la problematica della formazione, in particolare attraverso il ricorso all'istituto dell'ospedale di insegnamento e non si dichiara contrario a utilizzare l'occasione offerta dall'esame dei disegni di legge in materia di aggiornamento per allargare alla formazione la valutazione della Commissione.

Tuttavia egli ritiene necessario mettere in guardia i colleghi contro il rischio che un eccessivo allargamento delle materie all'esame della Commissione possa determinare un effetto di diluizione dei tempi, con il conseguente fallimento di una iniziativa riformatrice che è certamente condivisa da tutti.

Dopo un intervento del senatore MIGNONE, il quale assicura che l'iniziativa legislativa preannunciata dal senatore Di Orio non ha alcun intervento dilatorio, il presidente CARELLA osserva che un'iniziativa della Commissione diretta a discutere le questioni relative alla formazione universitaria e specialistica dei medici potrebbe determinare un conflitto di competenza con la Commissione pubblica istruzione.

Per quanto riguarda poi la problematica più specifica dell'aggiornamento continuo, egli ritiene che la Commissione dovrebbe riflettere attentamente sull'opportunità di approvare una normativa di dettaglio. A suo parere infatti l'organizzazione delle attività di aggiornamento professionale rappresenta un compito specifico delle aziende sanitarie e delle Regioni; meglio sarebbe quindi approvare un provvedimento che si limitasse a stabilire l'obbligo per le aziende e le Regioni di svolgere attività di formazione, a indicare la percentuale di risorse che esse devono coattivamente destinare a questa finalità e, infine, a stabilire le sanzioni per l'eventuale inosservanza dell'obbligo stesso.

Il presidente Carella dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il senatore CAMERINI ritiene che dal dibattito sia emersa, al di là delle differenti posizioni espresse la chiara consapevolezza della necessità di intervenire per assicurare alla sanità italiana l'apporto di personale, specialmente medico, realmente preparato non solo sotto il profilo teorico, ma anche e soprattutto nella pratica.

Egli ritiene che il comitato ristretto già istituito, anche attraverso una informale attività di confronto con gli operatori e con le esperienze straniere, potrà correttamente valutare se la strada più opportuna sia quella di un intervento più complessivo sulla materia della formazione, ovvero mirato alle specifiche questioni dell'aggiornamento e se sia consigliabile l'emanazione di una disciplina organizzativa delle attività di formazione o se invece sia preferibile limitarsi a stabilire vincoli di destinazione di risorse per le regioni e le aziende e sanzioni per gli inadempimenti.

Egli propone quindi di congiungere l'esame del disegno di legge n. 2405 con quello del disegno di legge n. 275 e di proseguire l'esame in comitato ristretto.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

112^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente CARCARINO

La seduta inizia alle ore 15,25. (R030 000, C13^a, 0006°)

Il presidente CARCARINO, constatata l'assenza del numero legale e apprezzate le circostanze, rinvia l'esame delle materie all'ordine del giorno ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

Presidenza del Presidente provvisorio deputato Vittorio TARDITI

La seduta inizia alle ore 14,10.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI (R027 000, B37ª, 0001°)

Il Presidente provvisorio Vittorio TARDITI, dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori i deputati Tommaso Foti e Gianni Pittella indice la votazione per l'elezione del Presidente.

Comunica quindi il risultato della votazione: presenti e votanti 25; hanno ottenuto voti: Scalia Massimo 20; 5 schede bianche.

Proclama eletto quindi Presidente il deputato Massimo Scalia, che invita ad assumere la Presidenza.

Il Presidente Massimo SCALIA, dopo aver ringraziato per la fiducia a lui accordata, indice la votazione per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei Vicepresidenti: presenti e votanti 27; hanno ottenuto voti: Gerardini Franco 12, Specchia Giuseppe 10, Tarditi Vittorio 5.

Il Presidente proclama quindi eletti Vicepresidenti: il deputato Gerardini Franco ed il senatore Specchia Giuseppe.

Il Presidente comunica, effettuato lo scrutinio, il risultato delle votazioni per l'elezione dei Segretari: presenti e votanti 27; hanno ottenuto voti: Polidoro Giovanni 17, Fabris Mauro 8; 1 scheda nulla e 1 scheda bianca.

Il Presidente proclama quindi eletti Segretari: il senatore Polidoro Giovanni ed il deputato Fabris Mauro.

La seduta termina alle ore 14,40.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

40^a Seduta

Presidenza del Presidente BEDIN

Interviene, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il Presidente della Cabina di regia per i Fondi strutturali dell'Unione europea, ing. Alberto Carzaniga.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del Presidente della Cabina di regia per i Fondi strutturali dell'Unione europea

(Seguito dell'indagine e rinvio) (R048 000, C23^a, 0001^o)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 5 giugno.

Il presidente BEDIN ringrazia l'ingegner Carzaniga, presidente della Cabina di regia per i Fondi strutturali dell'Unione europea, per essere intervenuto sottolineando l'interesse della Giunta per un tema di estrema attualità come quello dei fondi strutturali della Comunità europea, della verifica dei motivi dei ritardi connessi alla loro utilizzazione e delle possibili soluzioni del problema, tenendo conto, tuttavia, che gli ultimi dati pubblicati dalla Ragioneria generale dello Stato mostrano un miglioramento dei flussi finanziari tra Italia e Unione europea.

L'ingegner CARZANIGA sottolinea l'esigenza di riflettere sulla necessità di un indifferibile adeguamento della Pubblica Amministrazione la cui efficienza diverrà la risorsa fondamentale dello Stato in uno scenario europeo in cui non saranno più possibili interventi monetari e sarà estremamente limitata la possibilità di agire sul lato della politica

fiscale. I ritardi nell'utilizzo dei fondi strutturali costituiscono solo la punta di un *iceberg* di una Amministrazione che non è finalizzata al risultato, non è soggetta a regole di contabilità di tipo privatistico, per la quale la variabile del tempo costituisce un dato irrilevante e che risulta ingessata da vincoli procedurali formalistici che troppo spesso impediscono di perseguire le soluzioni più semplici ed economiche.

A fronte di tale situazione l'oratore rileva come l'obiettivo da perseguire sia essenzialmente costituito dall'introduzione dei principi del codice civile nella Pubblica Amministrazione, assoggettandola a regole di contabilità analoghe a quelle previste per le società di diritto privato e contabilizzando con criteri aziendali lo stato patrimoniale ed i conti economici, onde poter finalmente valutare le risorse effettivamente disponibili per il raggiungimento dei risultati prefissati. Sotto questo profilo dei risultati saranno già possibili con la progressiva costituzione di una rete telematica comune, avviata a suo tempo dallo stesso ingegner Carzaniga in qualità di Sottosegretario al bilancio, quando ebbe modo di riscontrare che in Italia esistevano ben 74 reti telematiche di Amministrazioni pubbliche non in grado di dialogare fra loro.

Il Presidente della Cabina di regia per i Fondi strutturali sottolinea tuttavia come il problema di fondo sia costituito dalla volontà politica di liberare la Pubblica Amministrazione da taluni vincoli del diritto amministrativo secondo i quali un atto è valido solamente se rispetta i profili formali che lo costituiscono e non nella misura in cui sia idoneo a raggiungere i risultati cui è finalizzato. Tale impostazione ottocentesca è all'origine dei ritardi e delle incongruenze che si possono riscontrare in numerosi esempi di disfunzioni, tanto nel Nord tanto nel Sud Italia, e che sono all'origine della riduzione del consenso dell'opinione pubblica nei confronti delle istituzioni.

Rilevando i progressi compiuti da altre Amministrazioni come quella irlandese l'oratore evidenzia i vantaggi conseguenti ad una impostazione basata sui risultati anzichè su criteri formalistici, la quale consentirebbe di svolgere una più efficace selezione del personale e, soprattutto, di effettuare dei riscontri concreti sugli obiettivi realizzati.

L'oratore si sofferma inoltre sull'importanza di impostare una programmazione efficace, sia a livello centrale sia a livello locale, requisito fondamentale affinchè i progetti si realizzino nei tempi prefissati e si possano pertanto acquisire le risorse finanziarie comunitarie destinate all'Italia. A questo fine la Cabina di regia ha avviato la realizzazione di intese istituzionali di programma con le Regioni con il fine di migliorare il coordinamento tra Amministrazioni centrali e realtà locali, sviluppare la qualità della spesa pubblica, esigenza fondamentale a fronte di una riduzione delle risorse disponibili, individuare con chiarezza le aree geografiche ed i settori prioritari in ciascuna regione e conferire maggiore rapidità alle procedure finanziarie. Al riguardo l'oratore rileva la maggiore capacità dimostrata da Spagna, Portogallo, Irlanda e Grecia la quale, in particolare, ha concentrato l'utilizzo dei fondi dell'Unione europea per la costruzione della metropolitana di Atene anzichè disperderli in più progetti. Con le suddette intese istituzionali ci si propone di ottenere migliori risultati in ordine ai tempi di realizzazione ed alla qualità degli interventi i quali devono essere collegati alle reali esigenze del territorio.

L'oratore conclude escludendo che provvedimenti legislativi di riforma, ivi inclusi quelli adottati più recentemente, siano sufficienti a cambiare l'impostazione della Pubblica Amministrazione se non accompagnati da una continuità di azione politica.

Il presidente BEDIN ringrazia l'ingegner Carzaniga per l'esposizione che ha approfondito le origini delle disfunzioni in atto nelle Pubbliche Amministrazioni piuttosto che soffermarsi sulla loro mera descrizione.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ringrazia l'ingegner Carzaniga per la schiettezza dell'analisi svolta.

L'oratore non condivide tuttavia la diagnosi esposta in merito alle crescenti disfunzioni della burocrazia italiana, che peraltro non ha mai brillato per efficienza, la quale costituisce un erede delle burocrazie sabauda e borbonica ed è stata sempre caratterizzata dalla logica cattolica del sospetto, per cui si sono moltiplicati i vincoli ed i controlli preventivi, in luogo dell'applicazione della logica protestante, che privilegia la verifica del risultato. Essa, tuttavia, fino alla metà degli anni sessanta, come dimostrano numerosi esempi, era paragonabile se non superiore a quella di altri Stati europei; la crisi che si è manifestata a partire da tale epoca, e che costituisce un pericoloso fattore di disgregazione del Paese, più che ascrivibile alla perdita dei principi di contabilità è riconducibile all'impatto sulla Pubblica Amministrazione della crisi del sistema politico italiano.

Rilevando i possibili benefici che possono derivare dalle riforme del bilancio e della Pubblica Amministrazione recentemente avviate e dal programma di informatizzazione in atto il senatore TAPPARO sottolinea l'esigenza di applicare anche alla Pubblica Amministrazione criteri analoghi, *mutatis mutandis*, a quelli applicati ai grandi gruppi privati – che hanno trasformato la loro struttura settorializzata in *holding* al fine di evidenziare meglio il rapporto tra costi e ricavi –onde definire con più accuratezza il rapporto fra i rispettivi costi ed i servizi prodotti per gli utenti.

Esprimendo perplessità sulla possibilità di applicare in Italia l'esempio offerto dalla Grecia – che ha concentrato l'utilizzo dei fondi strutturali ad Atene – l'oratore sottolinea l'esigenza di definire con maggiore attenzione le priorità da assegnare agli interventi in relazione al territorio e il rapporto tra le risorse impiegate ed i risultati conseguiti, dotando altresì la Pubblica Amministrazione della capacità di gestire con continuità i progetti realizzati, a differenza di quanto è avvenuto in campo urbanistico. Il problema, invece, conclude l'oratore, è che si continua a seguire la logica degli interventi a piè di lista, non finalizzati ad una strategia di priorità geografiche o settoriali, logica che si può desumere anche nell'impostazione del Fondo perequativo prefigurato nei testi esaminati dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.

Il senatore MANZI, illustrando le disfunzioni burocratiche riscontrate nel corso dell'esperienza svolta in qualità di sindaco, rileva la carenza di proposte in merito alla soluzione del problema.

Condividendo il richiamo espresso dall'ingegner Carzaniga circa l'esigenza di tornare alla logica della programmazione, l'oratore chiede chiarimenti sulle prospettive di riforma della Pubblica Amministrazione in relazione all'esigenza di porre le Regioni e gli Enti locali in condizione di utilizzare con maggiore efficacia ed in misura non inferiore ad altri Paesi europei i fondi strutturali.

Il senatore BETTAMIO ascrive le disfunzioni della Pubblica Amministrazione in relazione all'utilizzo dei finanziamenti comunitari a tre ordini di fattori: l'insufficiente capacità di programmazione territoriale sia a livello regionale che a livello nazionale, che implica una propensione per una distribuzione a pioggia dei suddetti finanziamenti; una acutizzazione del problema derivante dal processo di decentramento regionale giacchè questo non si accompagna ad una specifica politica di formazione del personale delle Amministrazioni regionali; l'insufficiente informazione degli operatori di base, pubblici e privati, che perdura nonostante la moltiplicazione degli uffici di rappresentanza delle Regioni e dei grandi gruppi privati a Bruxelles. Al riguardo l'oratore rileva altresì la negativa incidenza della mancanza di dialogo con le sedi decisionali comunitarie.

Il senatore VERTONE GRIMALDI interviene brevemente per aggiungere agli elementi indicati dal senatore Bettamio un ulteriore fattore di indebolimento dello Stato derivante dal processo di decentramento seguito negli ultimi venti anni il quale ha comportato una serie crescente di vincoli nonchè il riconoscimento di poteri di veto ad organismi decentrati o subordinati nei confronti delle istituzioni centrali o sovraordinate.

L'ingegner CARZANIGA replica agli intervenuti precisando come la Cabina di regia , al fine di potenziare le capacità operative e di programmazione delle Regioni, abbia inteso assegnare una importanza prioritaria alle misure di assistenza tecnica previste dai fondi strutturali. I problemi evidenziati, peraltro, non sono connessi alla «latitudine» delle varie Regioni giacchè si riscontra un'ottima capacità di gestione in una Regione meridionale come la Basilicata ed in Regioni centro-settentrionali come la Toscana e l'Emilia Romagna e, viceversa, si rilevano problemi in altre Regioni quali la Campania, la Sicilia e la Lombardia.

Soffermandosi sugli obiettivi della Cabina di regia l'oratore sottolinea i benefici che potranno derivare, ai fini della programmazione, dall'elaborazione delle citate intese istituzionali con le Regioni e dall'individuazione di un volano finanziario necessario per anticipare gli investimenti. Il Presidente della Cabina di regia rileva altresì che nel 2000 la Sardegna e la Puglia dovrebbero uscire dal novero delle Regioni beneficiarie degli interventi connessi a ritardi di sviluppo, di cui all'obiettivo 1 dei fondi strutturali, e che il progressivo ampliamento dell'Unione euro-

pea comporterà una ulteriore riduzione del parametro di riferimento per l'ammissibilità di tali interventi, con la conseguente esclusione, a partire dal 2005, di tutte le altre Regioni esclusa la Calabria. A tale proposito sono stati condotti anche degli studi per verificare gli effetti dell'inclusione dei livelli di disoccupazione tra i suddetti parametri, ma le proiezioni non hanno dato risultati soddisfacenti poichè, ove tale indice venisse considerato, si giungerebbe a paradossi quali l'inclusione della Toscana e l'esclusione di Grecia e Portogallo delle aree caratterizzate da ritardo di sviluppo.

L'oratore si sofferma anche sull'esigenza di tener conto dell'economia sommersa poichè gli studi che sono stati condotti sia in sede nazionale che in sede europea dimostrano che, laddove il suddetto fenomeno è più forte, si riscontrano indici più elevati di disoccupazione. Al riguardo si ritiene che la quota di prodotto derivante dall'economia sommersa e non contabilizzata ammonti a circa il 15-16 per cento del PIL, proporzione analoga a quella stimata per la Germania ma che, nel caso italiano, si aggiunge ad un altro 15 per cento che già viene contabilizzato nel PIL, il che conduce a ritenere l'incidenza globale dell'economia sommersa nell'ordine del 30 per cento del PIL. L'effettiva informatizzazione della Pubblica Amministrazione dovrebbe consentire una sensibile riduzione dei fenomeni che attualmente determinano dei gravi scostamenti fra i dati ufficiali della contabilità e l'economia reale.

L'ingegner Carzaniga illustra inoltre i progressi che sono stati compiuti in merito all'impiego delle risorse comunitarie negli ultimi anni: nel 1994 sono stati utilizzati 3.540 miliardi di lire, 5.217 miliardi nel 1995, 2.033 miliardi nel 1996 e nei soli primi 4 mesi del 1997 sono stati incamerati 5.000 miliardi, cifra che dovrebbe consentire di rispettare l'obiettivo prefissato dalla Cabina di regia di 9.000 miliardi entro la fine del 1997, superiore alla cifra stimata nella legge finanziaria per il 1997, corrispondente a 4.000 miliardi.

L'oratore conclude sottolineando, tuttavia, come la fiducia non possa essere riposta esclusivamente nella buona volontà degli interlocutori e come si rendano improcrastinabili degli interventi strutturali tali da rendere normale e non straordinario un utilizzo tempestivo ed efficace dei fondi comunitari.

Il presidente BEDIN ringrazia quindi l'ingegner Carzaniga per le informazioni fornite alla Giunta e rinvia il seguito dell'indagine.

IN SEDE CONSULTIVA

(2518) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Giunta il relatore BETTAMIO il quale illustra come il provvedimento in titolo sia volto a prorogare al 31 agosto 1997 l'operatività della Commissione di indagine in materia di quote latte, istituita

dal decreto-legge n. 81 del 1997, e a differire al 30 settembre 1997 il termine per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli acquirenti. Tra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge il relatore si sofferma su una disposizione che prevede che gli acquirenti di latte bovino trattengano il 20 per cento del prelievo supplementare della parte di quota B ridotta al produttore e che le somme trattenute in eccesso rispetto a tali quote siano immediatamente restituite ai produttori con gli interessi legali maturati.

Rilevando come il dibattito della Commissione di merito si sia incentrato su talune proposte di modifica – concernenti il differimento del citato termine del 30 settembre 1997, per il versamento del prelievo supplementare, al fine di attendere le conclusioni della Commissione di inchiesta, modifiche non condivise dalla maggioranza – il relatore ritiene che il provvedimento non presenti problemi di compatibilità con la normativa comunitaria in quanto la Commissione europea non ha opposto rilievi alla richiesta presentata dal Governo in merito al differimento dei termini previsti dal regolamento (CEE) n. 536 del 1993 per gli adempimenti cui sono tenuti gli acquirenti.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore ad esprimere un parere favorevole, per quanto di competenza, nei termini emersi.

(2477) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica la quarta Convenzione ACP-CE di Lomè e relativi allegati, del 15 dicembre 1989, firmato a Mauritius il 4 novembre 1995, e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della IV Convenzione ACP-CE, fatto a Bruxelles il 20 dicembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

La relatrice DANIELE GALDI propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo il quale reca la ratifica di un importante Accordo tra l'Unione europea ed i Paesi del gruppo Africa-Caraibi-Pacifico (ACP) in quanto comprende tutti i settori della cooperazione: dialogo politico, aiuti finanziari ed assistenza tecnica, cooperazione nel settore commerciale agricolo, industriale, culturale, minerario ed energetico.

La relatrice illustra come la IV Convenzione di Lomè, della durata decennale, con relativo protocollo finanziario quinquennale, prevedeva la possibilità di revisione di talune disposizioni dopo una verifica allo scadere del primo quinquennio. La revisione è avvenuta ed un nuovo protocollo finanziario è stato siglato il 4 novembre 1995 nelle Isole Mauritius. Oltre all'Accordo che modifica la IV Convenzione sono sottoposti a ratifica l'Atto finale, contenente una serie di protocolli, tra cui appunto quello finanziario, e le dichiarazioni congiunte sullo sviluppo degli scambi, un accordo interno, che ripartisce tra gli Stati membri dell'Unione europea gli oneri derivanti dal protocollo finanziario e le modalità della cooperazione, e un protocollo che definisce le modalità di adesione alla Convenzione di Lomè delle Repubbliche di Austria e Fin-

landia e del Regno di Svezia, che nel frattempo hanno aderito all'Unione europea. L'Accordo definisce obiettivi, priorità e metodi per la cooperazione, per l'accesso al mercato della Comunità europea e riproponendosi un consistente aiuto finanziario si inserisce nel quadro delle strategie della cooperazione internazionale.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato alla senatrice Daniele Galdi a redigere un parere favorevole nei termini esposti.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le riforme costituzionali

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

Presidenza del Presidente Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 9,45.

SEGUITO DELL'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE DI REVISIONE DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Dopo un intervento di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, che ricorda i lavori svoltisi ieri relativamente al testo base IV sulla forma di governo, intervengono il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore sulla forma di governo*, il deputato Fabio MUSSI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia).

La Commissione approva quindi l'emendamento IV.1.46 del relatore; respinge poi gli emendamenti Crucianelli IV.1.35 e Rotelli IV.1.45; approva quindi l'emendamento De Mita IV.1.37, fatto proprio dal relatore.

Dopo interventi del deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), del senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore sulla forma di governo, del senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia), del deputato Fabio MUSSI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), La Commissione respinge il subemendamento Pera 0.IV.39.1 che mira a sostituire all'emendamento Mussi IV.1.39, la parola «bicamerale» con la seguente: «costituzionale»; approva quindi l'emendamento Mussi IV.1.39.

Vengono quindi ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti Pieroni IV.1.32, Armando Cossutta IV.1.7 e D'Amico IV.1.40.

La Commissione quindi approva l'emendamento Calderisi IV.1.41 per la parte in cui estende ai rappresentanti italiani al Parlamento europeo la partecipazione alla presentazione delle candidature per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Viene quindi ritirato dal rispettivo presentatore l'emendamento D'Amico IV.1.42. Dopo interventi dei senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore sulla forma di governo*, e Marcello PERA (gruppo forza Italia) la Commissione approva poi gli emendamenti Armando Cossutta IV.1.29 e IV.1.30. Approva quindi l'articolo 1 nel testo risultante dagli emendamenti approvati e passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Ritirati gli emendamenti De Mita IV.2.7 e Mattarella IV.2.8, intervengono il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) e i senatori Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore sulla forma di governo*, che propone di preporre la frase: «vigila sul rispetto della Costituzione» al terzo periodo dell'articolo 2.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Dopo interventi del senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore sulla forma di governo, dei deputati Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Fabio MUSSI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, dei deputati Franco MARINI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) e Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), la Commissione delibera di accantonare l'emendamento Pera IV.2.6.

Intervengono la senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) che fa proprio l'emendamento Mattarella IV.2.8, il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore sulla forma di governo* e il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo).

Vengono quindi ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti Selva IV.2.11 e IV.2.12 e Nania IV.2.10.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento D'Amico IV.2.9.

Dopo interventi del deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e del senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore sulla forma di governo, la Commissione approva l'articolo 2 e passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti. Massimo D'ALEMA, Presidente, dichiara preclusi gli emendamenti Pieroni IV.3.10 e Nania IV.3.18.

Dopo interventi dei senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore sulla forma di governo, e Marcello PERA (gruppo forza Italia), del deputato Achille OCCHETTO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), dei senatori Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), dei deputati Gianfranco FINI (gruppo alleanza nazionale), Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e Fabio MUSSI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e del senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), la Commissione approva l'emendamento del relatore IV.3.41, rimanendo così assorbiti tutti gli altri emendamenti riferiti alla lettera a) dell'articolo 3.

Interviene il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) che ritira l'emendamento Rebuffa IV.3.26 e propone di riformulare la lettera *b*) dell'articolo 3 nel senso di sopprimere le parole: «e della composizione della Camera dei Deputati». Intervengono poi il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore sulla forma di governo*, che accoglie la proposta di riformulazione del deputato Calderisi e il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia); dopo il ritiro degli emendamenti Russo IV.3.19, Passigli IV.3.13 e De Mita IV.3.27, la Commissione respinge quindi gli emendamenti D'Amico IV.3.25 e Rotelli IV.3.38, rimanendo assorbiti tutti gli altri emendamenti riferiti alla lettera *b*).

Dopo interventi del senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore sulla forma di governo, del deputato Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), dei senatori Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) e dei deputati Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) e Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale), la Commissione respinge l'emendamento del relatore IV.3.42.

Dopo interventi dei senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore sulla forma di governo e Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e del deputato Sergio MATTA-RELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), la Commissione approva l'emendamento IV.3.43 del relatore.

Dopo che Massimo D'ALEMA, *Presidente*, ha dichiarato precluso l'emendamento Rotelli IV.3.39, il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) ritira il suo emendamento IV.3.40. Ritirato l'emendamento Selva IV.3.37, la Commissione, dopo un intervento del senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore sulla forma di governo*, respinge l'emendamento D'Amico IV.3.28.

Dopo interventi dei senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore sulla forma di governo, Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), dei deputati Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, propone di riformulare l'emendamento Rebuffa IV.3.29 nel senso di sostituire le parole: «è il Capo delle Forze armate» con le seguenti: «al comando delle Forze armate» e di riferirlo alla lettera *a*) del medesimo articolo 3 come sostituita dall'approvazione dell'emendamento del relatore IV.3.41. La Commissione approva la proposta del Presidente.

Dopo interventi dei deputati Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), dei senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore sulla forma di governo, e Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) propone il seguente emendamento:

al primo comma sostituire la lettera k) con la seguente:

 k) effettua le nomine previste dalla Costituzione e dalla legge che indicano i casi nei quali queste avvengono su proposta del Governo ovvero previo consenso del Senato;

Villone IV.3.44

La Commissione approva l'emendamento Villone IV.3.44, rimanendo così assorbiti gli emendamenti Passigli IV.3.14 e Mussi IV.3.32; approva quindi l'articolo 3 come modificato dagli emendamenti approvati.

Dopo che è stato ritirato dal rispettivo presentatore l'articolo aggiuntivo IV.3.01, la Commissione passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Accantonati gli emendamenti Armando Cossutta IV.4.1 e Pieroni IV.4.2 nonchè ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti Rotelli IV.4.4 e D'Amico IV.4.3, la Commissione approva l'articolo 4 e passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo interventi dei senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore sulla forma di governo, Leopoldo ELIA (Gruppo partito popolare italiano) e dei deputati Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) e Franco MARINI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per oggi alle 15,30.

La seduta termina alle ore 13,10.

Presidenza del Presidente Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 15,40.

SEGUITO DELL'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE DI REVISIONE DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, ricorda che la Commissione dovrà ora riprendere l'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo interventi dei senatori Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), del deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale), dei senatori Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) che ritira il suo emendamento IV.5.8, dei deputati Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), Famiano CRUCIANELLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) nonchè del senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore sulla forma di governo, la Commissione delibera di accantonare il subemendamento urbani IV.0.5.19.2 e il subemendamento Urbani IV.0.5.19.3; respinge quindi il subemendamento Russo IV.0.5.19.4.

Accantonati i subemendamenti Rebuffa IV.0.5.19.5 e Calderisi IV.0.5.19.6, intervengono il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore sulla forma di governo, che riformula il suo emendamento IV.5.19 nel senso di sostituire le parole: «fino alla data di assunzione delle funzioni del nuovo Presidente della Repubblica» con le seguenti: «L'elezione della nuova Camera si svolge entro sei mesi dalla elezione del Presidente della Repubblica.

Dopo interventi del deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, e del deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) che ritira il suo subemendamento IV.0.1.46.2 precedentemente accantonato, la Commissione approva il subemendamento Russo IV.0.5.19.7.

Respinge quindi l'emendamento Armando Cossutta IV.5.2.

Ritirati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5, la Commissione approva l'emendamento del relatore IV.5.19, come riformulato, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

Passa quindi all'esame dell'articolo 6 ed agli emendamenti ad esso riferiti. Respinge, poi, gli identici emendamenti Armando Cossutta IV.6.7 e Crucianelli IV.6.9. Ritirato l'emendamento Selva IV.6.12, la Commissione approva l'emendamento De Mita IV.6.13, fatto proprio dal relatore.

Approva poi l'articolo 6 nel testo risultante dall'emendamento approvato. Passa quindi all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo un intervento del Presidente, la Commissione approva l'emendamento del relatore IV.7.14. Dopo interventi dei senatori Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), che riformula il suo emendamento IV.7.8. nel senso di sopprimere le parole «nonchè le limitazioni al diritto di proprietà», Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore sulla forma di governo, il deputato Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), e Giovanni PELLEGRI-NO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), del deputato Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) che propone di prevedere per il Presidente del Consiglio la norma prevista dall'emendamento Mussi IV.1.39 con riferimento al Presidente della Repubblica, approvato nella seduta di stamattina, del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), di Massimo D'ALEMA, Presidente, e del senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), il senatore Cesare SAL-VI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore sulla forma di governo, ripropone la seguente riformulazione del secondo comma dell'articolo 7: «Le incompatibilità tra cariche di governo ed uffici ed attività pubbliche o private e le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici, sono determinate con legge bicamerale».

Dopo che il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ha ritirato il suo emendamento IV.7.8, la Commissione approva la proposta del relatore riferita al secondo comma dell'articolo 7.

Dopo un intervento del senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore sulla forma di governo*, il deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale) ritira il suo emendamento IV.7.13. Su proposta di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, la Commissione delibera di accantonare l'emendamento De Mita IV.7.12.

Dopo interventi dei senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore sulla forma di governo, Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), di Massimo D'ALEMA, *Presidente*, e dei deputati Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale) e Sergio MATTA-RELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), la Commissione respinge il subemendamento Crucianelli IV.0.7.15.2.

Dopo un intervento del senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), la Commissione respinge il subemendamento Elia IV.0.4.7.15.3.

Dopo interventi dei senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore sulla forma di governo*, e Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), del deputato Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) e Massimo D'ALEMA, *Presidente*, la Commissione approva l'emendamento del relatore IV.7.15, nonchè l'articolo 7 nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

Passa quindi all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo interventi del deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) e dei senatori Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore sulla forma di governo*, Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Franca D'ALESSANDRO PRISCO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) ritira il suo subemendamento IV.0.8.11.2.

Interviene quindi il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) che ritira l'emendamento IV.8.10, salvo che per la previsione volta ad attribuire al Primo ministro l'esercizio dell'iniziativa legislativa ed il compito di assicurare l'esecuzione delle leggi. Interviene poi il deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) che dichiara di riferire il suo emendamento IV.8.4, limitatamente all'ultimo comma, come subemendamento all'emendamento IV.8.11 del relatore.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore sulla forma di governo*, propone quindi - e la Commissione concorda - di rinviare alla successiva fase del coordinamento l'esame della questione sollevata dal deputato Calderisi.

Dopo un intervento del senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), la Commissione approva l'emendamento Armando Cossutta IV.8.4 – riferito come subemendamento all'emendamento del relatore IV.8.11 – limitatamente all'ultimo comma. Approva quindi l'emendamento del relatore IV.8.11, come modificato dal subemendamento approvato.

Passa quindi all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Intervengono poi i senatori Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore sulla forma di governo, Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), i deputati Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale) e Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Massimo D'ALEMA, Presidente, i senatori Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) e il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore sulla forma di governo.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, pone, quindi, ai voti l'emendamento Russo IV.9.8 limitatamente al secondo comma; la Commissione lo respinge; approva poi l'emendamento D'Amico IV.9.12 nonchè il subemendamento D'Amico IV.0.9.14.1.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), *relatore sulla forma di governo*, propone la seguente riformulazione dell'articolo 9 da riferire come quarto comma dell'articolo 7, nel testo risultante dagli emendamenti approvati:

«La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei medesimi. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione, salvo nel caso sia presentata in occasione dell'esposizione programmatica di cui al precedente comma».

La Commissione approva la proposta del relatore. Passa quindi all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo interventi dei senatori Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) e Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore sulla forma di governo, propone di riformulare l'emendamento Elia IV.10.3, in modo da prevedere che all'articolo 10 dopo le parole «giurisdizione ordinaria» siano inserite le seguenti: «insieme a coloro che in tali reati concorrono» e che al medesimo articolo le parole «con legge bicamerale» siano sostituite dalle seguenti «con legge costituzionale». Dopo che il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) ha accolto la proposta di riformulazione del relatore, Massimo D'ALEMA, Presidente, pone

in votazione per parti separate l'emendamento Elia IV.10.3 come riformulato.

Dopo interventi dei deputati Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale), la Commissione approva la prima parte dell'emendamento Elia IV.10.3 e respinge la seconda parte. Approva poi l'articolo 10 come modificato dall'emendamento approvato. Passa quindi all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo interventi del deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) che ritira l'emendamento IV.11.3, dei deputati Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Claudia MANCINA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale), dei senatori Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) che propone di sostituire l'articolo 11 con un articolo che preveda il riconoscimento dei diritti delle opposizioni in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno, intervengono i deputati Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) e Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale) nonchè il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore sulla forma di governo, che ritira l'articolo 11.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 12.

Dopo interventi dei senatori Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), relatore sulla forma di governo, Marcello PERA (gruppo forza Italia), Giovanni PELLE-GRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Massimo D'ALEMA, Presidente, e del deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale), la Commissione delibera di adottare quale testo dell'articolo 12 il vigente testo dell'articolo 90 della Costituzione, riservandosi di integrare eventualmente la formulazione con riferimento alle tematiche sollevate da alcuni degli emendamenti presentati.

Dopo un intervento del deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) sull'ordine dei lavori, Massimo D'ALE-MA, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 20,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

Presidenza del Presidente Mario PEPE

La seduta inizia ore alle 12,50.

Il Presidente Mario PEPE comunica che, per l'indisponibilità del deputato Migliori, relatore sul disegno di legge A.S. n. 1388 «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142», a presenziare alla seduta odierna, l'esame di detto provvedimento è rinviato ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

(767) ARLACCHI ed altri. – Istituzione della guardia costiera (Parere alla 4ª Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Giorgio BORNACIN, *relatore*, premette che, oltre al disegno di legge di iniziativa del senatore Arlacchi, sono stati presentati altri due disegni di legge nella stessa materia, e precisamente il n. 1364 ad iniziativa del senatore Manfredi, e il n. 1415 di cui è personalmente firmatario, peraltro non assegnati alla Commissione. Illustrando il disegno di legge in titolo, riferisce che la nascita di una forza di polizia marittima avente anche compiti di polizia giudiziaria è un traguardo da raggiungere quanto prima.

Tale esigenza è infatti avvertita a più livelli, e si configura come una delle priorità che devono essere affrontate nel prossimo futuro per garantire un'adeguata riforma della pubblica amministrazione e dei vari organismi che la compongono, corpi militari compresi, per adeguarli a criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

Nel contesto internazionale, nazioni che presentano un grande sviluppo costiero o che hanno grandi interessi e responsabilità sul mare, e che al contempo sono esposte a forti pressioni di correnti migratorie clandestine e a facile permeabilità di confine per l'infiltrazione di organizzazioni criminali organizzate, hanno da tempo realizzato organismi di comando a forte carattere unificato per quanto riguarda l'attività di controllo, prevenzione e repressione in ambito marittimo. È il caso, ad esempio, della Grecia e degli Stati Uniti, in cui addirittura la «Coast Guard» presenta una potentissima organizzazione operativa che costituisce da sola la settima flotta da guerra su scala mondiale.

Anche altre nazioni con minore esposizione ai fattori di rischio accennati, ma altrettanto interessate alle vicende legate al mare, si sono dotate di una centralizzazione dei comandi per le attività di polizia lungo le coste, così come avvenuto in Francia, Spagna e Turchia.

Le coste italiane hanno uno sviluppo di ben ottomila chilometri e le nostre isole sono geograficamente localizzate fino in prossimità delle coste nord-africane; i rifornimenti energetici di materie prime ed i traffici commerciali globali del nostro Paese dipendono allo stesso modo dal mare, in alcuni settori in misura superiore all'80 per cento.

In aggiunta a tutto questo, l'enorme sviluppo delle attività di pesca, di pesca sportiva, di diporto nautico, di balneazione, di inquinamento costiero, di scempio e di abusivismo edilizio, hanno reso spesso invivibile il mare sia per vacanza che per lavoro ed hanno aumentato enormemente i rischi connessi derivanti dalle sovrapposizioni degli interventi di polizia marittima per il controllo dei natanti, sovrapposizioni che risultano spesso dannose all'immagine di uno Stato efficiente, improduttive, dispendiose e pulviscolari.

L'esigenza di unificare i quattro Corpi che attualmente operano in mare ai fini della vigilanza, del soccorso e dei servizi di polizia appare dunque basata su solide ragioni di carattere economico, organizzativo e funzionale. In questo senso si sono pronunciate anche le regioni, le quali, a seguito dell'emanazione della legge 23 dicembre 1996, n. 647, che prevede la possibilità per le amministrazioni regionali di avvalersi degli uffici delle Capitanerie di porto per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate sul demanio marittimo, hanno tutte indistintamente manifestato la volontà di avvalersi di questa possibilità. A tale scopo, è stata recentemente definita e siglata dalla Conferenza Stato-Regioni la prevista Convenzione-tipo che regolamenta i rapporti tra le singole regioni e le varie capitanerie.

Proprio in questi giorni è stata firmata la prima convenzione tra Comando generale della Capitaneria di porto e Regione Liguria ed entro il 15 luglio saranno firmate tutte le altre. Sempre a testimonianza del buon rapporto che intercorre tra regioni e Guardia costiera, bisogna ricordare la convenzione stipulata il 30 maggio 1997 con la Regione Campania per il trasporto veloce ed assistito dei traumatizzati e malati gravi dalle isole partenopee alla terra ferma.

Venendo al disegno di legge in esame, se esso appare condivisibile nello spirito di fondo che lo anima, alcuni dubbi sorgono in relazione all'eccessiva semplicità dell'articolato, in cui è presente un'ampia delega al Governo per la determinazione di tutti gli aspetti relativi alla configurazione centrale e periferica del nuovo corpo e alle modalità di confluenza in esso del personale delle altre forze attualmente operanti in ambito marittimo.

Essendo infatti quella oggetto di discussione una materia estremamente delicata, che non ha mancato di sollevare nei mesi scorsi dubbi e perplessità in alcuni settori delle forze armate, sarebbe sicuramente più opportuno chiarire in modo netto e definitivo, nel momento in cui si va ad approvare un apposito testo di legge, quelle che sono le competenze, i compiti e le funzioni della nuova struttura.

Mancano infatti nel disegno di legge n. 767 riferimenti specifici alle modalità di istruzione e formazione del personale, agli organi della rappresentanza militare, e sono solo brevemente accennati aspetti importanti come la determinazione dei compiti, la composizione del comando generale e le modalità di reclutamento degli ausiliari di leva.

Ritiene assolutamente non condivisibile l'affermazione, che traspare dalla relazione allegata all'articolato, secondo cui il principio dell'unificazione delle forze di polizia, valido in ambito marittimo per tutti i motivi ricordati in precedenza, sarebbe riferibile anche alle forze di terra.

Il deputato Mario VALDUCCI, nel rilevare che non è dato conoscere la posizione del Governo sul disegno di legge di cui trattasi, le cui problematiche oltretutto coinvolgono diversi dicasteri, propone di rinviare l'esame del disegno di legge in attesa di acquisire il parere del Governo.

Il deputato Eugenio DUCA, dopo aver riconosciuto che tutte le iniziative di legge presentate sull'argomento hanno il merito di proporre un migliore utilizzo delle risorse disponibili attraverso la creazione di un unico corpo organizzato, in luogo della pluralità di organismi attualmente esistenti, ritiene che le perplessità sollevate dal relatore in ordine all'ampiezza della delega al Governo non possano essere oggetto di approfondimento da parte della Commissione, essendo riservate alla commissione competente per il merito.

Coglie l'occasione per ricordare che tra i molteplici problemi esistenti in materia, vi è anche quello delle competenze rivendicate dalle regioni in materia di navigazione lacuale e fluviale. Condivide la proposta avanzata nel precedente intervento di sentire il Governo.

Il senatore Giorgio BORNACIN, *relatore*, propone che, oltre al Governo, siano sentiti anche i comandanti delle forze di polizia operanti nel settore.

Il senatore Carmine COZZOLINO, nel condividere, in linea di massima, l'esigenza dell'unificazione dei corpi di polizia attualmente operanti sul mare, sottolinea, peraltro, che non va trascurato il problema delle funzioni specialistiche affidate a taluni di essi. Ritiene, comunque, che la Commissione non debba estendere il suo esame a questioni di merito, estranee alla sua competenza.

Il senatore Salvatore LAURO propone che eventuali audizioni con il Governo affrontino anche il problema del demanio marittimo e delle relative competenze delle regioni. Il senatore Vittorio PAROLA rileva la necessità di approfondire il tema delle funzioni e delle competenze, in alcuni casi molto specifiche. Sul punto il disegno di legge Arlacchi appare piuttosto sommario.

Il presidente Mario PEPE, nel prendere atto dell'esigenza manifestata da alcuni componenti della Commissione circa un approfondimento con il Governo, nonchè con gli organismi operanti nel settore, da audire nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,20.

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

Presidenza del Presidente Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 20,25.

SEGUITO DELL'ESAME DELLA SECONDA RELAZIONE CONCLUSIVA SU ATTIVITÀ SVOLTE (R050 001, B65ª, 0002°)

Il Comitato prosegue l'esame della seconda relazione conclusiva su talune attività svolte.

Al termine di un'ampia discussione, il Presidente Frattini dichiara concluso l'esame dello schema di relazione e rinvia alla prossima seduta la votazione finale per l'approvazione del documento.

La seduta termina alle ore 22,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

23^a Seduta

Presidenza del Presidente PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A009 000, B55ª, 0020º)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

INCHIESTA SU STRAGI E DEPISTAGGI: AUDIZIONE DEL GENERALE FRAN-CESCO DELFINO

(Viene introdotto il generale Francesco Delfino, accompagnato dal tenente colonnello Enzo Piroddi). (A010 000, B55^a, 0001^o)

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del generale Delfino nell'ambito dell'inchiesta su stragi e depistaggi.

Il generale DELFINO risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai deputati CORSINI e FRAGALÀ e dai senatori MANTICA e DE LUCA Athos.

(Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta).

Il PRESIDENTE, ringranziato il generale Delfino, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 1,35 del 26 giugno 1997.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 13,45.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo:

Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e relativi versamenti nonchè norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali e di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni - attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; relatore: Targetti

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni) (R139 b00, B14ª, 0003º)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo sospeso da ultimo nella seduta di ieri.

Il deputato Ferdinando TARGETTI, relatore, passa ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti (si veda l'allegato 2) presentati allo schema di parere a sua firma (si veda l'allegato 1). In particolare, accoglie l'emendamento 25 Repetto così riformulato: «si invita il Governo a provvedere in breve termine alla ridefinizione del sistema delle concessioni e della riscossione al fine di rendere omogeneo e compatibile tale nuovo sistema con le riforme di semplificazione».

Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento n. 1 Armani ed altri in quanto ricompreso nel punto 2 dello schema di parere. Invita alla riformulazione dell'emendamento 4 Armani ed altri nei seguenti termini: «si raccomanda che nello Statuto del contribuente si stabilisca che fra il 15 febbraio ed il 30 giugno non debbano approvarsi provvedimenti fiscali che possano comportare modifiche sostanziali delle norme». Accoglie l'emendamento 5 Armani ed altri limitatamente al primo periodo,

così riformulato: «all'articolo 1, laddove si modifica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, ed in particolare al comma 4, prevedere che, nell'invito al contribuente, l'Ufficio delle entrate indichi anche il Centro servizi territorialmente competente» ed esprime parere contrario sul secondo periodo. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento 6 Frosio Roncalli in quanto ricompreso nel punto 4 del proprio parere. Esprime parere contrario sugli emendamenti 7, 8, 9 Frosio Roncalli. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Frosio Roncalli 10, ritenendolo superfluo. Esprime parere contrario sull'emendamento Armani 11. Accoglie l'emendamento Frosio Roncalli 12. Quanto all'emendamento Armani 13, si dichiara disponibile ad accoglierlo purchè riformulato nel senso di consentire al contribuente di esercitare il diritto alla detrazione non computata attraverso la procedura della richiesta di rimborso, senza utilizzo dell'istituto della compensazione introdotto dal presente provvedimento. Accoglie l'emendamento Frosio Roncalli 14, con una correzione materiale. Esprime parere contrario sull'emendamento Frosio Roncalli 15. Si dichiara disponibile ad accogliere l'emendamento Armani 16 ove riformulato nel senso di prevedere che l'Amministrazione renda noto, anzichè fornire, la tipologia di software adottata. Accoglie l'emendamento Frosio Roncalli 17. Si dichiara contrario agli emendamenti Frosio Roncalli 18, 19, 20, 21, 22. Accoglie l'emendamento Frosio Roncalli 23 se riformulato nel senso di prevedere, anzichè una comunicazione mediante lettera raccomandata, la più ampia fattispecie della comunicazione scritta e si dichiara contrario all'emendamento Armani 24.

Il deputato Giorgio BENVENUTO ritira gli emendamenti a sua firma nn. 2 e 3.

La Commissione passa quindi alla votazione dei singoli emendamenti, limitatamente a quelli per i quali i presentatori insistono per la votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge, a maggioranza, gli emendamenti Armani 1, Armani 5, limitatamente al secondo periodo, Frosio Roncalli 8, 9, Armani 11 mediante votazione per parti separate dei tre periodi che compongono l'emendamento. Indi la Commissione respinge, a maggioranza, l'emendamento Frosio Roncalli 15. La Commissione approva, con la dichiarazione di voto contrario del senatore Albertini, l'emendamento Armani 16 nel nuovo testo risultante dalla riformulazione proposta dal relatore, indi la Commissione respinge a maggioranza gli emendamenti Frosio Roncalli 18, 19, 20, 21, 22, ed Armani 24.

Dopo che il senatore Renato ALBERTINI ha dichiarato il proprio voto favorevole, esprimendo un giudizio complessivamente positivo sulla proposta di parere del relatore, ad eccezione delle osservazioni di cui ai punti 4 e 9 della stessa, il Presidente Salvatore BIASCO pone in vo-

tazione la proposta di parere del deputato Ferdinando TARGETTI, *relatore*, come modificato, risultante come segue:

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e relativi versamenti nonchè norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali e di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

considerato che il decreto comporta un cambiamento profondo nell'amministrazione finanziaria, negli adempimenti fiscali dei contribuenti e nel rapporto tra contribuenti, Fisco e Enti Previdenziali e Assicurativi. Esso comporta una riforma che ridurrà i costi sociali dell'obbedienza fiscale, una razionalizzazione e modernizzazione dell'amministrazione finanziaria e un notevole rafforzamento nella capacità di recupero dell'evasione fiscale e contributiva. La riforma contiene una serie di semplificazioni delle quali saranno innanzitutto le imprese e soprattutto le più piccole a trarne beneficio. Erano molti anni che molte associazioni di categoria, artigiani, commercianti, piccole e grandi imprese a gran voce chiedevano misure che vanno nella direzione di questa riforma. È senz'altro una riforma ambiziosa che incide profondamente nel corpo dell'amministrazione finanziaria. Forse nei primi tempi di applicazione della riforma andranno ad essa apportati alcuni correttivi e miglioramenti, ma è molto importante che la strada sia stata intrapresa e lo sia stato fatto con coraggio. Alcuni intervenuti nel dibattito hanno avanzato dei dubbi sulla capacità dell'amministrazione finanziaria di reggere l'impatto di una riforma tecnico-organizzativa di tal fatta: toccherà all'amministrazione finanziaria di dimostrare di essere all'altezza di questo compito;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- 1) si raccomanda una riformulazione dell'articolo 1 dello schema di decreto nel senso che le disposizioni modificative dei singoli articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 dovrebbero essere contenute in distinti articoli per renderne più agevole la lettura;
- 2) si segnala l'opportunità di provvedere al coordinamento, anche per abrogare, delle disposizioni presenti nello schema di decreto in materia di obbligo di tenuta dei documenti con quelle relative alle rettifiche da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 600:
- circa la possibile variabilità nel tempo del limite di dieci dipendenti si invita il Ministero a definire il limite in riferimento ad una data precisa;

- 4) si invita il Ministero a considerare la possibilità che sia consentito ai sostituti di imposta con più di dieci dipendenti di predisporre e inviare la dichiarazione da aprile a giugno;
- 5) si suggerisce che, data la notevole difficoltà tecnica di inserire le società con bilancio a cavallo di due anni tra quelle alle quali è concessa la dichiarazione unica, esse non godano di tale agevolazione; tuttavia si invita l'amministrazione finanziaria ad impegnarsi affinchè sia loro consentita quanto prima almeno la compensazione tra partite creditorie e debitorie;
- 6) si raccomanda il Governo di esplicitare che il decreto si propone unicamente di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese e non intende invece incidere in alcun modo sulle modalità di determinazione dei premi INAIL;
- 7) si raccomanda di esplicitare che i pagamenti all'INAIL, che ora avvengono il 20 febbraio, non saranno posticipati, venendo pagati nel versamento unico di quel mese e che la compensazione attuata dal contribuente non inciderà nè sulla competenza, nè sulla cassa dell'INAIL, poichè l'Istituto otterrà i pagamenti per intero entro cinque giorni dal versamento operato dal contribuente;
- 8) si raccomanda che nelle convenzioni che saranno stipulate con le banche e con l'Ente poste, sarà naturalmente stabilito il vincolo della riservatezza per il personale incaricato di ricevere le dichiarazioni e di acquisire i dati per conto di detti enti;
- 9) si suggerisce che la sanzionabilità del contribuente per ritardata dichiarazione possa decorrere solo dal primo ottobre;
- 10) si propone che gli intermediari possano trasmettere anche dichiarazioni da essi non predisposte. Pertanto nell'articolo 12, I comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il penultimo periodo può essere sostituito dal seguente: «I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 devono presentare la dichiarazione in via telematica»;
- 11) si invita il Governo a valutare l'opportunità di ricomprendere tra detti intermediari anche i cosiddetti consulenti tributari, sebbene sia opportuno individuare gli stessi in modo preciso analogamente a quanto previsto nell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 utilizzando la locuzione «soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragionieri»;
- 12) si invita a considerare con estrema cautela il problema dei tempi di realizzazione delle procedure informatiche, perchè sarebbe sconveniente per l'amministrazione finanziaria che il termine di inizio dell'adozione di queste procedure venga postposto con un provvedimento successivo a quello qui considerato una volta rilevata la pratica impossibilità di rispettare la data qui indicata;
- 13) si suggerisce di prevedere che, nel caso in cui l'Erario rilevi un errore che provochi per il contribuente uno sgravio di imposta, l'ufficio, previa comunicazione, debba notificare l'importo del credito per-

mettendo che lo stesso possa essere utilizzato nella prima liquidazione utile di imposta;

- 14) si propone di affermare che eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione annuale vengono compensati con il primo versamento utile nella liquidazione periodica, senza aspettare la dichiarazione dell'anno successivo;
- 15) si suggerisce di optare, per le scadenze dei versamenti, per la data del 18, ad eccezione di dicembre, che dovrebbe rimanere il 15;
- 16) si propone che il problema del pagamento rateale non indicato nella dichiarazione annuale venga risolto nel decreto sulle sanzioni, dove venga previsto un avviso bonario da parte dell'amministrazione finanziaria al contribuente che, inviata la dichiarazione annuale, non abbia versato l'importo dovuto. A questo avviso il contribuente può rispondere manifestando una volontà di pagamento rateale; a questo punto l'amministrazione finanziaria può prenderne nota e comminare al contribuente una semplice ammenda per l'omessa barratura nella dichiarazione annuale;
- 17) si invita il Ministero a definire un organismo di controllo della struttura di gestione della suddivisione delle somme nel quale siano rappresentati gli enti previdenziali e assicurativi e le regioni a statuto speciale oggi (e tutte le regioni quando dovesse essere istituita l'IRAP);
- 18) si suggerisce di indicare oltre agli elementi necessari per l'individuazione del sostituto di imposta anche quelli necessari a individuare i sostituiti;
- 19) si propone che le richieste di chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione siano eseguibili anche via fax o via internet:
- 20) appare necessario chiarire che il tasso di interesse vada inteso come l'aggiunta dell'1 oltre al tasso previsto (dalla norma citata) su base annua:
- 21) in ordine all'articolo 23, infine, appare opportuno usare un'altra espressione che non sia coniuge per due persone divorziate;
- 22) si invita il Governo a provvedere in breve termine alla ridefinizione del sistema delle concessioni e della riscossione, al fine di rendere omogeneo e compatibile tale nuovo sistema con le riforme di semplificazione;
- 23) si raccomanda che nello Statuto del contribuente si stabilisca che dal 15 febbraio ed il 30 giugno non debbano approvarsi provvedimenti fiscali che possano comportare modifiche sostanziali delle norme;
- 24) all'articolo 1, laddove si modifica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, ed in particolare al comma 4, prevedere che, nell'invito al contribuente, l'ufficio delle entrate indichi anche il Centro Servizi territorialmente competente;
- 25) all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, comma 1, lettera a), si invita a modificare l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, primo periodo, sostituendo le parole «15 marzo» con le seguenti «31 marzo»;

- 26) in relazione all'articolo 4, laddove modifica l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, si ritiene che sia da modificarsi il comma 3 dell'articolo 28 medesimo, nel punto in cui si stabilisce la perdita del diritto alla detrazione non computata, anche in sede di dichiarazione annuale: sarebbe infatti opportuno considerare le possibili modalità diverse dall'istituto della compensazione automatica che consentano al contribuente di mantenere il diritto al rimborso;
- 27) all'articolo 5, secondo comma, si invita a sostituire le lettere *a*) e *b*) con le seguenti: «*a*) dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a decorrere dall'anno 1998, per i redditi relativi all'anno 1997; *b*) dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, a decorrere dall'anno 2000, per i redditi relativi al 1999»;
- 28) all'articolo 6, valuti l'Amministrazione l'opportunità di rendere noto a tutti gli operatori previsti dalla norma la tipologia di *software* adottata dall'Amministrazione medesima;
- 29) all'articolo 18, comma 1, si propone di sostituire le lettere *a*), *b*) e *c*) con le seguenti:
- a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA, per i redditi relativi all'anno 1997;
- b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali, per i redditi relativi all'anno 1998;
- c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i redditi relativi all'anno 1999;
- 30) all'articolo 23, ultimo capoverso, dopo la parola «comunicazione», si propone di aggiungere la parola «scritta».

La Commissione approva.

È pertanto preclusa la proposta di parere a firma dell'onorevole Frosio Roncalli (si veda l'allegato 3).

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo:

Revisione della composizione dei comitati tributari regionali e istituzione presso il Ministero delle finanze della consulta tributaria - attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 134, lett. l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; relatore: Targetti.

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni) (R133 b00, B14ª, 0004º)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo sospeso da ultimo nella seduta di ieri.

Il senatore Renato ALBERTINI intervenendo per dichiarazione di voto, non condivide la proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo che la composizione dei comitati tributari come suggerita dal punto 3 della proposta medesima comporterebbe un vero e proprio monopolio delle categorie professionali a scapito delle organizzazioni sindacali. Dichiara pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore Furio BOSELLO, nel rilevare che il Ministero delle Finanze si avvale già di un numero eccessivo di organi consultivi, dichiara il proprio voto contrario.

Il deputato Giorgio BENVENUTO dichiara il proprio voto favorevole ritenendo che la riduzione della rappresentanza sindacale complessiva ad un solo componente sia una scelta preferibile a quella di prevedere due rappresentanti riferibili a tutte le organizzazioni sindacali.

Il deputato Gianfranco CONTE concorda con le considerazioni del deputato Giorgio BENVENUTO.

Il Presidente Salvatore BIASCO pone quindi in votazione lo schema di parere presentato dal relatore, recante quanto segue:

«La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della composizione dei comitati tributari regionali e istituzione presso il Ministero delle finanze della consulta tributaria, attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

considerata l'importanza che andranno ad assumere i comitati tributari regionali e la consulta tributaria;

giudicando opportuna l'istituzione di organismi di consulenza che affianchino l'amministrazione finanziaria in questa fase di rinnovo e ristrutturazione della stessa;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- 1) si valuti l'opportunità di non predeterminare i modi rigidi i compiti e le funzioni di tali organismi, onde consentirne la consultazione in relazione alle esigenze che via via potranno manifestarsi;
- 2) si consideri l'eventualità di consentire ai medesimi organismi la possibilità di disporre di specifici poteri, quali ad esempio di acquisire la necessaria documentazione, nonchè di convocare per audizioni i soggetti che riterranno opportuni;
- 3) poichè tali organismi dovranno essere rappresentativi degli interessi delle principali categorie di contribuenti, mantenendo tuttavia una caratterizzazione prevalentemente tecnica, si suggerisce che ogni categoria (artigiani, commercianti, associazioni di piccole e grandi imprese, consumatori, sindacati, etc.) venga rappresentata da un solo esponente, da nominarsi su indicazione delle varie associazioni rappresentative delle singole categorie».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,15.

Allegato 1

Proposta di parere presentata dal relatore, onorevole Ferdinando TARGETTI

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e relativi versamenti nonchè norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali e di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

considerato che il decreto comporta un cambiamento profondo nell'amministrazione finanziaria, negli adempimenti fiscali dei contribuenti e nel rapporto tra contribuenti, Fisco e Enti Previdenziali e Assicurativi. Esso comporta una riforma che ridurrà i costi sociali dell'obbedienza fiscale, una razionalizzazione e modernizzazione dell'amministrazione finanziaria e un notevole amministrazione finanziaria forzamento nella capacità di recupero dell'evasione fiscale e contributiva. La riforma contiene una serie di semplificazioni delle quali saranno innanzitutto le imprese e soprattutto le più piccole a trarne beneficio. Erano molti anni che molte associazioni di categoria, artigiani, commercianti, piccole e grandi imprese a gran voce chiedevano misure che vanno nella direzione di questa riforma. È senz'altro una riforma ambiziosa che incide profondamente nel corpo dell'amministrazione finanziaria. Forse nei primi tempi di applicazione della riforma andranno ad essa apportati alcuni correttivi e miglioramenti, ma è molto importante che la strada sia stata intrapresa e lo sia stato fatto con coraggio. Alcuni intervenuti nel dibattito hanno avanzato dei dubbi sulla capacità dell'amministrazione finanziaria di reggere l'impatto di una riforma tecnico-organizzativa di tal fatta: toccherà all'amministrazione finanziaria di dimostrare di essere all'altezza di questo compito;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si raccomanda una riformulazione dell'articolo 1 dello schema di decreto nel senso che le disposizioni modificative dei singoli articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 dovrebbero essere contenute in distinti articoli e non accorpate in un unico articolo, l'articolo1, di dimensioni mostruose;

- 2) si segnala l'opportunità di provvedere al coordinamento delle disposizioni presenti nello schema di decreto in materia di obbligo di tenuta dei documenti con quelle relative alle rettifiche da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 600;
- 3) circa la possibile variabilità nel tempo del limite di dieci dipendenti si invita il Ministero a definire il limite in riferimento ad una data precisa;
- 4) si invita il Ministero a considerare la possibilità che sia consentito ai sostituti di imposta con più di dieci dipendenti di predisporre e inviare la dichiarazione da aprile a giugno;
- 5) si suggerisce che, data la notevole difficoltà tecnica di inserire le società con bilancio a cavallo di due anni tra quelle alle quali è concessa la dichiarazione unica, esse non godano di tale agevolazione; tuttavia si invita l'amministrazione finanziaria ad impegnarsi affinchè sia loro consentita quanto prima almeno la compensazione tra partite creditorie e debitorie;
- 6) si raccomanda il Governo di esplicitare che il decreto si propone unicamente di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese e non intende invece incidere in alcun modo sulle modalità di determinazione dei premi INAIL;
- 7) si raccomanda di esplicitare che i pagamenti all'INAIL, che ora avvengono il 20 febbraio, non saranno posticipati, venendo pagati nel versamento unico di quel mese e che la compensazione attuata dal contribuente non inciderà nè sulla competenza, nè sulla cassa dell'INAIL, poichè l'Istituto otterrà i pagamenti per intero entro cinque giorni dal versamento operato dal contribuente;
- 8) si raccomanda che nelle convenzioni che saranno stipulate con le banche e con l'Ente poste, sarà naturalmente stabilito il vincolo della riservatezza per il personale incaricato di ricevere le dichiarazioni e di acquisire i dati per conto di detti enti;
- 9) si suggerisce che la sanzionabilità del contribuente per ritardata dichiarazione possa decorrere solo dal primo ottobre;
- 10) si propone che gli intermediari possano trasmettere anche dichiarazioni da essi non predisposte. Pertanto nell'articolo 12, I comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il penultimo periodo può essere sostituito dal seguente: «I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 devono presentare la dichiarazione in via telematica»;
- 11) si invita il governo a valutare l'opportunità di ricomprendere tra detti intermediari anche i cosiddetti consulenti tributari, sebbene sia opportuno individuare gli stessi in modo preciso analogamente a quanto previsto nell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 utilizzando la locuzione «soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragionieri»;

- 12) si invita a considerare con estrema cautela il problema dei tempi di realizzazione delle procedure informatiche, perchè sarebbe sconveniente per l'amministrazione finanziaria che il termine di inizio dell'adozione di queste procedure venga postposto con un provvedimento successivo a quello qui considerato una volta rilevata la pratica impossibilità di rispettare la data qui indicata;
- 13) si suggerisce di prevedere che, nel caso in cui l'Erario rilevi un errore che provochi per il contribuente uno sgravio di imposta, l'ufficio, previa comunicazione, debba notificare l'importo del credito permettendo che lo stesso possa essere utilizzato nella prima liquidazione utile di imposta;
- 14) si propone di affermare che eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione annuale vengono compensati con il primo versamento utile nella liquidazione periodica, senza aspettare la dichiarazione dell'anno successivo:
- 15) si suggerisce di optare, per le scadenze dei versamenti, per la data del 18, ad eccezione, di dicembre che dovrebbe rimanere il 15;
- 16) si propone che il problema del pagamento rateale non indicato nella dichiarazione annuale venga risolto nel decreto sulle sanzioni, dove venga previsto un avviso bonario da parte dell'amministrazione finanziaria al contribuente che, inviata la dichiarazione annuale, non abbia versato l'importo dovuto. A questo avviso il contribuente può rispondere manifestando una volontà di pagamento rateale; a questo punto l'amministrazione finanziaria può prenderne nota e comminare al contribuente una semplice ammenda per l'omessa barratura nella dichiarazione annuale;
- 17) si invita il Ministero a definire un organismo di controllo della struttura di gestione della suddivisione delle somme nel quale siano rappresentati gli enti previdenziali e assicurativi e le regioni a statuto speciale oggi (e tutte le regioni quando dovesse essere istituita l'IRAP);
- 18) si suggerisce di indicare oltre agli elementi necessari per l'individuazione del sostituto di imposta anche quelli necessari a individuare i sostituiti;
- 19) si propone che le richieste di chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione siano eseguibili anche via fax o via internet:
- 20) appare necessario chiarire che il tasso di interesse vada inteso come l'aggiunta dell'1 oltre al tasso previsto (dalla norma citata) su base annua;
- 21) in ordine all'articolo 23, infine, appare opportuno usare un'altra espressione che non sia coniuge per due persone divorziate.

On. Ferdinando TARGETTI, relatore.

Allegato 2

Proposte emendative al parere predisposto dal relatore sullo schema di decreto legislativo recante: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contributi riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e relativi versamenti, nonchè norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali e di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»

Visto quanto stabilito in materia di «non obbligo di allegazione del bilancio alla Dichiarazione dei redditi», trovandosi in tema di semplificazione, si ritiene necessaria l'esplicita abrogazione della lettera *b*) articolo 39 C2 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73.

Ciò al fine di evitare rischi di libere e diverse interpretazioni da parte di funzionari che potrebbero così ritenere di dover procedere, più a propria tutela che a tutela della norma, all'accertamento induttivo.

1. Armani, Berruti, D'Alì, Pace G., Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S., Bosello, Conte

All'articolo 1, primo comma, lettera a) nonchè al novellato articolo 6 dello schema di decreto sostituire le parole: conto dei profitti e delle perdite con le seguenti: conto economico.

2. Benvenuto

All'articolo 1, comma 1, lettera a), nonchè lettera b) primo comma, nonchè novellato articolo 6, terzo comma, dello schema di decreto, abrogare: nell'ottica della semplificazione) le parole: i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, per la determinazione del reddito di impresa devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

3. Benvenuto

Occorrerebbe stabilire che fra il 15 febbraio e il 30 giugno non possa essere approvato alcun provvedimento fiscale che possa comportare la modifica dei modelli stessi e delle relative istruzioni.

4. Armani, Berruti, D'Alì, Pace G., Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S., Bosello, Conte

All'articolo 1 laddove si modifica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73 ed, in particolare al comma 4, prevedendo che l'invito va inviato dall'ufficio delle entrate territorialmente competente si ritiene necessario modificare nel senso che sia il centro servizi delle imposte dirette il titolare della competenza a formulare l'invito. Restando nelle previsioni dello stesso comma 4 dovrebbe essere chiarito che il contribuente, anche di sua iniziativa, possa sanare la sua posizione; risulta infatti che quando dalla dichiarazione emerge un diritto al rimborso, l'invito non viene mai inviato dall'ufficio.

5. Armani, Berruti, D'Alì, Pace G., Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S., Bosello, Conte

All'articolo 1 lettera b), che modifica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73, al comma 4, sostituire le parole: tra il 1° e il 30 aprile con le seguenti parole: entro il 30 giugno.

6. Frosio Roncalli

All'articolo 1 lettera d), comma 2 lettera b), sopprimere le parole: le quali possono provvedervi anche a mezzo di altri soggetti, individuati con decreto del Ministro delle Finanze.

7. Frosio Roncalli

All'articolo 1, secondo comma, dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:

d-bis) consulenti tributari.

8. Frosio Roncalli

All'articolo 1, primo comma, lettera d), dopo le parole: in via telematica, aggiungere le seguenti parole: o tramite supporti magnetici.

9. Frosio Roncalli

All'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: nonchè per la scelta della destinazione del 4 per mille per il finanziamento dei movimenti e partiti politici (legge n. 2 del 2/1/97).

10. Frosio Roncalli

All'articolo 3 vi è un eccesso di delega nel fare riferimento anche all'INAIL, infatti per detto ente non può certo parlarsi di «contribuzione» (lettera b) del comma 134 ma, come ammesso dallo stesso legislatore delegato, può farsi riferimento solo a «premi», sicuramente non contemplati nella legge di delega.

È anche fuori delega il rinvio dell'individuazione degli enti e casse previdenziali interessati dalla norma, ad un decreto interministeriale; infatti l'articolo 17, comma 3 della legge 400/88, autorizza l'emanazione di tali decreti (aventi indubbio contenuto regolamentare) solo se previsti dalla legge; per legge si intende non un generico atto avente forza di legge, come lo è un decreto legislativo, ma lo specifico atto avente forma di legge (salvo che lo consenta la legge di delega, il che non è dato di ravvisare).

Va poi detto in modo espresso che sono fuori da detta previsione gli enti previdenziali privatizzati che nulla possono avere a che fare con dichiarazioni unificate, compensazioni, versamenti congiunti ecc., come pure tutti gli enti e casse le cui basi contributive sono sganciate ovvero solo parzialmente riferite alla base imponibile IRPEF.

11. Armani, Berruti, D'Alì, Pace G., Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S., Bosello, Conte

All'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, primo periodo, sostituire le parole: 15 marzo con le seguenti: 31 marzo.

12. Frosio Roncalli

Si ritiene che sia da modificarsi il comma 3 dell'articolo 4 laddove stabilisce la perdita del diritto alla detrazione non computata, anche in sede di dichiarazione annuale, in modo che, al contrario, il contribuente possa sempre in sede di dichiarazione annuale operare le detrazioni non computate in corso di esercizio. Ciò in forza di un incontrovertibile principio di equità.

13. Armani, Berruti, D'Alì, Pace G., Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S., Bosello, Conte

All'articolo 5, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

- a) dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a decorrere dall'anno 1998, per i redditi relativi all'anno 1997;
- b) dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, a decorrere dall'anno 2000, per i redditi relativi al 1998.

14. Frosio Roncalli

All'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dalle persone fisiche titolari di partita Iva e dalle società a responsabilità limitata unipersonali di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88 a decorrere dall'anno 1998.

15. Frosio Roncalli

All'articolo 6, laddove la norma sostituisce l'articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 600/73, sarebbe opportuno prevedere (V. punto 26 nota on. Berruti) la fornitura da parte dell'Amministrazione di un'unica tipologia di software a tutti gli operatori previsti dalla norma. Così facendo non sarebbe più necessario alcun controllo umano, stabilendo tra contribuente e Amministrazione finanziaria un dialogo basato su un unico linguaggio telematico.

16. Armani, Berruti, D'Alì, Pace G., Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S., Bosello, Conte

All'articolo 18, comma 1, sostituire le lettera a), b) e c) con le seguenti:

- a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolati di partita IVA, per i redditi relativi all'anno 1997;
- b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali, per i redditi relativi all'anno 1998;
- c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i redditi relativi all'anno 1999.

17. Frosio Roncalli

All'articolo 18 comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita Iva e le società a responsabilità limitata unipersonali di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88.

18. Frosio Roncalli

All'articolo 18 dello schema di decreto legislativo, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dall'anno 1998 tutte le persone fisiche.

19. Frosio Roncalli

All'articolo 18 dello schema di decreto legislativo sopprimere il comma 3.

20. Frosio Roncalli

All'articolo 18, comma 4, sostituire la parola: quinquennio con la seguente: quadriennio.

21. Frosio Roncalli

All'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: in caso di minore versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma con le seguenti: in caso di minore versamento alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.

22. Frosio Roncalli

All'articolo 23, ultimo capoverso, dopo la parole: comunicazione, aggiungere le parole: mediante lettera raccomandata.

23. Frosio Roncalli

Ai fini di una sostanziale semplificazione si ritiene che la determinazione del reddito d'imposta per le imprese minori (fino a 500 milioni di volume d'affari) sia da impostare secondo i principi dell'IVA. In tal modo i ricavi e gli altri proventi si considerano conseguiti, le plusvalenze realizzate e le spese sostenute nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state, o sarebbero dovute essere, registrate annotate a fini d'IVA. Il principio di competenza sarebbe così derogato e non si renderà necessario procedere alla determinazione del valore delle rimanenze finali.

24. Armani, Berruti, D'Alì, Pace G., Pedrizzi, Pastore, Biasco F.S., Bosello, Conte

Sollecitare il Governo a provvedere alla immediata ristrutturazione delle società concessionarie della riscossione al fine di rendere omogenee e compatibili le misure relative a tale ristrutturazione con le riforme di semplificazione.

25. Alessandro Repetto

Allegato 3

Proposta di parere presentata dall'onorevole Luciana FROSIO RONCALLI

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e relativi versamenti nonchè norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali e di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

ritenuto che il decreto legislativo non attua quelle semplificazioni da molto tempo auspicate. Infatti semplificare vuol dire ben altro che accorpare più dichiarazioni in un unico modello o modificare i termini di versamento.

Il problema della modulistica è sicuramente l'ultimo anello di una serie di complicazioni che riguardano le norme. L'unificazione dei termini al giorno 15 di ogni mese per le scadenze dei giorni 15, 18 e 20 va a scapito del contribuente.

I pochi benefici che verranno realizzati da questo decreto saranno a favore dell'amministrazione finanziaria che si troverà a dover gestire un minor numero di dichiarazioni e tramite l'invio in modo telematico da parte degli intermediari attuerà un notevole risparmio.

Si ritiene inaccettabile l'obbligo rivolto agli intermediari, di cui all'articolo 1, lettera *d*) comma 2, di trasmettere i dati in via telematica. Quest'ultimi saranno costretti ad investire in mezzi informatici senza che, a differenza delle banche e poste, venga disposto alcun compenso.

Così, i maggiori oneri sopportati da detti intermediari saranno a totale carico dei contribuenti.

Si osserva che sarebbe opportuno affiancare a tale ipotesi la possibilità di trasmettere i dati elaborati su supporti magnetici e comunque lasciare aperte più opzioni.

Inoltre, con riferimento agli intermediari citati nell'articolo 1, lettera *d*) comma 2, si sono esclusi i cosiddetti tributaristi. Non si vuole qui entrare nel merito e stabilire se è più o meno opportuno che i consulenti tributari svolgano attività di consulenza fiscale, ma è pur vero che alcuni provvedimenti emanati in passato, come ad esempio quello sul visto di conformità, sul contenzioso e sul concordato, di fatto includano que-

sta categoria tra quelle abilitate ad esercitare consulenza tributaria. Quindi è più che mai necessario che, una volta per tutte, si affronti e si risolva questa annosa questione in modo chiaro, deciso e trasparente.

Per quanto riguarda la trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati all'articolo 1, lettera *d*), comma 2, esse si considerano presentate, a differenza di quanto avviene per le dichiarazioni consegnate alle banche o alle poste, solo quando le stesse vengono trasmesse da questi intermediari all'amministrazione finanziaria. Qualora l'intermediario non provveda a trasmetterle si incorre nella omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente. Per tutelare quest'ultimo l'articolo 1 lettera *d*), comma 9, si preoccupa di mantenere indenne il contribuente stesso dalle sanzioni amministrative previste per l'omessa presentazione della dichiarazione dovuta alla mancata trasmissione della stessa da parte dell'incaricato. Si rileva, inoltre, che l'omessa presentazione della dichiarazione può comportare l'applicazione anche di sanzioni penali ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429. Sembra, pertanto, opportuno rivedere detta norma.

L'articolo 15 prevede una apposita «struttura di gestione» il cui compito è quello di provvedere alla suddivisione delle somme tra gli enti destinatari. Occorre precisare in cosa consista questa struttura di gestione: se trattasi di un nuovo ente, di una struttura interna all'amministrazione finanziaria o di una struttura interna all'amministrazione del tesoro, oppure se sia la SOGEI trasformata o decentrata, o ancora qualche marchingegno tutto da inventare.

Inoltre, non è specificato con quale personale verrà gestita detta struttura e quale sarà l'ente deputato alla struttura stessa.

Non si tiene conto in questo decreto delle società a responsabilità limitata unipersonali di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88, sia ai fini della decorrenza della presentazione delle dichiarazioni unificate che ai fini della possibilità alle compensazioni, che si ritiene andrebbero equiparate, per le decorrenze di cui sopra, alle persone fisiche titolari di partita IVA.

Per quanto concerne le compensazioni non si capisce perchè non si è tenuto conto delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, in alcuni casi, si trovano a dover pagare la tassa salute pur essendo a credito IRPEF.

In conclusione, per le motivazioni esposte, poichè si ritiene che questo decreto, pur proponendosi degli obiettivi ambiziosi, rischia di rendere più complessi alcuni degli adempimenti per il contribuente, la Commissione esprime:

PARERE CONTRARIO

allo schema di decreto legislativo in esame.

Gruppo lega nord per la Padania indipendente Onorevole Luciana Frosio RONCALLI.

<u>SOTTOCOMMISSIONI</u>

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

43^a seduta

Presidenza del senatore ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

(2518) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore MAGNALBO, la Sottocommissione conviene di formulare un parere non ostativo.

(2541) Deputati GERARDINI ed altri. – Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 14,35.

GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

35^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

- (1912) Deputati CALZOLAIO ed altri. Piano nazionale di azione per l'infanzia, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni
- (2509) Disegno di legge costituzionale. Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio): rinvio dell'emissione del parere
- (1171) Disegno di legge costituzionale. LAURICELLA ed altri. Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero: rinvio dell'emissione del parere

alla 3^a Commissione:

(2398) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996: rinvio dell'emissione del parere

alla 4^a Commissione:

- (2118) Istituzione del servizio civile nazionale: rinvio dell'emissione del parere
- (329) COVIELLO. Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva: rinvio dell'emissione del parere
- (1015) BEDIN. Istituzione del servizio civile nazionale: rinvio dell'emissione del parere
- (1165) NAVA e TAROLLI. Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale: rinvio dell'emissione del parere
- (1290) DE CAROLIS ed altri. Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile: rinvio dell'emissione del parere

alla 6^a Commissione:

(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria: rinvio dell'emissione del parere

alla 7^a Commissione:

(2203) Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società: rinvio dell'emissione del parere.

DIFESA (4a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

26^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ucchielli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia: parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici): parere favorevole;

alle Commissioni riunite 10^a e 13^a:

(751) DIANA Lino ed altri. – Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

66^a Seduta

Presidenza del Presidente COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro CAVAZZUTI.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(2421) Deputati FERRARI ed altri: Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore FERRANTE, osservando che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa parlamentare finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di alcune produzioni agricole colpite da particolari infezioni. All'onere, pari a lire 10 miliardi per 1997, si provvede utilizzando quota-parte delle risorse stanziate sul Fondo di solidarietà nazionale. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul provvedimento, sul quale la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2518) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha formulato parere di nulla osta sul testo del provvedimento nella seduta dello scorso 17 giugno. Pervengono ora alcuni emendamenti tra i quali si segnalano l'1.3 e l'1.2, sui quali appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro in ordine alle possibili implicazioni finanziarie derivanti dalla loro eventuale applicazione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3 e 1.2, che comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 1.3 e 1.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1912) Deputati CALZOLAIO ed altri: Piano nazionale di azione per l'infanzia, approvato dalla Camera dei deputati

(Nuovo parere alla 1ª Commissione: esame e rinvio. Richiesta di parere su utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione aveva formulato sul testo del disegno di legge parere di nulla osta a condizione che fosse approvato l'emendamento 5.1, finalizzato a trasferire la copertura finanziaria dall'accantonamento del Ministero degli affari esteri a quello della Presidenza del Consiglio.

È stata trasmessa successivamente una nuova richiesta di parere, in quanto il disegno di legge sarà esaminato dalla Commissione competente in sede deliberante. Non essendo stato accolto l'emendamento 5.1, appare opportuno chiedere il parere sull'utilizzo in difformità alla 3^a Commissione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare circa l'opportunità di richiedere il parere sull'utilizzo difforme.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere alla 3^a Commissione il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nella clausola di copertura del disegno di legge in titolo.

(2097) CAMO ed altri: Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, è volto a determinare in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1997-1999 il contributo a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale. Per quanto di competenza, segnala che la copertura finanziaria è individuata nell'accantonamento della Presidenza del consiglio del fondo speciale di parte corrente.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2287) Emendamenti al disegno di legge: Proroga di termini

(Parere alla 1ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sugli articoli 15, 21, 28 e 29 del disegno di legge in titolo, nonchè sui relativi emendamenti.

Pervengono ora ulteriori emendamenti all'articolo 15, tra i quali si segnalano il 15.4, 15.5 e 15.6 che sembrano determinare oneri finanziari aggiuntivi. Su di essi è comunque opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

È stata trasmessa altresì una nuova formulazione dell'emendamento 15.2, sul quale la Sottocommissione aveva formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In proposito, occorre acquisire il parere del Tesoro sulla congruità della quantificazione dell'onere (2 miliardi annui a decorrere dal 1997) associato alla prevista deroga alla vigente normativa previdenziale.

Successivamente è stata trasmessa una nuova formulazione dell'emendamento 15.5 (15.5 nuovo testo), nella quale è stata inserita una copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3- bis. Si segnala, al riguardo, che la disposizione di cui alla lettera A non appare corretta dal punto di vista contabile, dato che si utilizzano per la copertura capitoli ordinari di bilancio. Permane, in ogni caso, l'esigenza di acquisire l'avviso del Tesoro sulla quantificazione degli oneri finanziari.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che gli emendamenti 15.4, 15.5 e 15.6 non comportano conseguenze di carattere finanziario. Esprime quindi parere contrario sulle nuove formulazioni degli emendamenti 15.2 e 15.5.

Il senatore PINGGERA sottolinea che l'emendamento 15.2 (nuovo testo) si riferisce a un numero limitato di soggetti e precisa che la quantificazione dell'onere è ispirata a criteri prudenziali. Fa presente infine che l'emendamento è finalizzato ad assicurare una soluzione equa per la peculiare situazione previdenziale dei soggetti interessati.

Su proposta del sottosegretario CAVAZZUTI l'esame degli emendamenti viene quindi rinviato.

(1406) Emendamenti al disegno di legge: Deputato SIMEONE: Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2º Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di alcuni emendamenti al testo riguardante modifiche alla normativa in materia di sanzioni penali. Per quanto di competenza si segnalano gli emendamenti 5.0.7 e 5.0.8, che prevedono la corresponsione di indennità ai detenuti che aderiscono al previsto programma di reintegrazione sociale. Occorrerebbe quindi il parere del Tesoro sugli emendamenti 4.0.1 e 5.0.4, relativi all'attività lavorativa esterna dei detenuti in regime di semi-libertà. Segnala infine che manca la verifica del Tesoro sulla quantificazione dell'onere contenuta nell'emendamento del Governo 5.0.13, in relazione agli aumenti di dotazione organica previsti negli emendamenti 5.0.11 e 5.0.12.

Su proposta del sottosegretario CAVAZZUTI la Sottocommissione delibera di rinviare l'esame degli emendamenti.

(2377) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo ai fini dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla conservazione ed alla gestione degli stocks di pesci, con due annessi, fatto a New York il 4 dicembre 1995

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo internazionale in materia di diritto del mare. Per quanto di competenza, si segnala che gli oneri derivanti da alcune disposizioni dell'accordo trovano copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2398) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo con la Federazione russa in materia di controlli valutari. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare, in quanto dall'accordo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2474) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa al regime doganale dei containers utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un pool, fatta a Ginevra il 21 gennaio 1994, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati la ratifica di una Convenzione in materia doganale. Per quanto di competenza, si segnala che la copertura finanziaria è attuata sul bilancio triennale 1996-1998, ma ciò non determina problemi, in quanto il provvedimento rientra tra quelli «slittati» ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978. La Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2477) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica la quarta Convenzione ACP-CE di Lomè e relativi allegati, del 15 dicembre 1989, firmato a Mauritius il 4 novembre 1995, e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della IV Convenzione ACP-CE, fatto a Bruxelles il 20 dicembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati la ratifica di un accordo che modifica la Quarta Convenzione ACP-CE. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare sul provvedimento, sul quale la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2479) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un protocollo addizionale alla Carta sociale europea. Non si hanno osservazioni da formulare sul provvedimento, trasmesso dalla Camera dei deputati, la cui Commissione bilancio ha formulato parere favorevole.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2483) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati la ratifica di una Convenzione con gli Emirati Arabi Uniti in materia fiscale. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare sul provvedimento, sul quale la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2484) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Riga il 3 aprile 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di ratifica di un accordo con la Lettonia in materia di autotrasporto internazionale. Per quanto di competenza non ci sono osservazioni da formulare sul provvedimento, sul quale la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2242) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale

(Parere alla 13^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha formulato sul testo del disegno di legge un parere di nulla osta ad eccezione che sulla parte di copertura finanziaria relativa alle spese in conto capitale gravanti sul capitolo 9001 dell'accantonamento del Ministero dell'ambiente, nonchè a condizione che il testo fosse coordinato con le disposizioni contenute nel decreto legge n. 67 del 1997.

Sono pervenuti successivamente numerosi emendamenti tra i quali si segnalano i seguenti: 3.11, 4.15, 4.20, 4.30, 4.0.1, 4.0.2, 5.18, 5.22, 5.23, 6.3, 6.17 e 6.17/1, che sembrano comportare maggiori oneri finanziari.

Sugli emendamenti 4.16, 6.18, 7.0.2, 7.0.6, 7.0.3 e 7.0.7 appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro in ordine alle possibili implicazioni di carattere finanziario.

Segnala, inoltre, che l'approvazione dell'emendamento 1.44 supererebbe la condizione posta sul testo del provvedimento, mentre l'emendamento 1.50 determinerebbe il raddoppiarsi dello stanziamento previsto per gli anni 1999 e seguenti (su tale effetto sarebbe utile l'avviso del Tesoro). L'approvazione dell'emendamento 7.3 farebbe venir meno, infine, la contrarietà formulata sulla norma di copertura finanziaria contenuta nel testo.

Sono pervenuti successivamente ulteriori emendamenti tra i quali si segnalano il 4.15 (nuovo testo) e 4.31, che appaiono privi di copertura finanziaria.

Il senatore RIPAMONTI propone di rinviare l'esame degli emendamenti ad una successiva seduta, in considerazione dell'opportunità di approfondire ulteriormente le implicazioni finanziarie di taluni emendamenti.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1997

12^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(2477) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica la quarta Convenzione ACP-CE di Lomè e relativi allegati, del 15 dicembre 1989, firmato a Mauritius il 4 novembre 1995, e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della IV Convenzione ACP-CE, fatto a Bruxelles il 20 dicembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 26 giugno 1997, ore 14

Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Lucca per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione).
- Richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, relativa al procedimento penale n. 15651/96R.
- Richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al processo penale nei suoi confronti presso la Corte d'appello di Trento.

Esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
- Richiesta avanzata dal senatore Giuseppe Arlacchi, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della regione Campania.
- Verifica delle elezioni della regione Toscana.

- Verifica delle elezioni della regione Puglia.
- Verifica delle elezioni della regione Piemonte.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

(10^a - Industria, commercio, turismo) (13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 26 giugno 1997, ore 15,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

 DIANA Lino ed altri. – Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso (751).

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Giovedì 26 giugno 1997, ore 14,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Proroga di termini (2287).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BEDIN ed altri. Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Riforma della legge 3 febbraio 1963,
 n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).

- FOLLONI ed altri. Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).
- SERVELLO ed altri. Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti (2296).
- SALVI ed altri. Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione (2366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonchè alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (2509) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. LAURICELLA ed altri. Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1171).

- VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PROVERA. Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi (624).
- CAMO ed altri. Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale (2097).
- GIARETTA ed altri. Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di formazione sociale e di tutela degli associati (2500).

VII. Esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA. Modifica dei confini di Siziano e di Lacchiarella e delle circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano (45).
- BATTAGLIA. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979,
 n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
- CORTIANA ed altri. Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

VIII. Esame del seguente documento:

- MIGONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (*Doc.* XXII, n. 21).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati CALZOLAIO ed altri. - Piano nazionale di azione per l'infanzia (1912) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1231 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 106).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 26 giugno 1997, ore 8,30 e 14,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- FUMAGALLI CARULLI. Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- CENTARO ed altri. Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Deputato SIMEONE. Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- SALVATO. Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (205).
- GERMANÀ. Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975,
 n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario (472).
- MANCONI ed altri. Nuove norme in materia di sanzioni penali (1064).
- MANCONI e PERUZZOTTI. Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- MANCONI e PERUZZOTTI. Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- MANCONI. Norme in materia di esecuzione delle pene detentive (1430).
- BONFIETTI. Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- SALVATO ed altri. Abolizione della pena dell'ergastolo (211).
- ZECCHINO ed altri. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- SPERONI ed altri. Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 15 aprile 1997).

IV. Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- CIRAMI ed altri. Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia (1166).
- VEGAS ed altri. Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 26 giugno 1997, ore 9 e 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

 Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonchè il completamento dei progetti FIO (2418) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse.

 Audizione del direttore generale della Banca d'Italia, Vincenzo Desario.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 26 giugno 1997, ore 9 e 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

 Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (2524).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- CADDEO ed altri. Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddi tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 26 giugno 1997, ore 15,15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto ministeriale recante il regolamento di elezione del Consiglio universitario nazionale (n. 105).

- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di regolamento di istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari (n. 109).
- Schema di regolamento in materia di contributi universitari (n. 110).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- CURTO. Interventi per il personale docente "accantonato" di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

III. Esame dei disegni di legge:

- CASTELLANI Pierluigi. Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale (650).
- BISCARDI ed altri. Norme sugli scambi educativi internazionali (686).
- MELE ed altri. Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BEVILACQUA ed altri. Norme per la tutela e la valorizzazione turistica, storica e architettonica delle «Vie Romee» (2135).
- LOMBARDI SATRIANI ed altri Norme per la valorizzazione storica, architettonica, culturale, ambientale e turistica delle «Vie Romee» e di itinerari storico-culturali-religiosi (2495).
- V. Esame congiunto dei disegni di legge:
- FOLLONI ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).

- GUBERT. Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. Istituzione e disciplina del bonus per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

 Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società (2203).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Giovedì 26 giugno 1997, ore 14,15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PIATTI ed altri. Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).

- FUSILLO e BEDIN. Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- CARCARINO e CRIPPA. Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. Misure di riordino del settore lattiero-caseario (2379).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. Misure in materia di riordino del settore lattiero-caseario (2402).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- CUSIMANO ed altri. Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei consorzi agrari (2274).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Proroga di termini (2287).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti documenti:

 Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale (n. 38).

_	Proposta	di	nomina	del	Presidente	dell'Istituto	sperimentale	lattie-
	ro-casear	io	di Lodi	(n. 3	39).			

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 26 giugno 1997, ore 9

Procedure informative

Interrogazione.		

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Giovedì 26 giugno 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MULAS ed altri. Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, relativamente a nuove norme per la tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (2319).
- SMURAGLIA ed altri. Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonchè a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro (51).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Giovedì 26 giugno 1997, ore 14,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Deputati GERARDINI ed altri. – Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale (2541) (Approvato dalla Camera dei deputati).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 26 giugno 1997, ore 8,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del Presidente della Cabina di regia per i Fondi strutturali dell'Unione europea.

In sede consultiva

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).
- II. Esame dei disegni di legge:
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica la quarta Convenzione ACP-CE di Lomé e relativi allegati, del 15 dicembre 1989, fir-

mato a Mauritius il 4 novembre 1995, e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della IV Convenzione ACP-CE, fatto a Bruxelles il 20 dicembre 1995 (2477) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- BESOSTRI ed altri. Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).
- CARCARINO e CRIPPA. Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. Misure di riordino del settore lattiero caseario (2379).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. Misure in materia di riordino del settore lattiero-caseario (2402).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, recante disposizioni urgenti in materia di quote latte (2518) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- CUSIMANO ed altri. Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- CUSIMANO ed altri. Misure per la incentivazione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura (849).
- BUCCI ed altri. Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (2065).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme costituzionali

Giovedì 26 giugno 1997, ore 9,30 e 15,30

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 26 giugno 1997, ore 13

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle Poste e telecomunicazioni e la Rai.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45